BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
RACCOLTA
VILLAROSA
C
332 (2
NAPOLI

C. 3. 6

Digitized by Google

598463 Race. Vol. C. 332

DEL SEQUESTRO

D E'

BASTIMENTI NEUTRALI

2

OVVERO

DEL DIRITTO CHE HANNO LE NAZIONI BELLIGERANTI D' ARRESTARE LE NAVI DE' POPOLI AMICI.

D. M.R HUBNER

Assessore nel Consiglio di Sua Maestà Danese in Coppenaghen, Membro della Società di Londra, e dell' Accademia delle Iscrizioni, e Belle Lettere di Parigi.

TRADOTTO DAL FRANCESE

TOMO II.

GENOVA MDCCLXXVIII.

PRESSO FELICE REPETTO, IN CANNETO.
Con permissione.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

Digitized by Google

DEL SEQUESTRO
DE'
BASTIMENTI NEUTRALI
OVVERO

Del Diritto che hanno le Nazioni Belligeranti d' arreſtar le Navi de' Popoli Amici.

TOM. II. PARTE I.

AVendo noi impiegato il noſtro primo Tomo a preparare i materiali per tutta l' Opera, con iſtabilirne i principj; poſcia ad eſaminare quel che concerne il Sequeſtro de' Baſtimenti Neutrali in generale, ed in ſe medeſimo; e finalmente a diſcutere quelle queſtioni preliminari, e quegli oggetti eſſenziali, lo ſcioglimento, e l' intelligenza de' quali ſono indiſpenſabili, per determinare con ſolidità e preciſione il fondo della coſa, e la giuſtizia o l'ingiuſtizia del Sequeſtro medeſimo de' Baſtimenti: paſſiamo attualmente a trattare in queſta prima Parte del ſecondo Tomo, della ſorte legittima delle Preſe Neutrali, col ragionare *di quel ch' è univerſalmente giuſto riguardo ad eſſe dopo il Sequeſtro*, ovvero dappoi che ſaranno ſtate condotte in luogo di ſicurezza in qualche Porto.

E' vero che il Titolo di queſto Libro annunzia un Trattato ſul *Sequeſtro* de' Baſtimenti Neutrali, onde ſembra, che a rigore dovremmo noi attenerci ad un tale oggetto, ſenza oltrepaſſare i limiti della noſtra promeſſa. Pure ſiccome, ſecondo il noſtro piano, ci ſiamo propoſti di abbracciar tutta queſta materia, trattandola a fondo, ed eſaminando tutto quel ch' è intimamente conneſſo ad eſſa; così non temiamo, che ci s' imputi a delitto l' aver fatto più di quel che abbiam promeſſo; che ci ſi faccia una frivola accuſa ſull' inconſiſtenza del Titolo col

Libro medeſimo; o che altresì rimanga il Pubblico mal contento di noi per aver fatto entrare nelle noſtre mire la ſorte ulteriore delle Preſe Neutrali dopo il loro Sequeſtro.

Per adempiere debitamente, e con un cert' ordine queſt' intereſſante oggetto, abbiamo a fare più conſiderazioni, le quali riduconſi ai ſeguenti quattro capi. Fa d' uopo ſapere:

1. Se ſecondo l' eſatta equità, le procedure uſitate contro le Preſe Neutrali ſiano vizioſe?

2. A chi appartenga il giudicar cotai Preſe?

3. Di qual maniera debba inſtruirſi il lor Proceſſo? E finalmente:

4. In quali caſi poſſano eſſe, ovvero i loro Carichi eſſer confiſcati o ritenuti, in tutto o in parte?

Che val quanto dire; affinchè la ſorte giuſta, ed ulteriore delle Preſe Neutrali dopo il loro Sequeſtro, ſia generalmente dilucidata con eſattezza, e ſiccome conviene, fà di meſtieri, che le veggiamo a bella prima innanzi a' loro Giudici; che indi facciamo delle rifleſſioni ben fondate ſu i loro Proceſſi; e che finalmente ſtabiliamo delle Regole ſicure e giuſte, tratte dal Diritto Univerſale delle Genti; ed appoggiate così ſulla ſana Ragione, col mezzo delle quali ſi poſſa venire in cognizione della di loro aſſoluzione, o della di lor condanna.

In conformità di tal Piano, queſta prima Parte del noſtro ſecondo Tomo ſarà diviſa in quattro Capitoli.

Il primo conterrà delle Ricerche generali ſul Giudice competente delle Preſe Neutrali, ſecondo i principj della Giuſtizia Univerſale.

Nel Secondo, cotai Ricerche ſaranno continuate e condurranno a determinare, quali ſiano i differenti Giudici Competenti di codeſte Preſe, ſecondo la differenza de' luoghi, ov' elleno ſaranno ſtate condotte;

Il Terzo, avrà per oggetto il loro Proceſſo; e finalmente

Il Quarto tratterà, ſecondo le maſſime inalterabili della Legislazione comune a tutt' i Popoli, della Dichiarazione di buona preſa a lor riſguardo.

CAPI-

Digitized by Google

CAPITOLO I.

DEL GIUDICE COMPETENTE DELLE PRESE NEUTRALI.

SOMMARIO

§. I. Riflessioni preliminari. §. II. Principj. Digressione sulla Giurisdizione Consolare. §. III. Applicazione e Modificazione de' Principj. Stato della Questione. §. IV. Incompetenza de' Tribunali Ordinarj, secondo il Diritto Primitivo delle Genti. §. V. Continuazione. §. VI. Fine delle Riflessioni sull' incompetenza de' Tribunali ordinarj. §. VII. Obbiezione. Risposta.

§. I.
Riflessioni preliminari.

TUtti gli uomini nella loro origine furono eguali. Nerone ed Epafrodito, Epitetto e Domiziano erano dalla natura destinati al medesimo grado di potenza e d' autorità; che val quanto dire, a non averne alcuna uno su dell' altro.

La naturale inclinazione, i legami del sangue, e forse le infermità ed i bisogni, produssero la *Società:* L' utile, la debolezza, il timore, e forse l' oppressione e la malvagità formarono la *Società Civile*. Fin d' allora l' eguaglianza delle Condizioni cessò: l' introduzione della Sovranità divenne indispensabile.

Durante l' infanzia dell' Umanità, mentre i Conduttori delle Nazioni nascenti non regnavano che sugli uomini, non si conobbe altra *Sovranità* costante, che quella che si esercita *sulle Persone*. Alcuni Popoli poco numerosi sottoposti ad un Capo pacifico, che qual Padre gli amava, quantunque menassero una vita errante, non cessava questa perciò d' esser felice. La felicità non è obbligata a risedere ne' Palazzi; anzi ella fugge il fasto, il quale si sforza in vano d' attirarvela. Soventi fiate ella si compiace molto più nelle capanne, sotto le tende, ed anche nella scolta.

I nostri Padri abitarono successivamente varj Paesi. La semplicità formava il carattere delle loro abitazioni, come altresì quello de' loro costumi; ma solamente le prime erano giornaliere.

re. L' acqua freſca deciſe la ſcelta del lor ſoggiorno; l' abbondanza o la rarità de' paſcoli, i biſogni de' loro beſtiami o delle loro greggi ch' erano quaſi tutte le loro, ne dererminarono ſoventi fiate la durata. Lo ſteſſo giorno che vedea giugnere, vedea talvolta partir le loro caſe traſportabili. Allora la Patria di ciaſcuno era ambulante; oggidì appena ſi ſa che uno Stato eſſer lo poſſa.

Poco a poco i Popoli aumentarono di numero. Le Caravane diventate più numeroſe, riuſcinne più difficile il traſporto. La loro marcia divenne ſempre più imbarazzante, a miſura che la moltitudine de' Cittadini Viaggiatori, e de' nuovi biſogni ne raddoppiò gli equipaggi. L' Agricoltura inſegnò loro a render fertili le terre, e a far loro riprodurre, per così dire, a forza, tutti gli anni nuove ricchezze. Così mancò la difficoltà della ſuſſiſtenza. Dopo aver ſeminato fu di meſtieri aſpettar la raccolta, e con ciò le Abitazioni divennero inſenſibilmente ſtabili e permanenti.

Allora i Popoli appropriaronſi di diritto le contrade che giudicarono convenevoli; poichè per lo innanzi eſſe non appartenevano ad alcuno. I diritti del ſupremo potere furon tra loro accreſciuti dalla ſuperiorità territoriale, divenuta con ragione l' appannaggio di coloro che trovavanſi riveſtiti del primo. Soggiogaronſi i Paeſi come altresì le Perſone; e quindi preſe origine la *Sovranità de' luoghi*.

§. II.

Principj. Digreſſione ſulla Giuriſdizione Conſolare.

Queſta è l' origine della Giuriſdizione che compete ai Sovrani ſulle Città, Borghi, Fiumi, Porti, Badie, Rade e Paeſi del loro dominio, o fino ad un certo ſegno ſu i Mari che ne bagnano le coſtiere.

Stabilita così dunque una volta la ſovranità de' Luoghi, ne ſiegue; Che *ogni contrada occupata da una Società Civile, dà al ſuo Sovrano il Diritto di comandarvi aſſolutamente, e che per conſeguenza gli Stranieri che ne oltrepaſſano i limiti, quantunque ſudditi d' un' altra Potenza, debbono aſſoggettarſi, durante il tempo del lor ſoggiorno, alle Leggi ed alla Giuriſdizione di quella a cui appartiene la Sovranità de' Luoghi.*

L' eſenzione degli Ambaſciatori, o altri Miniſtri pubblici ed ac-

accreditati dalle Potenze Eſtere, non deroga affatto direttamente a queſta regola generale. I loro diritti, i loro privilegj, e le loro immunità e prerogative derivano da un altro principio, le di cui conſeguenze non decidono dell' oggetto di queſto Capitolo. D' altronde non ſi pone in dubbio che la ſommeſſione d' uno ſtraniero alle Leggi d' uno Stato non è così compiuta come quella a cui ſono obbligati i membri di eſſo. Sempre fa d' uopo diſtinguere i doveri di un Cittadino da quei d' un ſemplice Abitante d' un paeſe, che non vi fa che un ſoggiorno paſſaggiero. Il primo dee profeſſare una certa fedeltà, ovvero una certa premura che il Sovrano non può ragionevolmente eſigere dal ſecondo. Queſti merita la protezione dell' Autorità ſuprema ed i Diritti dell' oſpitalità, ſubito che riſpetta con ogni attenzione quei della Società, del ſuo Capo e de' ſuoi Membri. Del rimanente l' uno e l' altro ſono egualmente ſommerſi, in quanto alle loro perſone ed ai loro beni, alla Giuriſdizione civile e criminale del Sovrano de' luoghi.

Se i particolari ch' entrano volontariamente in uno Stato eſtero ſon tenuti a riconoſcere il potere legislativo ed eſecutivo di eſſo durante il tempo della lor dimora, tanto per le loro perſone, quanto per i beni che vi portano, *ne riſulta che i Baſtimenti Stranieri che di buon grado entrano* o che vi ſi trovino aſtretti da una cagion puramente fiſica, *in qualche Porto d' un tale Stato, debbono trovarſi nel medeſimo caſo* relativamente ad eſſi, ed a' loro Carichi ed Equipaggi, durante il tempo che vi ſoggiornano.

La *Giuriſdizione Conſolare* che a' noſtri giorni s' accordano ſcambievolmente varie Potenze Marittime e Trafficanti, ed in virtù di cui i loro Conſoli che riſiedono ne' Porti eſteri, poſſono giudicar le diſpute che inſorgono intorno al Commercio o alla Navigazione, fra i Negozianti, i Capitani o Padroni, e gli Equipaggi delle Navi Mercantili delle riſpettive loro Nazioni; codeſta Giuriſdizione, dico, non è fondata immediatamente ſulla Legge univerſale di tutt' i Popoli. Ella è nel numero de' Diritti prodotti dal Diritto Convenzionale delle Genti; che val quanto dire, fondata ſu i Trattati di Pace o di Commercio che ſuſſiſtono fralle Potenze, i Conſoli delle quali l' eſercitano; e queſte tali Potenze ſono ſtate impegnate ad accordarſela ſcambievolmente da un intereſſe reciproco, molto più conſiderevole oggidì che per lo innanzi, cioè quello del Commercio, e ſopra tutto del Commercio eſteriore e marittimo le di cui operazioni

vengon

vengon da essa di molto agevolate. Perchè non solo ella inspira della fiducia ai Negozianti e Naviganti esteri ; ma toglie eziandío molti ostacoli che potrebbero apporre degl' intoppi alle loro tratte.

Che che ne sia, siccome noi trattiamo quì della nostra materia, secondo le Leggi del Codice comune a tutte le Società Civili, lo stabilimento della Giurisdizione Consolare di cui si parla, non può distruggere il principio generale che abbiamo già stabilito. Codesta instituzione moderna essendo l' opera della Negoziazione, non deriva direttamente, siccome si è di già osservato, dal Diritto Primitivo delle Genti; quantunque per altro ella sia egualmente giusta e bene intesa.

Questa è la ragion per cui i privilegj de' Consoli esteri relativamente al lor diritto di giudicare, non sono nè universali, nè da per tutto uniformi. Vi son de' Paesi, ne' quali un tal Diritto abbraccia varj oggetti importantissimi, e dove i Consoli ne godono molto ampiamente; e ve ne son degli altri, ne' quali la loro Giurisdizione è molto limitata, e ristretta a ben poca cosa, e dove tutto il lor ministero non si riduce che alle sole operazioni mercantili.

Tutta questa differenza deriva dall' arbitrio dell' instituzione medesima, e per conseguenza dagl' interessi o dalla volontà delle Potenze contrattanti, i Consoli delle quali hanno un potere più o meno grande, secondo ch' elleno an giudicato a proposito di dargli più o meno d' estensione ne' loro Trattati; senza de' quali essi non ne avrebbero alcuno di tal fatta.

Così, per esempio, la Giurisdizione la più considerevole di cui godano i Consoli stranieri, è quella ch' esercitano quei di alcune Potenze Europee (*) nelle Scale del Levante, o ne' Porti

(*) *Secondo le Capitolazioni della Francia colla Porta, la prima di queste due Potenze conserva interamente la sua Giurisdizione su i proprj sudditi, e su i loro beni ne' porti della seconda. I Consoli di essa vi giudicano, ciascuno nella sua scala, senz' appellazione fino alla somma di cinquecento lire torneſi, per il pagamento delle quali possono ben anche decretar di prigionìa. Essi vi decidono altresì senz' appellazione gli affari criminali, escluse però le pene afflittive. Quando però la somma del processo eccede le lire cinquecento, possono allora le parti appellarsene ai Tribunali della Dominante, dove i Consoli debbono parimenti*

Porti del dominio Ottomano, in virtù delle Capitolazioni fatte colla Porta: Laddove la Giuriſdizione di queſti medeſimi Conſoli ne' Porti della Gran Brettagna è quaſi nulla, e ſi riduce, conſiderando ben la coſa, ad un ſemplice arbitramento.

La cagione di queſta gran differenza è ripoſta *nello ſtato del Commercio e della Navigazione, nella forma dell' amministrazione*, e finalmente *nella natura del Governo delle due Monarchie.*

La Marina Trafficante de' Muſulmani trovandoſi in un peſſimo ſtato, ſono eſſi coſtretti, affin d' avere un Commercio Marittimo, ad accordare de' privilegj conſiderabili a' Naviganti ſtranieri; per attirargli così preſſo di loro, non potendo fare a meno di non valerſi del lor miniſtero. All' incontro la Marina degl' Ingleſi, ſia la Trafficante o ſia la Militare, trovaſi in uno ſtato floridiſſimo; eſſi ſon contenti di far da ſe medeſimi il lor Commercio, e la vaſta eſtenſione della loro Navigazione gli mette in iſtato di non aver biſogno d' altri: Talmente che ben lungi dal volere incoraggire i Baſtimenti eſteri a frequentare i loro Porti, con accordar de' privilegj lucrativi ovvero onorevoli a' Conſoli di eſſi, hanno diſpiacere di dovere ammettervi de' Baſtimenti che non ſono della loro Nazione, e da' quali vorrebbero pure poterſi eſentare. L' atto di Navigazione, e tutta la condotta intelligente di codeſta Nazione, in quella parte che riguarda il ſuo Commercio, fanno vedere quanto queſte rifleſſioni ſiano vere. Le leggi e le azioni della gran Brettagna ſpiegano la ſua Politica, e ſcuoprono fin anche i ſuoi deſiderj.

La condotta tirannica dei Baſsà, o de' Governatori delle

mandare i Delinquenti, quando ſi tratta di gaſtigargli o punirgli colla morte. Poſſono così fargli arreſtare e mettergli tra' ceppi. Allorchè i ſudditi della Porta formano una delle due Parti del proceſſo, i Conſoli non debbono giudicarne da per ſe ſoli. Ciò non oſtante ſe veggono eſſi che i loro Nazionali an torto, poſſono ordinar loro di dar ſoddisfazione ai Muſulmani; non già giuridicamente, ma come un provvedimento. Alcune volte gli ſteſſi Muſulmani ſi ſommettono alla deciſione de' Conſoli, amando piuttoſto d' eſſer giudicati da loro che dal loro proprio Cadì, *a cui fa d' uopo che paghino il dieci per cento del valore della conteſtazione, tanto allorchè guadagnano, quanto allorchè perdono, ed abbiano eſſi torto o pur ragione.*

Provincie preſſo i Turchi, e le avarie che di continuo ne riſultano nel commercio, ſpaventano ed atterriſcono i Commercianti o Naviganti eſteri, i quali non avrebbero alcuna fiducia nelle loro tratte, ſe l'eſenzione dalla Giuriſdizione arbitraria di tai Governatori non gli raſſicuraſſe fino ad un certo ſegno. In contraccambio la Legislazione e l'Amminiſtrazione degl' Ingleſi, quantunque ſieno d' altronde difettoſe, ſono però eccellenti riguardo a tutto quel che concerne il Commercio. Ad onta della gran confuſione che regna in Inghilterra nelle Leggi Civili, e degl' innumerabili cavilli che lunghe rendono le liti, la Giuſtizia vi ſi amminiſtra con molta eſattezza relativamente agli affari che riguardano queſto favorito ed importante oggetto della Nazione. Egli è dunque molto meno neceſſario che i Conſoli ſtranieri vi abbiano una certa Giuriſdizione diſtinta.

Finalmente il Gran Signore, Padrone aſſoluto del ſuo Impero, e ſolo Legislatore in tutta l' eſtenſione de' ſuoi immenſi Stati, può transferire ſecondo che gli piace l' amminiſtrazione della Giuſtizia a chiunque vuole, e in quella guiſa che ſtima opportuna. L' eſecuzione di quelle Capitolazioni e Convenzioni che ſono ſtate da lui gradite, ed in virtù delle quali la Giuriſdizione de' Conſoli ſtranieri trovaſi ſtipulata, ſtabilita, e determinata, non ſoffre alcun oſtacolo, quand' anche foſſe più ampia e più importante. Baſta che parli queſto Principe, tutto ſi dee ciecamente eſeguire. Ma la coſa accade altrimenti nella Gran Brettagna. Il Diritto di far de' Trattati, ed il potere legislativo ivi non riſiedono aſſolutamente nella medeſima perſona. Il primo compete ſolamente al Re; ma egli divide il ſecondo col Corpo della Nazione, rappreſentato dal Parlamento. D' altronde il potere eſecutivo non appartiene ſolamente al Re, in guiſa ch' ei poſſa a voglia ſua farlo eſercitar da chiunque, quand' anche i Sudditi ſcelti non eſeguiſſero che le Leggi della Nazione. Molto meno dunque potrà egli crear de' Giudici ſtranieri ne' ſuoi Stati, i quali prenderebbero per baſe delle loro Sentenze la Legislazione poſitiva d'un altro Popolo. Coſicchè il Governo d' Inghilterra non può con alcun Trattato accordare una certa Giuriſdizione a' Conſoli ſtranieri, a meno che le due Camere del Parlamento non vi concorrano. Or queſto auguſto Corpo, ordinariamente molto illuminato ſugl' intereſſi Nazionali non vi acconſentirà giammai. Molte ragioni debbono diſſuadernelo, e non ve n'è alcuna che poſſa determinarvelo. Ma egli è tempo ormai di ritornare al noſtro ſoggetto.

§. *III.*

§. III.
Applicazione e Modificazione de' Principj. Stato della queſtione.

Se le Navi d' una Nazione, le quali entrano ne' Porti d' un altro Stato, ſono obbligate a riconoſcervi la Giuriſdizione del Sovrano de' Luoghi; ne ſiegue: *Che i Baſtimenti Neutrali, i quali entrano volontariamente ne' porti delle Potenze Belligeranti, ſianvi ſpinti dalla tempeſta, o pur coſtretti da' venti contrarj a rilaſciarvi, ſia per ivi fare i loro affari, o per ſottrarſi da' pericoli che ſul mare gli minacciavano, debbono egualmente in quei ſottoporſi alla Giuriſdizione di tai Potenze.*

Queſta regola generale non ſoffre la menoma difficoltà. Un Sovrano, perchè è Belligerante, non perde perciò alcun de' ſuoi Diritti, e non laſcia d' eſſer Giudice Competente di tutti coloro che dimorano o ſoggiornano volontariamente ne' Luoghi del ſuo dominio. Ma ſiccome qui non ſi tratta d' eſaminare, qual è il Giudice Competente de' Baſtimenti Neutrali che navigano liberamente, e ch' entrano da ſe medeſimi in qualche Porto d'uno Stato Belligerante. Così ſi vede chiaro che queſta regola non è affatto applicabile all' oggetto delle noſtre ricerche, le quali riduconſi a ſapere: *A chi ſpetta mai il giudicare i Baſtimenti Neutrali che ſono ſtati preſi da' Vaſcelli armati delle Potenze Belligeranti, e condotti lor malgrado in qualche porto, come quei che an violato le leggi della Neutralità, e ſono incorſi così nella confiſcazione o nel riſentimento della Potenza offeſa e prenditrice?* Riſponderemo a codeſta queſtione, prendendo per baſe i principj del Codice dell' Umanità, e quello delle Nazioni Sovrane.

§. IV.
Incompetenza de' Tribunali ordinarj ſecondo il Diritto Primitivo delle Genti.

É una coſa molto ſingolare la maniera con cui ſi giudicano a' dì noſtri i Baſtimenti Neutrali, preſi da' Vaſcelli di Guerra o Armatori delle Parti Belligeranti. Non v' è nulla di più equivoco, nè di più mal fondato, quanto la Competenza de' Giudici o de' Tribunali nominati, per decidere della ſorte di tai Baſtimenti. Una tal competenza, ſtabilita a bella prima

Digitized by Google

da ſemplici Ordinanze o dalle Leggi Civili, e puramente arbitrarie, non è fondata che ſul ſolo Coſtume; e queſto Coſtume è parimenti un di quei che cozzano *co' primi principj del Diritto delle Genti, e con quei d' ogni amminiſtrazione di Giuſtizia*. Eccone quì le pruove.

Che una Nazione Sovrana non ſia giammai ſoggetta alla Giurisdizione d' una Potenza ſtraniera, nei luoghi del ſuo dominio o in quei che non appartengono ad alcuno, è ſenza dubbio uno de' primi principj del Diritto delle Genti: poichè ſenza di ciò ella non ſarebbe affatto Sovrana; ciò implica una manifeſta contraddizione. Or ſe ciò è, ne ſiegue: *Che il coſtume* che ſi pratica, *di far giudicare da' ſuoi proprj e ſoli Tribunali i Baſtimenti Neutrali arreſtati da' Vaſcelli Belligeranti e condotti a forza ne' loro Porti, è contrario a' principj del Diritto Univerſale delle Genti; e che* per conſeguenza, *codeſti Tribunali non ſono affatto competenti ſecondo un tal Diritto*. Ciò diventa chiaro ſe ſi conſidera;

1° Che cotai Baſtimenti eſſendo ſtati coſtretti a cambiar di cammino, e condotti lor malgrado là dove trovanſi, non può reputarſi che ſi ſommettano *volontariamente* alla Giurisdizione della Potenza che gli ſequeſtra, e frattanto ciò è neceſſario per far naſcere in eſſi una obbligazione interna e primitiva d' acquetarſi a' giudizj di eſſa.

2° Il capo d' accuſa, o l' oggetto del proceſſo che loro ſi forma, eſſendo una condotta ovvero un' azione che ſi è paſſata fuori della ſfera della Giurisdizione, non ſolo degli accennati Tribunali, ma eziandio dello Stato medeſimo, non ſi vede in virtù di che codeſti Tribunali poſſano conoſcerne ſoli, e ſenza il concorſo o la partecipazione del Sovrano Giudice naturale di tai Baſtimenti. Non è forſe un uſurpare viſibilmente i Diritti di queſt' ultimo, il volere aſſoggettar Popoli indipendenti alle proprie Leggi, ed eſtender la ſua Giurisdizione oltre i ſuoi confini?

3°. Prima che ſi poſſa ſemplicemente formare il proceſſo de' Baſtimenti Neutrali, ſi tratta di ſapere: *Se ſono ſtati eſſi legittimamente preſi?* E come mai un Tribunale puramente civile pretende di deciderne? Supponendo, ficcome per il più ſovente ſi può ſupporre, che il ſequeſtro ſia ſtato fatto in certi luoghi che non dipendono dalla Potenza che gli ſequeſtra, queſta queſtione, anche preliminare alla procedura, riguarda già un fatto, la di cui cogni-

cognizione non appartiene a codeſta ſola Potenza; perchè è accaduto in que' luoghi ov'ella non potea dar ordine alcuno a' ſudditi d' un' altra Potenza o Stato libero ed indipendente da lei. Una tal queſtione appartiene ſoltanto al Codice delle Nazioni ſovrane, e niente affatto a quello d' alcun Tribunale civile, o della legiſlazione d' alcun Popolo in particolare: D' onde riſulta ch' egli è un agire contro i principj d' un tal Codice il ſottrarne la deciſione da' ſuoi Decreti, e vocandola ad una Giuriſdizione particolare, e ſottomettendola alle Ordinanze civili ed arbitrarie d' uno ſtato intereſſato.

Sarebbe ſuperfluo l' addurre altre pruove dell' incompetenza de' Tribunali ordinarj che ſi ſtabiliſcono per giudicare i Baſtimenti Neutrali, per cagion dell' infrazione della Neutralità. Quanto abbiamo avanzato può baſtare per pruovare che le pretenſioni di tai Corti di Giuſtizia a tal riguardo, ſono contrarie alle maſſime del Diritto Univerſale delle Genti, e ſolamente obbligatorio da per ſe ſteſſo. Vien ſoſpettato o accuſato un Baſtimento Neutrale d' avere infranto le leggi del ſuo Stato: il preteſo delitto ha avuto luogo fuori della Giurisdizione di chi lo ſoſpetta: per accreſcimento d' oſtacolo, il ſoſpettato ſi trova ancora in alcuni luoghi che ſono nel medeſimo caſo: Nulladimeno ſi arreſta un Baſtimento con violenza; ſi conduce a forza in un porto ſtraniero; vien menato l' Equipaggio dinanzi a' Giudici che non ſono i ſuoi; vien reſo giudicabile dinanzi ad un Conſiglio di Preſe, o ad un Ammiragliato compoſto di Perſone e di Giudici, le diſpoſizioni de' quali gli ſono e poſſono ragionevolmente eſſergli ſoſpette, la legislazione de' quali gli è ſpeſſo ignota, e l' autorità de' quali finalmente ei non riconoſce, e non dee riconoſcere; perch' ella deriva da un Sovrano il di cui potere legislativo ed eſecutivo ſon nulli a ſuo riguardo, o almeno furon tali allorchè ſi fece il ſequeſtro. Non fa d' uopo d' eſſer ne' Giureconſulto, nè uomo di ſtato per conoſcere l' irregolarità d' una tal condotta, e per capire ch' ella non è affatto conforme alla legislazione univerſale de' Popoli.

É vero che abbiam dimoſtrato ne' paragrafi precedenti, che generalmente tutti i Baſtimenti ſtranieri, ed in particolare i Baſtimenti Neutrali ch' entrano ne' porti d' una Potenza Belligerante, debbono riconoſcere la Giurisdizione del Sovrano de' Luoghi per tutto il tempo che vi dimorano: Ma queſta regola, per giuſta ed indubitata ch' ella ſia, d' altronde non può e non dee intenderſi

derſi che di quei Baſtimenti Neutrali che rilaſciano volontariamente ne' detti Porti, e che per conſeguenza può reputarſi che ſi ſommettano alle inſtituzioni giuridiche del Padrone de' Luoghi, e non già di coloro che ſi ſon condotti a forza. La lor ſola preſenza involontaria in uno Stato ſtraniero, può altrettanto meno aſſoggettargli alle leggi poſitive, o alle diſpoſizioni legislatorie d' un ſomigliante Stato, che la legittimità della cauſa del Sequeſtro, la quale è tuttavia dubbioſa e non può eſſer deciſa le non dagli oracoli del Diritto delle Genti.

§. V.
Continuazione.

Ci rimane a provare che i Tribunali o Giudici ordinarj nominati per giudicare i Baſtimenti Neutrali che ſono ſtati ſequeſtrati per cagion della violazione della Neutralità, ſono incompetenti; *perchè la loro Giurisdizione è contraria a' principj di ogni amminiſtrazione di Giuſtizia.*

É una maſſima fondamentale ed incontraſtabile per ogni Giuriſdizione ben intesa, *Che colui che pretende pronunziar giuridicamente ſu d' un affare*, e cosi ancora ogni diſtributor civile e della Giuſtizia, *non dee giammai eſſere ad un tempo iſteſſo Giudice e Parte*. Queſto principio è così ben riconoſciuto, ricevuto, e praticato preſſo tutt' i Popoli che hanno una Legislazione intelligente e ragionevole, che vi ſono degli Stati, ſiccome ſi pratica in Danimarca ed in Francia, dove allorchè ſi tratta di giudicare una cauſa ſi ſoſpendono i voti di quei tali membri del Tribunale che trovanſi eſſere ad un certo grado Parenti dell' una o dell' altra Parte; ſebben l' eſperienza c' inſegni che la parentela non è ſempre una ſorgente di favore, e che perciò non ſi poſſa ſempre dire, che ſi giudica la propria cauſa allorchè ſi giudica quella de' proprj parenti. Quì in Francia ſi porta tant' oltre la delicatezza ſu queſto punto, che ſi oſſerva eſattamente l' anzidetta regola, quand' anche ſi tratta che d' una ſemplice cerimonia ne' Tribunali, e ſpecialmente nelle Corti Sovrane. Coſicchè nel ricevimento d' un nuovo Duca e Pari nel Parlamento di Parigi il Primo Preſidente prende per formalità i voti di tutt' i Conſiglieri ſulla ſeguente queſtione: Se il Candidato debba eſſer ricevuto o no? Codeſto Magiſtrato eſclude eſpreſſamente e nominatamente dal numero degli opinanti coloro che ſon paren-

parenti del Recipiendario; quantunque nel fondo tutto queſt' Atto non ſia che un compoſto di formalità (*).

Egli è dunque coſtante che chiunque faſſi Giudice nella ſua propria cauſa, opera d' una maniera diametralmente oppoſta a' principj d' ogni Giuriſdizione ben ponderata, e che per conſeguenza ſi mette nel caſo dell' incompetenza. Or ſe ciò è, i Tribunali ordinarj ſtabiliti per giudicare i Baſtimenti Neutrali arreſtati da' Vaſcelli Belligeranti, ſono incompetenti; perchè non ſi può non convenire che non ſiano eſſi deciſamente e nel tempo medeſimo Giudici e Parti. Egli è il medeſimo Stato che autorizza i ſuoi Vaſcelli da Guerra o Armatori a prender cotai Baſtimenti, e che ſtabiliſce codeſti Tribunali per giudicargli: Che val quanto dire, il braccio dritto è quel che colpiſce, ed il braccio ſiniſtro è quel ch' è nominato per decidere della legittimità del colpo. Si comprende facilmente coſa mai debba aſpettarſi colui che l' ha ricevuto, e fino a qual ſegno i Baſtimenti Neutrali poſſano trovare il loro conto a fronte d' una ſomigliante procedura. É vero che vi ſi dan loro de' Difenſori, e che i Capitani Prenditori fanno la figura d' Attori: Ma chi mai non vede che tutto ciò non è che un giuoco, il quale ſi riduce ad una pura formalità? Il vizio eſſenziale ed intrinſeco di queſta Giuriſdizione non cellà perciò di ſuſsiſtere, perch' ella pecca ſempre ne' principj; e l' incompetenza che ne riſulta è palpabile.

Per metterla in tutta la ſua luce, non abbiam biſogno di rivocare in dubbio l' equità de' Giudici. Non è neceſſario perciò di offendere con ſoſpetti l' integrità di chicchelſia. Baſta oſſervare che i detti Tribunali ſono obbligati a pronunziare ſecondo il tenore delle ordinanze de' Córſi o d' altre Dichiarazioni del lor Sovrano, e che per conſeguenza debbono prender per guida o per baſe delle loro Sentenze la Legislazione particolare della lor Patria. Queſta ſola circoſtanza pruova già evidentemente ch' eſſi ſono ad un tempo e Giudici e Parti; e non fa d' uopo di più perchè ſi deroghi alla loro competenza.

Le

(*) *Il ricevimento de' Duchi e Pari che ſi fa con un certo apparecchio nella gran Camera, radunate tutte le Camere, non è in fatti che una pura cerimonia. Unicamente per la formalità faſſi l' eſperimento de' pareri in tale occaſione; poichè la Corte ha già deliberato tutto quel che convien fare, ed ha già ſtabilito finanche il menomo paſſo che faraſſi nella Cerimonia.*

Digitized by Google

Le formalità alle quali si obbligano, non impediscono che la cosa non sia così; esse non rimediano a quell' inconveniente essenziale che le rende difettose, e non possono perciò imporre ad alcuno, per poco che sappiansi articolar gli elementi della Giurisprudenza universale.

Le Ordinanze de' Córsi, e le altre Dichiarazioni delle Potenze Belligeranti che concernono le Prese Marittime, son sempre Leggi Civili, e tutte le Leggi Civili son fatte pel vantaggio della Società che le riceve. Debbono esse anche proccurarlo, senza curarsi degl' interessi degli altri Popoli, quando sono opposti a quei d' una tale Società. I Legislatori non si dipartono giammai deliberatamente da codesto principio, non meno necessario che bene inteso. Essendo strettamente tenuti ad avanzare la prosperità de' loro Sudditi in preferenza delle Nazioni straniere, mancherebbero al più Sacro de' lor doveri, se lo perdessero di mira nella loro Legislazione. D' altronde nulla dee impegnarvegli, poichè questa massima fondamentale è giusta e ragionevole in se medesima. Ma per la medesima ragione che le Leggi Civili e Positive, e conseguentemente le Ordinanze relative alle catture marittime sono e debbono esser vantaggiose a' Cittadini e Prenditori, non possono mancar d' essere svantaggiose agli Stranieri ed alle Prese; ciò forma una nuova lagnanza contro i Tribunali de' quali si tratta, e finisce d' autorizzare i Bastimenti Neutrali a reclamare contro la Competenza della loro Giurisdizione.

§. *VI.*
Fine delle Riflessioni sull' incompetenza de' Tribunali Ordinarj.

Non dee presumersi che si opporranno alle ragioni addotte degli argomenti superiori e capaci d' abbatterne la forza: Di maniera che noi crediamo sufficientemente e ben provata secondo i principj del Diritto Universale delle Genti l' incompetenza de' Tribunali che a' dì nostri giudicano le Prese Marittime e Neutrali. Ed in fatti non v' è cosa che comparisca più contraria a' Diritti comuni a tutt' i Popoli, quanto il vedere uno Stato Belligerante stabilir de' Tribunali per esaminare e decidere secondo le sue proprie Leggi, tutt' i casi delle Prese fatte sulle Nazioni libere ed amiche, e per così amministrare di sua pri-

privata autorità la giuſtizia a coloro che dipendono da una Potenza ſtraniera.

L' addurre in iſcuſa " che il Sovrano ed il Governo d' un „ tale Stato hanno le mani legate, che non poſſono cambiar „ codeſte diſpoſizioni, nè dipartirſi dal Coſtume a tal riguar- „ do introdotto, e fondato ſulla Coſtituzione dello Stato me- „ deſimo „ è poco ſoddisfacente. Un Popolo Sovrano non ha biſogno d' entrare nel dettaglio dell' Economia politica o legislatoria degli altri Popoli. Egli ha ſempre il diritto di attenerſi riguardo ad eſsi a quel ch' è univerſalmente giuſto, e di eſigere altrettanto dal canto loro. Se la Coſtituzione d' uno Stato è vizioſa, ſe ella autorizza delle inſtituzioni oppoſte alle Leggi inalterabili delle Società Sovrane, promulgate dalla Ragione; tocca a lui il correggerla, e non già alle Nazioni eſtere il ſoffrirne i difetti. Non evvi alcuna Coſtituzione particolare, la quale debba impedire ad un Popolo di uſare equità verſo di coloro che vivono ſeco lui nello ſtato di natura, e che per conſeguenza ſono ſuoi eguali. Nulla v' è che poſſa diſpenſarlo da queſto ſacro dovere. S' ei lo traſcura, uſurpa gli altrui Diritti; coſtoro ſon ſenza dubbio autorizzati a fare altrettanto verſo di lui: ciò renderebbe precarj tutt' i Diritti de' Popoli, tenderebbe al totale roveſciamento delle Leggi delle Nazioni, ed immergerebbe l' Umana Società in una Guerra di tutti contro tutti, dalla quale la garantiſce e preſerva l' oſſervazione di tai Leggi ſalutevoli.

Del rimanente una ſaggia Nazione non adotta giammai una Coſtituzione o certe Leggi fondamentali che potrebbero ridurla a certi eſtremi diſguſtoſi, e che ſono incompatibili col Diritto Univerſale delle Genti. Le altre Nazioni non la ſuppongono di ciò capace; e ragionano ed operano relativamente ad eſſa, in conſeguenza di codeſta ragionevole e neceſſaria ſuppoſizione. In tutto caſo, ſe ella foſſe caduta in un sì grave errore, anche nel porre i fondamenti del ſuo Governo; ad eſſa tocca il rimediarvi, e metterſi nello ſtato di poter eſſere giuſta verſo del Mondo intero.

Si adduca pur tutto quel che ſi voglia, per conciliare la Giuriſdizione di cui ſi tratta col Codice primitivo delle Nazioni Sovrane. Non evvi apparenza che pervenir vi ſi poſſa. Sempre ſi potrà domandare; con qual titolo un Governo s' arroga egli una ſorta di Giuriſdizione ſu i Sovrani Neutrali? In virtù di che

mai pretende prender cognizione egli ſolo, ed eſcluſivamente degli affari che concernono a' Baſtimenti appartenenti a' Sudditi d' una Potenza amica e ſtraniera, arreſtati in certi luoghi che non ſono del ſuo dominio, e dove codeſti Baſtimenti aveano altrettanto diritto quanto egli, ed i ſuoi ne aveano?

Gli Stati Belligeranti non ſono autorizzati ad operare in tal guiſa, come nol ſono egualmente i Sovrani Neutrali a rimettere o evocare tali ſorte d' affari alla deciſione eſcluſiva de' loro Tribunali, e delle loro Leggi. Siccome la Sovranità, e l'indipendenza che loro competono egualmente, fan che tutti godano de' medeſimi diritti, e delle medeſime prerogative; così nulla vi ſarebbe a ridire, qualora gli Stati Neutrali commetteſſero dal canto loro a' loro proprj Tribunali l' eſame delle lagnanze de' loro Sudditi, ſenz' avere alcun riguardo per le ſentenze date da' Tribunali di Giuſtizia o d' Ammiragliato degli Stati Belligeranti. Ma allora la Legislazione de' primi eſſendo favorevole a' proprj Sudditi, le ſentenze pronunziate non men dall' una che dall' altra parte ſempre egualmente incompetenti, non mancherebbero d' eſſer talvolta oppoſte, e per il più ſovvente almen diverſe; ciò produrrebbe delle lagnanze fralle Potenze medeſime, e terminerebbe forſe colle vie di fatto. Tali ſono i frutti degli Uſi ricevuti tra' Popoli allorchè ſono mal fondati, e male inteſi.

§. *VII.*
Obbiezione. Riſpoſta.

Tutto quel che ſi può dire a favore di quell' Uſo che noi crediamo aver provato eſſer contrario alle Leggi immutabili delle Nazioni, è che la Giurisprudenza che ſi eſercita in conſeguenza ſembra oggidì confermata, e ratificato così un tal Uſo dal conſentimento unanime, quantunque *tacito*, delle Potenze Marittime. " A che dunque, *diraſſi forſè*, combatter la competenza „ di codeſta Giurisdizione; giacchè i Governi moderni vi ſi „ accomodano, è che col loro ſilenzio medeſimo fan compren„ dere che vi ſi ſommettono reciprocamente? Un Uſo fondato „ ſul conſentimento de' Popoli diventa per eſſi una Legge, una „ Legge delle Nazioni; e le Nazioni Sovrane ſon pur Padrone „ di rinunziare a' loro Diritti, allorchè lo giudicano a pro„ poſito. „

Riſpon-

Riſpondo a bella prima, ch' *ella è ſempre una buona coſa il combatter gli errori*, ſpecialmente *quei che s' introducono nel Codice Univerſale delle Potenze Sovrane*, ſotto qualunque velo vi ſi naſcondano, ſia quello della Giuſtizia o della forza. Sono eſsi d' una troppo gran conſeguenza per l' Umanità, per dovergli traſcurare. D' altronde quello di cui qui ſi tratta, ſembra per preferenza proprio a diventare una ſorgente ineſauſta di lagnanze e conteſe fra i Sovrani, principalmente dappoichè il Commercio e la Navigazione ſon diventati gli Allievi favoriti di quaſi tutt' i Governi: Di modo che ſarebbe molto a deſiderarſi che i Padri de' Popoli rimediaſſero ad un abuſo, le di cui conſeguenze minaccian di continuo coloro che affidati ſonoſi alle lor cure, e che per mezzo di Trattati formali e conformi al Diritto Univerſale delle Genti conveniſſero ira di loro, della maniera di giudicare que' Baſtimenti Neutrali che arreſtati foſſero a cagion della violazione della Neutralità.

Non è ſtato già pruovato *che i Governi moderni e Neutrali s' accomodino* generalmente *alla Giuriſdizione* eſcluſiva e quaſi arbitraria, *che le Parti Belligeranti eſercitano ſu i loro Sudditi ed i loro Baſtimenti, nè che queſti Governi abbiano a tal riguardo oſſervato il ſilenzio.* Ben lungi da ciò, abbiamo al contrario veduto delle Potenze Neutrali diſputare ai Conſigli o Tribunali delle Preſe di quelle che ſono in Guerra, non ſolo la legittimità della loro procedura, e l'equità delle loro ſentenze; (perchè ciò ſi vede ogni giorno:) ma ben anche la competenza della loro Giuriſdizione.

Così nella diſputa che inſorſe fralle Corti di Londra, e di Berlino, durante l' ultima Guerra che precedè la ſeconda pace fatta in Aquiſgrana, intorno a molti Baſtimenti Pruſſiani arreſtati da' Corſari Ingleſi dall'anno 1745. fino al 1748., e ritenuti ne' Porti dell' Inghilterra, il Re di Pruſſia oggidì regnante contraſtò formalmente ai Tribunali Ingleſi il diritto di giudicar cotai Baſtimenti, e s' oppoſe fortemente alla loro competenza a tal riguardo; ſiccome appariſce dalle Dichiarazioni e Memorie che furono in ſomigliante affare preſentate dall' una, e dall' altra parte, e finalmente dall' *Eſpoſizione de' motivi che determinarono il Re di Pruſsia alla condotta che tenne allora verſo dell' Inghilterra* (*). Queſto Monarca fece di più: nominò de' Commeſ-

 ſarj

(*) Vedi *queſta ſpecie di Manifeſto o Memoria giuſtificativa, ſtampata all'Aja nel 1752., pag. 20. e 21.*

ſarj per eſaminar le accuſe de' ſuoi Sudditi ſecondo il Diritto delle Genti univerſalmente ricevuto, e queſti Commeſſarj giudicarono i detti Baſtimenti più favorevolmente che non lo erano ſtati di là dal Mare; in conſeguenza di che ſua Maeſtà Pruſſiana indennizzò i Proprietarj delle lor perdite co' capitali ipotecati ſulla Sleſia, e ch' ella avea promeſſo di rimborſare a' Sudditi della Gran Brettagna, in virtù de' Trattati di Pace di Breslavia e di Dreſda.

Queſto ſolo eſempio può baſtare fra molti altri che allegar ſi potrebbero; perch' egli pruova già ſufficientemente che il ſilenzio di tutt' i Governi moderni, toccante alla Giuriſdizione di cui ſi tratta, non è reale, nè *unanime* il preteſo conſentimento tacito di queſti medeſimi Governi. E quando mai lo foſſe? Codeſta unanimità non potrebbe giammai intenderſi che delle Potenze Europee. Le Nazioni che abitano o abiteranno le altre contrade della terra non ſaranno prive perciò di attenerſi a tal riguardo a quanto ſtabiliſce il Codice primitivo de' Popoli.

É vero *che un uſo fondato ſul conſentimento delle Nazioni, diventa*, in un certo ſenſo, *una Legge per queſte medeſime Nazioni;* purchè queſt' Uſo non ſia aſſolutamente ingiuſto in ſe medeſimo, nè contrario alle Convenzioni poſitive ed eſpreſſe de' riſpettivi lor Sovrani. Ma queſta Legge, ſe ella n' è una propriamente così detta, oltre all' avere un effetto molto limitato, è, e rimane ſempre eſtremamente *precaria.* Primieramente ella non riguarda, e riguardar non può che coloro che v' acconſentono, ſenza obbligare affatto gli altri Popoli; e nel rimanente ella partecipa della natura di tutte quelle che compongono il Diritto Municipale delle Genti.

Quelle regole che fan parte d' un tal Codice poſticcio delle Società Sovrane, e che non ſon fondate che ſopra un conſentimento tacito delle Nazioni, non ſono e non poſſono eſſere obbligatorie ſe non in quanto queſte Nazioni oſſervino il ſilenzio ſu di eſſe, e finchè non dichiarino di non voler più eſſere tenute ad uniformarviſi. La ſuppoſizione del conſentimento, o il conſentimento tacito de' Popoli fa da per ſe ſola naſcere i precetti del Diritto Municipale delle Genti; la dichiarazione eſpreſſa del contrario dal canto loro, annulla l' obbligazione che ſeco portavano: purchè uno Stato che con tal mezzo ſe ne libera, trovi ben fatto che gli altri Stati operino nella guiſa medeſima verſo di lui, non oſſervando più riguardo a lui codeſte Leggi precarie.

Così,

Così, per qualunque cosa mai dir si possa a favor de' costumi in tutta l'estensione della Giurisprudenza delle Nazioni indipendenti, subito che un Sovrano, il quale non abbia le mani legate da Trattati formali, dichiara espressamente ch' ei non intende più, che i suoi Sudditi o i loro Bastimenti presi in alto Mare, siano giudicati da' soli Tribunali delle Potenze Belligeranti, la Competenza di tai Tribunali diventa nulla relativamente a questi oggetti, per quanto mai sia antico l' Uso che la stabilisce: a condizione però che un tal Sovrano convenga e non si dolga qualora le dette Potenze pratichino lo stesso verso di lui, relativamente a' suoi Consigli delle Prese, e Tribunali di Giustizia o d' Ammiragliato, allorchè sarà Belligerante.

Le Nazioni Sovrane son senza dubbio Padrone di rinunziare a' loro Diritti; e per conseguenza gli Stati Neutrali possono accordare a' Belligeranti, se lo giudicano a proposito, quello di giudicare i loro Bastimenti, di qualunque maniera, e per qualunque oggetto trovinsi essi sequestrati. Ma egli è ben diverso l' ottener da qualcheduno la cessione d' uno de' suoi Diritti, dal pretendere che un tal Diritto ci appartenga già in virtù d' un semplice Uso.

Ben si comprende che noi non combattiamo la competenza de' Tribunali di quelle Potenze Belligeranti che fanno giudicar le Prese Neutrali delle quali si tratta, in virtù de' Trattati. Se uno Stato Neutrale ne ha ceduto il Diritto con una espressa Convenzione ad un Popolo Belligerante, i Tribunali di questo diventano sicuramente Competenti. Il Diritto *Convenzionale* delle Genti conferma talvolta le massime che a bella prima appartenevano a quello che noi chiamiamo Municipale; talvolta deroga ben anche alle Determinazioni del Diritto *Universale* delle Genti, modificandole. Ma siccome non esistono Convenzioni espresse che sian della suddetta natura, o se esistono, non riguardano che alcuni Stati in particolare, così tutta questa obbiezione non forma tutto al più che una eccezione senza indebolire affatto il fondo del nostro sentimento. È regola altrettanto incontrastabile quanto generalmente ricevuta, *che gli articoli de' Trattati*, come altresì quei di tutt' i Contratti, *non obbligano se non le Parti Contrattanti*.

CAPI-

CAPITOLO II.

CONTINUAZIONE DELLE RICERCHE SUL GIUDICE COMPETENTE DELLE PRESE NEUTRALI, SECONDO I PRINCIPJ DEL DIRITTO UNIVERSALE DELLE GENTI.

SOMMARIO

§. I. Del Giudice competente delle Preſe Neutrali in generale. §. II. Difficoltà. Mezzo di toglierla. §. III. Vantaggi della Giurisdizione progettata. §. IV. Oſſervazione. §. V. Quali ſono i Giudici competenti delle Preſe Neutrali, condotte ne' loro proprj Porti? §. VI. A chi ſpetta il giudicare i Baſtimenti Neutrali, condotti ne' porti de' Prenditori? §. VII. Del Giudice competente d' una Preſa Neutrale, condotta in un porto appartenente al Nemico del Prenditore. §. VIII. Chi è il Giudice competente delle Preſe Neutrali condotte in un porto appartenente ad una terza Potenza, egualmente Neutrale. §. IX. Rifleſſioni ſul contenuto del paragrafo antecedente.

§. I.

Del Giudice competente delle Preſe Neutrali in generale.

TUtto il Mondo converrà che quando due Stati an tra di loro qualche conteſa, non può alcuna delle due Parti appellarſene alle leggi civili dell' altra; perchè vicendevolmente una non riconoſce quelle dell' altra. Queſti affari ſi trattano, e debbono trattarſi unicamente per via di negoziazione, e da Corte a Corte. Sono eſſi ſempre diſcuſſi ſecondo i principj del Diritto Univerſale o Convenzionale delle Genti; e finalmente non ſi decidono, condiſcendendovi entrambe le Potenze litiganti, ſe non con un accomodo conforme al detto Diritto, o con alcuni temperamenti fondati ſu queſti due Codici obbligatorj delle ſocietà ſovrane.

Codeſta eſpoſizione della procedura uſitata in ſomigliante caſo, racchiude una maſſima che fa baſtantemente conoſcere di qual maniera fa d' uopo in generale giudicare i Baſtimenti delle Nazioni amiche, ſequeſtrati come contravventori ai Doveri della Neu-

Digitized by Google

Neutralità. Il capo d' accuſa che contro loro ſi forma, non eſſendo dell' iſpezione di alcuna privata legislazione, la deciſione non può farſene da alcuna Potenza in particolare. Fa di meſtieri che l' affare ſia trattato miniſterialmente; che i Governi intereſſati, guidati dalla buona fede facciano unitamente diſcuter la queſtione: e che di comune accordo la decidano, prendendo per baſe del loro giudizio il tenore de' Trattati, ed in mancanza di queſti, la Legge Univerſale delle Nazioni.

Mediante una tal procedura ſi diſſipano tutte quelle difficoltà ed incompetenze che abbiamo chiaramente eſpoſte nel Capitolo precedente; il ſoſpetto di parzialità non può più avere alcun luogo; e le continue diſſenſioni e conteſe che inſorgono in gran numero toccante al ſequeſtro delle Preſe Neutrali, e che minacciano il ripoſo de' Popoli, trovanſi la maggior parte, per così dire, reciſe fin dalle radici.

§. II.
Difficoltà. Mezzo di toglierla.

Quel che ci ſi potrebbe opporre di più eſſenziale, è *la lunghezza d' una tal procedura.* „ I due centri della Negoziazio-
„ ne, *diraſſi*, eſſendo ordinariamente molto lontani l' un dall'
„ altro, la partenza ed il ritorno delle lettere, e l' arrivo delle
„ doglianze e delle difeſe richiederebbero un tempo conſiderevo-
„ le, il che portando alla lunga il proceſſo, ritarderebbe il rilaſcio
„ de' Baſtimenti ſe foſſero innocenti, e la dichiarazione di buona
„ preſa, a profitto de' Prenditori, ſe foſſero eſſi colpevoli. Or
„ l'una e l'altra di queſte coſe eſſendo egualmente ſvantaggioſe
„ alle due Parti, la Giuriſdizione progettata ſembra troppo po-
„ co convenevole, perch' ella debba eſſer gradita.

Non v' è nulla di più facile quanto il rimediare ad un tale inconveniente, la di cui propoſizione medeſima non può eſſer conſiderata ſe non come un ſotterfugio. Per prevenirlo, le Potenze Neutrali non hanno che a commettere a' loro Miniſtri accreditati preſſo di quelle che ſon Belligeranti, ovvero, il che ſarebbe anche più eſpediente, a' loro Conſoli reſidenti ne' varj porti di queſte, di giudicar le Preſe fatte alle riſpettive loro Nazioni, unitamente a' Commeſſarj nominati pel medeſimo effetto da' Sovrani de' Prenditori, o da quei de' luoghi dove la Preſa è ſtata condotta.

Se

Se si dubitasse dell'intelligenza di tai Ministri o di tai Consoli in questa parte, sebben fossero provveduti di ampie istruzioni e di plenipotenze necessarie, si potrebbero loro aggiugnere col consenso del Sovrano de' luoghi, delle persone piene di probità e cognizione in tutto quel che concerne le Leggi delle Nazioni, ed i Trattati delle Potenze moderne: mediante ciò si preverrebbe ogni ulteriore contestazione intorno ai giudizj fatti dal Tribunale combinato, dando quella consistenza e solidità, che richieggonsi ad una tale Giurisdizione, la quale per esser nuova non lascerebbe perciò d'esser giusta, saggia, e benefica.

§. III.
Vantaggi della Giurisdizione progettata.

Così si scorge chiaramente che col mezzo dell'indicato espediente, la Giurisdizione progettata, ben lungi dal meritare il rimprovero della lentezza, sarebbe anzi molto pronta: In guisa ch'ella avrebbe due gran vantaggi su di quella che attualmente si esercita relativamente alle Prese Neutrali. Quest'ultima non sembra introdotta, e non è autorizzata che da un semplice costume, e solamente una gran Potenza marittima può trovarvi il suo conto, quantunque a costo della Giustizia: La prima in vece, perfettamente esente da tai difetti, sarebbe non solo competente, ma avrebbe eziandio il vantaggio della prontezza.

Il grande articolo che a bella prima parla a suo favore, è la *Competenza*; senza la quale ogni Giustizia, per bella che ne sia d'altronde l'amministrazione, rimane sempre viziosa. Noi vi aggiugniamo la *Prontezza*. Non già che noi reputiamo migliore quel Giudizio che sia il più pronto. Si tratta meno d'aver giudicato prestamente, che d'aver ben giudicato. Ma perchè, essendo d'altronde eguali tutte le cose, la Giustizia prontamente amministrata è senza dubbio da preferirsi a quella che va alla lunga, e rovina le Parti di spese prima che l'affare sia terminato. I cavilli del Foro, istrumenti orribili per render eterne le cause, non avrebbero buon giuoco al cospetto d'un Tribunale simile a quello che proponiamo. Le sottigliezze e contraddizioni delle Leggi Civili che gli alimentano, non potrebbero avere affatto luogo dinanzi a Giudici che non prenderebbero per base delle loro Sentenze se non le leggi dell'umanità, ed il tenore de' Trattati, ed una parte de' quali per lo meno sarebbe di continuo interessata a veder finita la contestazione.

La

La celerità d'una tal procedura farebbe tanto più vantaggiosa, perchè i processi delle Prese Marittime esigono una più pronta decisione che molti altri. I loro carichi essendo spesso soggetti a deteriorare, il valore se ne trova talvolta ridotto al quarto allorchè finalmente dopo molte dilazioni il Giudice decide del loro destino; ciò ch'è egualmente contrario agl' interessi dell' Attore, e del Reo. Perchè se il Bastimento viene assoluto, i guasti cagionati dalla detenzione aumentano considerabilmente le spese dell' indennizzazione dovuta allora al Proprietario, ed il di cui rimborso porrebbe facilmente così diventar rovinoso pel Prenditore; egualmente che nel caso che la confiscazione abbia luogo, la detta diminuzione del Vascello o del suo carico, fa ribassare di molto i profitti del Prenditore, il che rallenta assai lo spirito d'andare in corso; spirito che lo stato Belligerante è molto interessato a fomentare, ma che non si avvalora se non colla speranza del guadagno. I Particolari di rado son d'umore di correre i rischi degli armamenti, se non veggono il successo delle loro imprese accompagnato da un benefizio proporzionato.

Del rimanente la lentezza della procedura è precisamente una delle prime doglianze de' Neutrali contro i Tribunali che sono attualmente in voga per giudicar le Prese. Tutto il Pubblico istruito fa quante volte si sono lagnati della lunghezza de' processi intentati a' loro Bastimenti; e quante volte i Tribunali degli Ammiragliati de' Belligeranti non an deciso del destino di cotai Bastimenti se non dopo alcune procedure di due o tre anni.

§. *IV.*

Osservazione.

Prima di stabilire più minutamente quali sono i Giudici Competenti de' Bastimenti Neutrali arrestati dalle Navi armate degli Stati che sono in guerra, egli è essenziale d'osservare: Che quei possono esser condotti da quelli; 1. *In un porto del Dominio del Sovrano de' primi;* 2. *Ne' proprj porti degli ultimi;* 3. *Ne' luoghi appartenenti a' Nemici; e finalmente* 4. *ne' luoghi che dipendono da un' altra Potenza Neutrale.*

Codesta diversità di luoghi, dove i Vascelli da Guerra o Armatori possono condurre le loro Prese, esige dal canto nostro la maggiore attenzione, e ci servirà di guida in quel che ci rimane a dire per dilucidar questa materia non meno delicata, che interessante.

Digitized by Google

§. V.
Quali ſono i Giudici Competenti delle Preſe Neutrali condotte ne' loro proprj Porti?

Si comprende facilmente che un Baſtimento Belligerante non condurrà che ſuo malgrado una Preſa Neutrale in un porto del Dominio del di lei Sovrano. Ei non potrà ſperarvi alcun favore. Pure ſe alcune forti ragioni vel determinaſſero, ſiccome talvolta accade, ſi tratta di ſapere: *Quale ſarebbe allora il Giudice Competente della Preſa?*

La riſpoſta è altrettanto ſemplice, quanto incontraſtabile. La preſa trovandoſi allora a fronte del ſuo legittimo Sovrano, e per conſeguenza del ſuo Giudice naturale; tocca ſenza dubbio al Sovrano de' luoghi il giudicarla. Non v'è ragione che vi ſi opponga; ed il Prenditore non potrà diſpenſarſi dal litigare dinanzi alla Giuriſdizione ſtabilita nel porto: Se però col conſentimento del Sovrano Neutrale non amaſſe egli piuttoſto di deſiſtere dalla ſua azione, e rimettere i ſuoi intereſſi fralle mani del proprio ſuo Sovrano. Ma in queſto caſo eziandìo appartiene ſempre al primo il far eſaminare la condotta de' ſuoi Sudditi ſulle doglianze dell' ultimo, e far dare una convenevole ſoddisfazione all' Attore, qualora trovinſi eſſe fondate. Perchè del rimanente, non ſolo la Preſa, ma ben anche il Prenditore ſono giudicabili dinanzi al Sovrano de' luoghi; potendo reputarſi che ſiaſi quello ſommeſſo alla ſua Giuriſdizione coll' entrare *volontariamente* in uno de' ſuoi Porti.

§. VI.
A chi ſpetta il giudicare i Baſtimenti Neutrali condotti ne' porti de' Prenditori?

Queſt' articolo domanderebbe una minuta diſcuſſione, ſe non aveſſimo già riſpoſto alla queſtione con tutto quel che contiene il primo paragrafo. Non per altro che per procurare una Giuriſdizione competente alle Preſe Neutrali detenute ne' porti della Potenza Sequeſtrante, abbiamo propoſto lo ſtabilimento d' un Tribunale combinato in eſſi, come l'unico mezzo per togliere il grande oſtacolo dell' incompetenza.

Non evvi che un tal Tribunale, o una tal Delegazione compoſta di Giudici nominati dal Sovrano de' luoghi, e di Conſoli o Conſiglieri accreditati dal Sovrano Neutrale, la quale poſſa de-

cider

cider competentemente della condotta de' Baſtimenti appartenenti ai Sudditi di queſt' ultimo, e condotti *a forza* ne' porti del primo: Suppoſto che non ſi voglian trattar miniſterialmente tutti codeſti affari, e che ſi ricuſi di decidergli per la via della negoziazione, come quella che per ſua natura cagionerebbe immancabilmente delle dilazioni onoroſe ad entrambe le parti.

Non ci rimane da aggiugnere a quanto abbiam detto ſu tal ſoggetto, ſe non il voto ſincero che l' Umanità e la Giuſtizia ci fan fare, cioè, che piaccia a' Padri de' Popoli di reprimere gli abuſi che ſi ſono introdotti in queſta parte dell' eſercizio del lor ſupremo potere, e che tutte le Nazioni Marittime convengano fra di loro de' mezzi proprj per allontanare in tempo di Guerra l' ingiuſtizia e l' oppreſsione degl' innocenti dalla loro condotta, e da' loro Tribunali. Ben preſto ſe ne preſenterà una bella occaſione. Tutti coloro che s' intereſſano per la felicità dell' umana ſpecie, tutti gli uomini che ſon degni d' eſſer tali deſiderano il ritorno della pace. La debolezza ovvero il rifinimento delle Parti ſembra altresì che ce la prometta. Le conſeguenze della morte veriſimilmente molto proſsima, del Re di Spagna, parve un tempo che poteſſero arretrarla, col render la Guerra anche più generale: Ma le diſpoſizioni preſe dalle Corti di Verſaglies, di Napoli e di Torino ci preſervano da un tal timore. Il futuro Congreſſo ſomminiſtrerà la più bella occaſione di terminare e prevenire con un Trattato di Navigazione fra tutte le Potenze Marittime, le diſpute che inceſſantemente inſorgono riguardo alle Preſe Neutrali, e ſopra tutto riguardo al loro Giudizio.

§. *VII.*

Del Giudice Competente d' una Preſa Neutrale, condotta in un porto appartenente al Nemico del Prenditore.

Solamente i caſi particolari, e le ultime eſtremità poſſono impegnare un Vaſcello Belligerante a rilaſciar ne' porti del ſuo Nemico, o a condurvi la ſua Preſa. Nulladimeno può egli trovarſi in sì cattive circoſtanze, che biſognerà bene che vi ſi riſolva anche ſuo malgrado. Non v' è coſa che reſiſta alla neceſsità, e che non ſi faccia per isfuggire una ſicura morte. Gli uomini la reputeranno ſempre come il più grande e l' ultimo de' mali.

Così un Vascello disalberato o sdruscito, che faccia tant' acqua che impossibil si renda il rimediarvi, spinto verso le costiere dalla violenza de' venti o da una fiera tempesta, stretto da imminenti ed inevitabili pericoli sul mare, o ridotto finalmente a combattere col terribil flagello della fame, amerà piuttosto di cercar la sua salvezza abbandonandosi a' Nemici, che di perir miserabilmente senza gloria e senza utile. Ne abbiamo un recente esempio nel *Bellicoso*, Vascello da Guerra del Re di Francia, di sessantaquattro pezzi di Cannone, il quale ritornando dal Canadà verso la fine dell' ultima campagna, fu costretto dalla fame a rilasciare dinanzi a Bristol, e darsi in potere degl' Inglesi.

Si decide facilmente del destino d' un tal Vascello. Egli è senza dubbio di buona presa. Ma si domanda: *Se un tal Vascello* avendo fatto una Presa Neutrale dalla quale non abbia avuto il tempo di ritirar la sua gente, *entra con essa in un porto Nemico, a chi spetta allora il giudicar codesta Presa, in quanto ch' ella è tale?*

Noi rispondiamo: A niuno. Ogni procedura cade a suo riguardo; perchè non v' è più veruno che abbia alcuna pretensione su di essa. Non già il Prenditore, il quale non essendo neppur padrone di se medesimo non può più divenire Attore, o fare alcuno acquisto: Nemmeno il Sovrano de' luoghi; perchè non ha doglianza alcuna contro d' una tal Presa. È vero ch' era ella al suo arrivo in potere del Nemico; ma era semplicemente sequestrata e non condannata: Per conseguenza il Sovrano de' luoghi non può impadronirsene come d' un accessorio della Presa principale, o come d' una proprietà del Vascello Nemico. Dunque egli non dee far altro, che render prontamente la libertà ad un Bastimento de' suoi Amici, di cui non ha ragione alcuna di dolersi.

La cosa debb' esser così, di qualunque maniera si consideri il caso. Il Bastimento Neutrale è stato preso da un Vascello Belligerante sul sospetto che abbia infranto le Leggi della Neutralità con pregiudizio della Patria del Sequestrante. Questo sospetto è fondato, o nò; cioè la Presa è innocente, o è colpevole, riguardo al Prenditore o al di lui Sovrano. Se ella è *innocente*; subito si comprende che dee esser rilasciata: Non essendovi nulla di più giusto che il render la libertà ad un Bastimento Amico detenuto ingiustamente da' nostri Avversarj; subito che codesti.

ſti Avverſarj cadono in poter noſtro colla lor preda. Se all' incontro ella è *colpevole* verſo del Prenditore, v' è una ragion di più per rilaſciarlo al più preſto, come quello ch' è un Baſtimento eccellentemente Amico, avendo voluto nuocere agli affari de' noſtri Nemici, e renderci per conſeguenza un ſervigio.

Non ſolo la Giuſtizia, ma eziandío la riconoſcenza debbono impegnare il Sovrano che ſi è reſo Padrone del Prenditore e della ſua Cattura, a tener queſta condotta. Egli dovrebbe anche, ſe voleſſe far bene, ricompenſare un tal Baſtimento. S' acquiſterebbe con ciò la benevolenza de' Neutrali, ed i ſuoi intereſsi vi troverebbero ſempre del vantaggio o in una guiſa o nell' altra. Dovendo dunque una tal Preſa eſſer poſta in libertà nell' uno come nell' altro caſo; ne ſiegue: che a ſuo riguardo non evvi alcun proceſſo a farſi; non v' è biſogno di Giudice; e che per conſeguenza non può trattarſi della Competenza de' Tribunali relativamente ad un Sequeſtro di tal natura.

§. *VIII.*

Chi è il Giudice Competente delle Preſe Neutrali, condotte in un porto appartenente ad una terza Potenza egualmente Neutrale?

Queſta queſtione ſembra a bella prima delicata e difficile a riſolverſi. Pure ſe ne verrà facilmente a capo; purchè ſi prendano per guida la preciſione, la ſemplicità, e la buona fede. Sotto queſti auſpicj tutte le materie del Diritto delle Genti diventano luminoſe.

Una Preſa Neutrale, condotta in un porto d' un' altra Potenza Neutrale, è ſtata fatta o *ſulle coſtiere degli Stati di queſta, o altrove. Se il Sequeſtro ha avuto luogo ſu tali coſtiere*, ſi tratta di ſapere: Se la Sovranità della detta Potenza, e per conſeguenza la ſua Neutralità ne ſiano ſtate leſe? Ovvero, ciocch' è lo ſteſſo, ſe queſt' atto d' oſtilità ſi è commeſſo in un luogo che può eſſer reputato dipendere dal ſuo Dominio? Queſta è una queſtione preliminare, la di cui deciſione anteriore importa molto; ella dee farſi per mezzo della Negoziazione fralle tre Corti intereſſate.

Qualora dopo un maturo eſame ſi trovaſſe che il Vaſcello Belligerante ſiaſi effettivamente impadronito del Baſtimento Neutrale in un luogo la di cui Sovranità per confeſſione delle Parti appar-

appartiene, o può reputarsi che appartenga allo Stato, nel di cui porto il Prenditore ha condotto la sua Presa; il Sovrano di cedetto Stato o di questo porto dee immediatamente farla rilasciare come una Cattura fatta illegittimamente, e per conseguenza nulla e di niun valore, relativamente al trasferirne la proprietà ovvero la possessione.

Fondato su questi principj il Governo di Spagna dichiarò illegittima, due anni sono, la Presa del *Duca di Penthiévre*, Vascello della Compagnia Francese delle Indie, arrestato dal Corsaro Inglese *il Bristol*, e condotto in Cadice. Dopo una Negoziazione di più mesi fralle Corti di Versaglies, di Madrid, e di Londra, la seconda di queste tre Corti fè porre in libertà il detto Vascello, come quello ch' era stato preso in un luogo, la di cui Sovranità appartiene a Sua Maestà Cattolica.

Tuttociò non soffre alcuna difficoltà. Ma si domanda: Chi è mai il Giudice Competente d' un Bastimento Neutrale condotto in un altro Porto Neutrale, quando il Sequestro non viene contrastato relativamente al luogo in cui è stato fatto? Che val quanto dire, allorchè un tal Bastimento è stato preso in tutt' *altro luogo* che sulle costiere dello Stato Neutrale, nel di cui Porto vien condotto.

Per rispondere debitamente a codesta questione, è necessario il distinguere fra un Vascello Belligerante che rilascia semplicemente in un Porto Neutrale colla sua Presa affin d' aspettarvi il vento o alcuni momenti favorevoli per ritornarsene ne' suoi propj Porti, senza correre il rischio che gli si tolga la Preda; ad un Vascello Nemico che conduce la sua Cattura in un Porto Neutrale per ivi venderla. Nel primo caso non si tratta di giudicar la presa. Il Sovrano del Porto non si cura se sia buona o illegittima. Per conseguenza questo caso non riguarda la nostra questione.

La cosa poi è diversa nel secondo caso. Il Prenditore non potendo vendere o far comprare la sua Presa, senza che prima gliene sia aggiudicata la proprietà, quand' anch' ella fosse stata fatta a' suoi Nemici, e condotta ne' Porti del suo proprio Sovrano; ne siegue: che a più forte ragione una tale aggiudicazione dee precedere la vendita d' un Bastimento Neutrale che si trova condotto in un altro Porto egualmente Neutrale. Ma a chi mai appartiene il farla? Al Sovrano de' luoghi non già, perchè non può farsi Giudice d' un delitto, o d' un' azione molto contestabile

in

in se medesimacommessa da Nazioni straniere, e per maggiore ostacolo, fuori della sfera del suo Dominio: Neppure esclusivamente a' Consoli della Nazione del Sequestrante, e di quella del Sequestrato; perchè tanto l' uno quanto l' altro diventerebbe Giudice nella sua propria Causa; il che distrugge assolutamente la Competenza.

Non v' è dunque altro mezzo in generale, per giudicar tali sorte di Prese, *se assolutamente fa d' uopo che siano giudicate*, che il nominare una Delegazione composta d' un Commessario autorizzato a tal effetto dal Sovrano de' luoghi, e de' due Consoli delle Nazioni interessate. Questi Giudici o Arbitri non formerebbero che tre voti, due de' quali bastar dovrebbero per la Sentenza, o per assolvere o per condannar la Presa. Un tal espediente sembra tanto più convenevole, quanto che col mezzo d' un tal metodo le tre Parti interessate parteciperebbero egualmente della Giurisdizione; il che ne allontanerebbe il difetto dell' incompetenza.

Se la Sentenza fosse pronunziata d' un comune accordo, sarebbe senza dubbio della maggior forza; e lo stesso sarebbe se fosse formata su i voti unanimi de' due Consoli: Ma se all' incontro il Console della Nazione Neutrale, o quello della Nazione Belligerante desse per sospetta la Sentenza, sarebbero sempre in libertà le loro Corti rispettive di far esaminar di nuovo l' affare da' loro Ministri residenti nell' una o nell' altra di esse, e terminarlo per via di Negoziazione; se però entrambe queste Corti non siano concorse direttamente, e con una particolar Convenzione, allo stabilimento della Commessione, o che amino piuttosto d' acquetarsi a quanto è stato deciso.

§. IX.
Riflessioni sul contenuto del precedente paragrafo.

Molte osservazioni ci sembran necessarie per dilucidare quel che abbiamo testè avanzato.

I. Abbiamo detto che un Sovrano Neutrale non è esclusivamente Giudice Competente delle Prese Neutrali e straniere condotte da' Vascelli Belligeranti ne' suoi Stati; ed alle già addotte ragioni si può aggiugnere, che tanto gli Attori quanto i Rei essendo stranieri, tanto meno potrà egli assoggettargli alla sua Giurisdi-

zione:

zione privativa, perchè le Nazioni eſtere an comunemente i loro Conſoli autorizzati a prender cognizione delle loro differenze.

Frattanto ciò non impediſce che un tal Sovrano non abbia ſempre un gran diritto di partecipare della Giuriſdizione che s' eſercita ne' ſuoi Stati; a men che non v' abbia poſitivamente rinunziaro. Oltre la Sovranità de' luoghi che ad eſſo lui appartiene, il di cui ſicuro appanaggio è la Giuriſdizione di queſti, i Vaſcelli Belligeranti allorchè conducono le loro Preſe ne' ſuoi Stati, vengon reputati ſommetterſi alla ſua Giuriſdizione. É vero che non ſi può dir lo ſteſſo delle Preſe, poich' elleno vi ſono ſtate condotte loro malgrado: ma codeſta oſſervazione non laſcia perciò d' eſſer ſufficiente a pruovare, che i Prenditori ſono obbligati a riconoſcer la concorrenza del Sovrano de' luoghi ai giudizj che pronunziar ſi debbono ſulle Preſe Neurrali delle quali ſi tratta.

II. Quantunque i Conſoli poſſano prender cognizione delle differenze che inſorgono fra' Parricolari delle riſpettive loro Nazioni, ciaſcuno cioè pe' ſuoi Nazionali, ed in quanto che vi ſono autorizzati da' Trattati fatti da' loro Sovrani con quello del Paeſe dov' eſsi riſiedono: Pure quei delle Nazioni Neurrali non poſſono pretendere al giudizio eſcluſivo delle Preſe Neutrali, quantunque ſiano eſſe delle loro Nazioni; perchè gli Attori nel Proceſſo ſon ſempre Sudditi d' un' altra Potenza, e che la Giuriſdizione conſolare di tal ſorta, anche la più ampia che noi conoſciamo, non ſi eſtende giammai oltre i Nazionali del Conſole. Ma del rimanente, appunto perchè cotai Conſoli ſon fino ad un certo ſegno i Giudici ordinarj de' loro Nazionali, abbiam creduto neceſſario che partecipino de' Giudizj delle Preſe Neutrali fatte da' o contro i Sudditi de' loro Sovrani.

III. La diverſità de' pareri ſulla natura ed origine del Diritto che hanno i Conſoli di giudicare i loro Nazionali, è già conoſciuta. Tutto il Mondo conviene che un tal Diritto non può eſercitarſi, nè aver luogo che col conſentimento del padrone de' luoghi: Ma tuttavia evvi diſputa ſulla maniera con cui naſce, ovvero ſu quella con cui ſi preſta un tal conſentimento.

Taluni pretendono che il detto Diritto non è che l' effetto d' un traſporto di Giuriſdizione, mediante il quale il Sovrano del porto o del territorio ne traſferiſce una parte della ſua al Conſole ſtraniero, rendendolo depoſitario di quella porzione del ſuo potere eſecutivo, la quale concerne al giudizio de' Compatriotti o de' Nazionali di eſſo Conſole, in tutta l' eſtenſione del

ſuo

ſuo Conſolato: In guiſa che, ſeguendo queſta deduzione, la Giurisdizione conſolare deriverebbe dal Sovrano de' luoghi, e non da quello del Conſole. Altri all' incontro ſon di ſentimento che il Sovrano dello Stato in cui riſiedono i Conſoli, non fa altra coſa, allorchè dà il ſuo conſentimento, ſe non toglier così l' impotenza di queſti Magiſtrati d' eſercitare alcuna Giurisdizione in un paeſe ſtraniero, e che tolta una volta codeſta impotenza, il Sovrano de' luoghi vien reputato ſpogliato del ſuo potere a favor della Potenza che invia, nomina, o accredita il Conſole: D' onde naſce che il diritto che coſtui ha di giudicare, deriva direttamente dal ſuo proprio Padrone.

Tutta codeſta controverſia è piuttoſto curioſa, che intereſſante o utile. Ella ſarebbe forſe facile a deciderſi a prò della ſeconda opinione, ſe ſi rifletteſſe che i Conſoli prendono per baſe delle loro ſentenze le Leggi ed Ordinanze de' rispettivi loro Sovrani, e non già quelle del Padrone de' luoghi. Ma qualunque ſia il fondamento della Giuriſdizione conſolare, naſca ella nel paeſe, o venga d' altronde, baſta che ſia indipendente dal Sovrano dello Stato ov' ella ſi eſercita, per autorizzar que' Magiſtrati eſtraordinarj che ne ſon provveduti, a concorrere efficacemente nella maniera ſuddetta al giudizio delle Preſe Neutrali delle quali ſi tratta.

IV. Oltre le ragioni quì di ſopra addotte, le quali autorizzano un Sovrano Neutrale a partecipar della Giuriſdizione, allorchè ſi tratta di giudicare una Preſa Neutrale condotta ne' ſuoi Porti da' Belligeranti, evvi eziandío un caſo che accreſce conſiderabilmente la ſua competenza.

Accade talvolta che i Sudditi dello Stato Neutrale ove ſi conduce la Preſa, ſi trovano intereſſati nel Baſtimento o pure nel ſuo carico, e che in conſeguenza reclamano contro la legittimità di eſſa: ciò dà al lor Sovrano il diritto, ed è anche ſuo dovere, di prender cognizione dell' affare, e far eſaminare la validità del Sequeſtro. La protezione di cui è debitore a' ſuoi Popoli, eſige ciò da lui. Ella non gli permette di ſoffrire che altri s' impadroniſca ingiuſtamente del bene di coloro che ſono a lui ſottopoſti, nè che ſi traſporti fuori de' ſuoi Stati; a meno però che non ſe ne abbia il diritto di farlo. Almeno ſu queſto articolo è d' uopo che il Prenditore ſi giuſtifichi al coſpetto del Sovrano del Porto Neutrale prima che parta colla ſua Preſa. Senza di ciò gli abitanti del paeſe ſarebbero privi in ſeno alla lor

patria di quella giuſtizia che reclamano, e ſi troverebbero nella dura neceſsità d' andare a ſollecitarla con grave diſpendio, e ſoventi volte ſenz' alcun ſucceſſo, in lontani paeſi, e fra Popoli ſtranieri.

V. Del rimanente, ad eccezione di queſt' ultimo caſo, noi ci atteniamo a quanto più di ſopra abbiam detto. Sembra che non vi ſia altro mezzo per giudicar competentemente in un Porto Neutrale, le Preſe fatte ad un' altra Nazione egualmente Neutrale, ſe non che il nominare una Commeſſione, o ſia Tribunale ſimile a quello che abbiam propoſto, *ſe aſſolutamente fa di meſtieri che ivi ſian tali Preſe giudicate.* Perchè d' altronde noi accordiam volentieri che il più ſaggio partito che prender potrebbe il Sovrano del Porto, ſarebbe quello di non mai permettere che i Belligeranti vendeſſero in eſſo delle Preſe di tal fatta, mà d' obbligargli a rilaſciarle, o pure a condurle altrove. Mediante una tal proibizione non ſi tratterebbe di giudicarle, ed il Sovrano eviterebbe così molte conteſtazioni talvolta altrettanto ſcabroſe, che pericoloſe

CAPITOLO III.

RIFLESSIONI SUL PROCESSO DELLE PRESE NEUTRALI.

SOMMARIO

§. *I. Introduzione.* §. *II. Su di che mai debbanſi giudicar le Preſe Neutrali.* §. *III. Se una Preſa Neutrale poſſa far venire de' documenti giuſtificativi dopo il Sequeſtro?* §. *IV. Di che coſa decidano aſſolutamente i Documenti trovati a bordo della Preſa.* §. *V. Dopo, o ſecondo qual coſa debbano eſſer giudicate le Preſe Neutrali.* §. *VI. A chi ſpetta il pruovare la legittimità d' una Preſa.*

§. I.
Introduzione.

DOpo aver tenuto le tracce de' Baſtimenti Neutrali dal principio della loro Navigazione fino al loro Sequeſtro, e da queſto fino a' loro Giudici ci rimane qualche coſa a dire ſul loro Proceſſo.

Non è noſtro diſegno l' entrare in tutte le minuzie di queſt' operazione giuridica. La natura di queſt' opera nol permette; e d' altronde la materia non è neppure del noſtro propoſito. Un ſomigliante oggetto trattato alla lunga, richiederebbe maggior tempo ed eſtenſione di quella che al preſente poſſiamo dargli; del rimanente tutto quel che oltrepaſſa i limiti del Diritto delle genti più non ci riguarda. Ci contenteremo dunque di toccar ſemplicemente alcuni punti principali, o articoli eſſenziali del Proceſſo delle Preſe Neutrali.

§. II.
Su di che mai debbanſi giudicar le Preſe Neutrali.

L' Articolo che riguarda la queſtione; *Su di che debbanſi giudicar le Preſe Neutrali?* è ſenza dubbio nel numero di eſſi.

Se foſſe d' uopo riſolvere codeſta queſtione in conſeguenza di quel che ſi è cominciato a porre in uſo da qualche tempo,

biſognerebbe dire: che poſſono e debbon giudicarſi le Preſe Neutrali ſu i ſoſpetti, gl' indizj, ed anche talvolta ſulle ſemplici pretenſioni degli Armatori; perchè ſi ſon vedute a' dì noſtri delle ſentenze condannatorie date con tutta la gravità, le ragioni addotte delle quali erano di tal ſorta, e non valeano nulla di più. Ma chi mai non vede che ſentenze motivate in tal guiſa, non avrebbero mai veduto la luce ſe coloro che le hanno pronunziate, non foſſero ſtati e Giudici e Parti nel tempo medeſimo? Io correrei il riſico d' offender l' intelligenza de' miei leggitori, ſe intraprendeſſi di dimoſtrarne l' ingiuſtizia e la frivolità.

Le Preſe debbono eſſer giudicate:

1. *Su i documenti trovati al loro bordo, e ſulle loro carte, e*

2. *Sulla loro condotta*: Perchè ſebbene i Documenti del Baſtimento formino i principali documenti del Proceſſo, pure in vano pruoverebbero la Neutralità effettiva d' un Baſtimento, ſe le azioni del ſuo Comandante, e dell' Equipaggio le ſmentiſſero chiaramente.

Così, ſe tutte le ſcritture d' una Preſa Neutrale foſſero in regola, ma ch' ella foſſe ſtata ſequeſtrata nel mentre trovavaſi occupata a portar de' viveri o delle munizioni da guerra ad una Piazza aſſediata, o ad aſſiſtere altrimenti e ſenza forza, il nemico nelle militari ſue operazioni, la ſua condotta la condannerebbe; malgrado la regolarità delle ſue ſcritture. Da un altro lato, ſe una tal Preſa veniſſe ſemplicemente ſoſpettata d' avere infranto le leggi della Neutralità, ſenza che ſi poteſſero debitamente verificare i ſoſpetti, ma che i documenti trovati a bordo pruovaſſero il contrario, col conſtar chiaramente la ſua Neutralità reale; la regolarità di tai documenti l' aſſolverebbe, ad onta de' ſoſpetti che vi foſſero contro di eſſa, per quanto mai forti eſſi foſſero. Un Giudice equo non pronunzia, e non dee mai pronunziar ſu di quello che può ſapere eſtragiudizialmente; ma unicamente ſu quel ch'è ſtato ſufficientemente, e ben provato dall' Attore, o dal Reo nel proceſſo.

§. III.

Se una Preſa Neutrale poſſa far venire de' Documenti giuſtificativi dopo il ſequeſtro?

Le Preſe Neutrali debbono generalmente eſſer giudicate ſu i documenti trovati al loro bordo in tempo del ſequeſtro; e non già

già ſu que' che i loro Comandanti potrebbero far venire dappoi: A meno che queſti ultimi non mancaſſero per un effetto di violenza dal canto del nemico: per qualche ſventura, o per qualche diſaſtro ſtraordinario; e ſenza che vi foſſe colpa dalla parte del Capitano, o del Proprietario.

Par che tanto eſiga la neceſſità d' impedir la frode. Pure ſiccome in fatto d' amminiſtrazione di giuſtizia, non ſi dee mai nulla precipitare, e che d' altronde i Belligeranti ſono obbligati a trattar favorevolmente i Neutrali loro amici, fin tanto che ſia deciſo ch' eſſi nol ſono; non avvi nulla che impediſca che una Preſa Neutrale non poſſa produrre, o far venire, prima o durante il corſo del Proceſſo, de' Certificati o de' Documenti proprj a dilucidare o a difender la ſua cauſa; purchè però lo faccia in quel termine che da' Giudici le ſarà aſſegnato.

Le pruove di tal fatta, prodotte da una Preſa Neutrale, ſebben ſiano giunte dopo il ſuo ſequeſtro, o anche dopo l' incominciamento del ſuo Proceſſo, debbono ſenza dubbio eſſer valutate per quel che vagliono. Poſſono anche eſſer deciſive, ſe ſono concludenti, e che ſi trovi d' altronde la loro autenticità ſufficientemente verificata. Sarebbe una condotta viſibilmente ingiuſta, ſe un Giudice ricuſaſſe d' ammetter le pruove dell' innocenza d' un Reo, perchè queſte non foſſero ſtate trovate preſſo di lui allorchè fu arreſtato; o ſe un tal Giudice non l' aſſolveſſe pienamente ſu tali pruove, nel caſo che foſſero eſſe maggiori d' ogni eccezione, per la ſola ragione che l' accuſato le aveſſe fatte venire dopo la ſua detenzione. Lo ſteſſo avviene riguardo ad una Preſa Neutrale che dopo la ſua detenzione o dopo il ſuo Proceſſo ſi procuri i monumenti della regolarità della ſua Navigazione. Queſti monumenti quantunque non ſianſi trovati ſul bordo di eſſa in tempo del ſequeſtro, non laſciano d' eſſer buoni e valevoli.

É vero che i Giudizj delle Preſe, e ſpecialmente delle Neutrali, dovrebbero eſſer ſommarj; cioè prontamente pronunziati, ſenza che i Giudici s' arreſtaſſero alle ſottigliezze del Foro, o alle formalità inutili. La natura della coſa e l' oggetto d' una tal procedura vogliono aſſolutamente che ſe ne allontanino le dilazioni ed i cavilli che intrigano le cauſe, e che ſpeſſo inviluppano l' intelligenza de' Giudici o de' Tribunali col ritardarne la deciſione. Ma una ſentenza ſommaria non autorizza, nè eſige precipitazione. Tutto quel che puoſſi addurre a prò della neceſſità di eſſa, non pruova già che non ſia ingiuſto il ricuſare alle Parti una dilazio-

ne ragionevole affin di provvedersi d' argomenti e di pruove. Sarebbe tanto più ingiusto il privarne le Prese Neutrali, quando i Tribunali ordinarj e le leggi civili di tutti i Paesi l' accordano a' litiganti.

§. IV.

Di che cosa decidano assolutamente i Documenti trovati a bordo della Presa.

I Documenti trovati a bordo d' una presa Neutrale, e prodotti dal suo Comandante nel momento del sequestro di essa, decidono soli ed esclusivamente della legittimità o illegittimità del sequestro; perchè il Prenditore non avea presenti che quegli allorchè s' impadronì del Bastimento, e che per conseguenza non potea allora giudicare che secondo i medesimi Documenti: Ma essi non decidono soli ed assolutamente della questione: Se il Bastimento debba esser dichiarato di buona presa, o nò? perchè le pruove posteriori e giustificative della regolarità della sua condotta debbono essere ammesse, e dee tenersene conto per formar la decisione definitiva su tale articolo, come di sopra si è già pruovato.

Quindi ne siegue: Che un Bastimento Neutrale i di cui Archivj non siano compiuti quando viene arrestato, o a cui manchi allora qualche Documento necessario per pruovare l' effettiva sua Neutralità, ma che poscia durante la sua detenzione o il corso del suo Processo, rimedia interamente ad un tal difetto col produrre le pruove richieste, ed incontrastabili della sua innocenza, ed in virtù delle quali appaja non esser egli colpevole d' alcuna infrazione de' doveri de' Neutrali; che un tal Bastimento, dico, non potrà giammai esser dichiarato di buona presa. Ma non dee neppur soggiacere alle spese della procedura, ed anche nemmeno a quelle della cattura, siccome accade a quei che sono legittimamente presi.

La cosa dee esser così secondo il Diritto Universale delle Genti: Perchè se i trattati ne decidono altrimenti, fa d' uopo senza dubbio che i sudditi delle Potenze Contrattanti si attengano a quanto esse stipulano su d' un tale articolo, come su tutti gli altri. Ma ciò non forma tutto al più che una eccezione; senza indebolire in nulla la regola generale, la quale obbliga sempre egualmente gli altri Popoli, che non hanno essi medesimi modificato i lor Diritti con somiglianti trattati.

§. V.

§. V.
Dopo o ſecondo qual coſa debbano eſſer giudicate le Preſe Neutrali.

Uno Stato Neutrale e Sovrano non riceve altre leggi poſitive ſe non quelle che fa egli medeſimo. Non v'è alcuna Nazione ſtraniera, ſia ella Belligerante, o nol ſia, la quale abbia il diritto d'obbligare i di lui Sudditi a ſeguitar le ſue, quando queſti reſtano nel lor Paeſe, o allorchè ritrovanſi in certi luoghi che dipendono da una terza Potenza, o che non appartengono ad alcuno.

Le Ordinanze de' Córſi, le Dichiarazioni ſulle Preſe, e le Leggi marittime delle Potenze Belligeranti non ſon dunque da per ſe ſteſſe affatto obbligatorie per i Naviganti Neutrali. Poſſono eſſe diventar tali in virtù d'un eſpreſſo conſentimento, o d'una Convenzione particolare de' riſpettivi lor Sovrani; ma in ſomigliante caſo la forza obbligatoria di eſſe Leggi e Dichiarazioni riguardo a tali Naviganti, non deriva dal primo Legislatore, ma dal ſecondo, o dal Potere legislativo e dall' autorità Sovrana del Conſenziente o del Contrattante che le adotta, ed ha il Diritto d'obbligare i ſuoi ſudditi a prenderle per norma della lor condotta. Senza codeſta circoſtanza i Naviganti Neutrali non le riconoſcono, e non poſſono nè debbono riconoſcerle.

Ella è maſſima avverata in fatto di giudicatura, e conforme alla ſana Ragione: *Che gli accuſati debbono eſſer giudicati ſecondo le leggi che gli obbligano*, e delle quali poſſono in conſeguenza eſſer reputati violatori; e non già ſecondo quelle che non gli riſguardano affatto. Perchè non puoſſi giammai mancare a quel che non è proprio dovere; nè puoſſi diventar colpevole allorchè non ſi è tenuto a nulla. Il giudicar taluno ſecondo quelle Leggi che non lo pongono nell'obbligo, è un pretendere ch'egli eſeguiſca gli ordini d'uno che non è ſuo Superiore, ed a cui non è affatto tenuto a preſtare alcuna ſorta d'ubbidienza.

Da queſti principj incontraſtabili ne naſce: *Che le Preſe Neutrali*, ſpecialmente quelle che non ſono ſtate fatte ne' luoghi la ſovranità de' quali appartiene alla Potenza Sequeſtrante, *non debbono eſſer giudicate*, 1. *Secondo il Diritto Convenzionale delle Genti, o ſecondo il tenore de' Trattati fatti co' riſpettivi loro Sovrani*; ed in mancanza di tai coſe, ovvero ſe il giudizio cade ſu certi articoli de' quali non parlino cotai Trattati, 2. *Secondo il Diritto primitivo delle Genti, o il Codice Univerſale delle Nazioni Sovrane.*

Que-

Queſti ſoli due Codici fanno Legge fra' Popoli liberi ed indipendenti gli uni dagli altri e per conſeguenza ſolamente le loro Determinazioni poſſono condannare o aſſolvere le Preſe Neutrali. Le obbligazioni che ſeco portano gli Statuti del primo, ceſſano fra quegli Stati ch' entrano inſieme in guerra: ma quelle che derivano dagli oracoli del ſecondo ſuſſiſtono ſempre, eziandío fra' Belligeranti; in quanto che lo Stato reciproco di violenza in cui vivono, e lo ſcopo d' ogni Guerra il permettono.

Uno Stato Belligerante, può far giudicare ſecondo le ſue proprie Leggi, Dichiarazioni, od Ordinanze, le Preſe fatte al Nemico; poichè la queſtione preliminare che concerne a tai Preſe è già deciſa. La Guerra gli dà il Diritto formale d'impadronirſene. Elleno ſon ſempre legittimamente fatte; purchè però queſt' atto d' oſtilità non ſia ſtato commeſſo in un luogo che trovaſi effettivamente ſotto il dominio di qualche Potenza Neutrale. D' altronde un Baſtimento che vien riconoſciuto appartenere al Nemico, non laſcia mai d' eſſere di buona preſa; ed in ciò i Prenditori di rado s' ingannano. L' eccezione de' Baſtimenti di Cartello è pur nota; ma codeſti Baſtimenti ſon troppo ben caratterizzati per dar luogo ad un equivoco.

Così i giudizj delle Preſe Nemiche non riguardano ſe non l' economia interna dello Stato Belligerante, i di cui Sudditi le fanno; ed il regolamento di codeſta economia, ovvero la giuſtizia diſtributiva relativamente a queſta, appartiene ſenza dubbio alle Leggi poſitive dello Stato. Riguardo alle Preſe medeſime cotai giudizj non ſono quaſi che pure formalità unicamente neceſſarie per coſtrignere i Prenditori ad oſſervare un cert' ordine, e per prevenire gli effetti irregolari dell' avidità de' Corſari i quali potrebbero impedir la diſtribuzione legale del benefizio, o quella delle gratificazioni che s' accordano talvolta a coloro che prendono de' Baſtimenti Nemici. Ben ſi ſcorge che tuttociò forma un oggetto della Legislazione particolare del Sovrano Belligerante.

Accade altrimenti per le Preſe Neutrali. Tutto quel che riguarda il loro Proceſſo, dall' atto del Sequeſtro fino all' intera lor condanna, preſenta delle queſtioni che non poſſono eſſer deciſe ſe non da' Trattati, o dal Diritto Univerſale delle Genti. Cotai Baſtimenti non ſon dunque ſottopoſti alle Leggi Civili de' Belligeranti, ſe non dopo eſſere ſtati dichiarati di buona Preſa, ed aver così ceſſato di appartenere ad una Nazione Neutrale.

§. VI.
A chi ſpetta il pruovar la legittimità d' una Preſa Neutrale.

Le Preſe fatte al Nemico ſono ſomiglianti a quei delinquenti già conoſciuti, i misfatti de' quali ſon così manifeſti che non ſi arriſchierebbe di far loro ingiuſtizia quand' anche ſi giudicaſſero ſenz' alcuna forma di procedura; ma nulladimeno però ſe ne compila il Proceſſo affin di condannargli in regola. All' incontro le Preſe Neutrali trovanſi nel caſo di quegli accuſati che hanno una riputazione bene ſtabilita, e lo ſtato de' quali eſige d' altronde ogni ſorta di riguardi. Per far condannare i primi, o per ottener la confiſca de' loro beni, l' Attore non dee quaſi far altro che preſentarſi; tutto depone a ſuo favore: laddove biſogna una querela ben fondata, e ricercanſi delle ragioni graviſſime e bene avverate per far perdere la loro cauſa a' ſecondi; poichè la preſunzione, e tutte le circoſtanze militando per loro, non evvi che la ſola convizione intera quale poſſa condannargli.

Una Preſa nemica porta ſeco ſteſſa il ſuo giudizio. Il ſuo nome ſolo val già per una dichiarazione di buona Preſa. L' Armatore che ſe ne impadroniſce ne acquiſta con un tal Atto medeſimo il dominio, o la proprietà, in tutto o in parte; almeno l' acquiſta per lo Stato di cui egli è membro. La ſentenza che poſcia gliel' aggiudica formalmente, non fa che verificare il di lui acquiſto. In contraccambio, un Vaſcello Belligerante il quale s'impadroniſce d'un Baſtimento Neutrale, non ſi proccura con ciò che la ſemplice ſperanza di guadagnarvi qualche coſa. Per realizzare le ſue ſparanze fa d' uopo primieramente che da pruove evidenti e non equivoche appariſca che un tal Baſtimento è ſtato legittimamente preſo, e che ha infranto le Leggi della Neutralità. Fino a queſto punto il ſuo affare rimane indeciſo. Ma ſi tratta di ſapere: a chi mai ſpetta il dar codeſte pruove? *Se tocca al Prenditore di pruovare la legittimità del Sequeſtro non men che quella della confiſcazione che domanda. O ſe tocca alla Preſa il pruovare il contrario.*

Una eſpoſizione del tutto ſemplice del caſo in cui trovanſi in generale le Preſe Neutrali, ſervirà di riſpoſta a tai queſtioni. Un Baſtimento Neutrale all' approſſimarſi d' un Vaſcello Belligerante inalbera la Bandiera della ſua Nazione. Queſti diffidando d' una inſegna cotanto arbitraria, e così ſpeſſo ingannatrice do-

manda di far la Visita. Il Comandante Neutrale produce il suo Passaporto, le sue Lettere di Mare, e tutte quelle altre pruove che proprie crede a far costare il suo stato, e la regolarità della sua Navigazione; ma che dal Belligerante vengon giudicate false, supposte o insufficienti. Per conseguenza egli s' impadronisce del Bastimento, e lo conduce in qualche Porto del dominio del suo Sovrano. Ivi compilato il Processo, il Comandante che dice d' esser Neutrale, espone di bel nuovo i Documenti giustificativi che se gli sono trovati a bordo, o ch' egli ha procurato dopo la sua detenzione, e cerca di pruovare con ragioni, buone o cattive che siano, la verità della sua Neutralità, e la conformità della sua condotta a' Doveri che annessi le sono. Nulladdimeno il Prenditore insiste, e domanda che la Presa le sia aggiudicata. Fa d' uopo dunque ch' ei faccia vedere, su quale fondamento appoggia la sua pretensione; e per conseguenza spetta a lui il pruovare la legittimità del Sequestro, e quella altresì della confiscazione ch' esige del Bastimento: *Tocca al Prenditore il pruovare ch' egli abbia avuto il diritto d' impadronirsi del Bastimento, e che debba questo esser dichiarato di buona Presa; e non già alla Presa di pruovare il contrario.*

Molte ragioni, che troppo lungo sarebbe il quì addurre, confermano il nostro sentimento, il quale deriva d' altronde interamente dalla natura medesima del Processo delle Prese Neutrali. Fra esse non nomineremo altra se non quella dell' impossibilità d' una pruova negativa in somigliante caso. Non v' è nulla di più forte quanto l' obbligar qualcheduno a pruovar direttamente ciò che non è, o ciò che non è stato fatto; o d' esiger da lui che faccia costar senza rigiro, che una cosa non ha avuto luogo, o che una cert' azione non è stata fatta o commessa. L' uomo il più onesto si troverebbe molto confuso, se dovesse pruovar giuridicamente ch' egli non ha giammai rubato, o ch' egli non ha giammai commesso qualche altr' azione infame. Come mai lo farebbe? Protestandosi egli d' essere un onest' uomo, ed oprando da tale in tutta la sua vita, può sfidare il mondo intero a pruovargli il contrario. Ecco quel che può, e dee bastargli. Se intraprende di dar delle pruove positive, ch' ei non ha giammai fatto cosa che fosse incompatibile coll' onestà, o coll' esatta probità, farà sicuramente naufragio in una tale impresa. La ragione della regola generale, la quale esige che l' accusatore o l' affermante pruovi la sua accusa o assertiva, e

non

non gia che l' accuſato pruovi il contrario, è riposta nella natura della coſa; cioè nell' impoſſibilità o nell' eſtrema difficoltà d' una pruova negativa.

Applichiamo codeſto principio al Proceſſo delle preſe Neutrali, e ſaremo chiaramente convinti che ſpetta al Prenditore il pruovar la legittimità della Preſa, o l' infrazione che queſta ha commeſſo della Neutralità; e non già alla Preſa il far coſtare per mezzo di pruove poſitive, ch' ella non ne abbia affatto violato le Leggi. La ſua difeſa dee riſtrignerſi a rigettar l' accuſa. Ella non dee intraprendere di prevenirla. Il Difenſore d' una Preſa Neutrale, dopo aver preſentato a' Giudici il Paſſaporto, le Lettere di proprietà, il Contratto di noleggio, e gli altri Documenti giuſtificativi ed eſſenziali del Baſtimento, non ha altro a fare che aſpettar pazientemente le accuſe dell' Attore, alle quali fa d' uopo che poi riſponda per dimoſtrarne, ſe può, l' inſuſſiſtenza: ma ſempre ſenza impegnarſi in quelle pruove che non poſſono a rigore riuſcirgli, per buona che ſia la ſua cauſa.

Se procura a bella prima di pruovar direttamente che il Baſtimento o il carico di eſſo non ſono confiſcabili, tradirà infallibilmente i ſuoi intereſſi; appunto per aver ciò intrapreſo, un gran numero di Preſe Neutrali ſono ſtate impegnate durante la preſente Guerra, in Proceſſi lunghiſſimi, i quali ſi ſon talvolta terminati colla confiſcazione de' Baſtimenti, ſovente con quella de' Carichi, e ſempre con isvantaggio delle Preſe.

Molti di quei Baſtimenti Neutrali, i quali ſecondo una maſſima moderna, e molto malinteſa, ſono ſtati arreſtati ſul ſemplice ſoſpetto che i loro Carichi poteſſero in tutto o in parte appartenere al Nemico, hanno ſoprattutto provato un ſomigliante deſtino. I Difenſori di cotai Baſtimenti, in vece di laſciare a' Prenditori l' impegno di verificar la loro pretenſione, an preteſo di pruovare che i detti carichi non apparteneano a' Nemici, ciò che non avendo potuto riuſcir loro con ſoddisfazione de' Giudici, per la qui di ſopra addotta ragione, una ſomigliante procedura non ha mancato di diventar funeſta alle Preſe.

CAPITOLO III.

DELLA DICHIARAZIONE DI BUONA PRESA, RELATIVAMENTE A' BASTIMENTI NEUTRALI.

SOMMARIO

§. I. Introduzione. Definizione. §. II. Osservazione preliminare. Assioma Universale. Massime fondamentali. §. III. Spiegazione della Definizione §. IV. Quali Bastimenti possono esser dichiarati di buona Presa unitamente a' loro Carichi. §. V. Quali sono i Bastimenti Neutrali che possono esser dichiarati di buona Presa; ma i Carichi de quali debbono esser restituiti. §. VI. Quali sono i Bastimenti Neutrali, gli Scafi, e Carichi de' quali non possono giammai esser dichiarati di buona Presa, secondo il Diritto primitivo delle Genti. §. VII. Obbiezione. Risposta. §. VIII. Difficoltà. Mezzo di toglierla. §. IX. Spiegazione. §. X. Tempo in cui cessar dee ogni Dichiarazione di buona Presa.

§. I.
Introduzione. Definizione.

SArebbe un travaglio molto lungo il voler entrare in tutte le minuzie che riguardano la Dichiarazione di buona Presa; quand'anche non si trattasse che de' soli Bastimenti Neutrali. Noi ci limiteremo dunque semplicemente a stabilir delle Regole generali su d' una materia ch' esigerebbe de' volumi, se fosse d' uopo trattarla in tutta la sua estensione; il che stimiamo di poter fare tanto più brevemente perchè trovasi di già preparato tutto il necessario dal contenuto del sesto, settimo, ed ottavo Capitolo della Parte prima e particolarmente dal primo Capitolo della seconda parte del primo Tomo di quest' Opera. Stabiliti una volta i principj generali, il Leggitore illuminato ne dedurrà senza pena tutte quelle conseguenze che saranno proprie a dilucidare i casi particolari relativi ad un tale oggetto.

S' intende per *Dichiarazione di buona Presa d' un Bastimento Neutrale, la decisione d' un Giudice o d' un Tribunale Competen-*

petente, per mezzo della quale un Baſtimento Neutrale arreſtato da' Belligeranti vien riconoſciuto per legittimamente preſo; in guiſa che la proprietà di eſſo, unitamente al ſuo Carico, o ſenza di queſto, viene aggiudicata a' Prenditori in tutto, ovvero in parte.

§. II.

Oſſervazione preliminare. Aſſioma univerſale. Maſſime fondamentali.

Tutt' i Baſtimenti Mercantili Neutrali ſenza Convoglio, e per conſeguenza che non hanno un' inſegna ben manifeſta della loro Neutralità, ſono obbligati a ſottoporſi ne' tempi e luoghi convenevoli alla Viſita de' Vaſcelli Belligeranti, ſiccome più ſopra ſi è pruovato (*). Ma niun di tai Baſtimenti potrà legittimamente eſſere arreſtato ſenza trovarſi almeno caricato di Contrabbando di Guerra pel ſervigio de' Nemici; ned eſſer confiſcato o dichiarato di buona Preſa ſe non nel caſo in cui avrà infranto le Leggi della Neutralità, e mancato in tal guiſa a' Doveri eſſenziali del ſuo ſtato.

Per porre con ſolidità la baſe di ogni Dichiarazione di buona Preſa de' Baſtimenti Neutrali, giova il replicare quì l' Aſſioma univerſale ſufficientemente già ſtabilito in queſt' Opera (**), e che dee ſervir di pietra di paragone a tutto quel che ne concerne l'oggetto. Un tale Aſſioma porta in ſoſtanza:

Che le Nazioni Belligeranti hanno il Diritto d' arreſtare i Baſtimenti degli Stati Neutrali, o de' loro Sudditi, tutte le volte che codeſti Baſtimenti avranno intrapreſo qualche coſa che contraria ſia alle Leggi della Neutralità.

Noi rimandiamo i noſtri Leggitori al luogo teſtè citato, ov'eſſi troveranno le pruove e la ſpiegazione d'un tale Aſſioma: Ma vi aggiugniamo preſentemente le ſeguenti quattro Maſſime fondamentali che ſembran neceſſarie allo ſviluppo delle materia di cui trattiamo:

1. *Il Commercio, e la Navigazione in generale ſon liberi a' Popoli Neutrali in tempo di Guerra egualmente che in tempo di Pace.* 2. *Le*

(*) *Vedi Tomo I. Parte II. Capitolo III. §. II. III. e IV. pagg.* 110. 111.

(**) *Tom. I. Parte I. Capitolo VI. §. III. e IV. pag.* 45.

2. *Le ſole Leggi della Neutralità ſon quelle che pongono qualche modificazione ad una tale libertà in particolare, e i Doveri a' quali codeſte Leggi obbligano i Neutrali, ſi riducono a queſti due punti principali*, cioè; *ad una intera inazione relativamente alla Guerra ed alle ſue operazioni, e ad una perfetta imparzialità in tutto il rimanente della loro condotta*, relativamente a' Belligeranti.

3. *I Diritti della Guerra*, competenti alle Nazioni Belligeranti, *ſon ſempre limitati da quei della pace*, che appartengono non ſolamente alle Potenze Neutrali, ma eziandío a qualunque altra Società umana. E non per altro s' accordano a' Belligeranti i Diritti della Guerra, che per far loro ricuperare quei della Pace.

Sebbene l' accennata limitazione ſia in qualche maniera reciproca, e ſi faccia *vice verſa;* in guiſa che i Diritti della Guerra limitino al lor torno in certe occaſioni quei della pace: pure codeſta ſcambievolezza è molto diſuguale. Frattanto ella è che fa naſcere quel che noi chiamiamo la Neutralità, e le ſue Leggi.

4. *Allorchè v' è contraſto fra i Diritti della Guerra*, che ſono il retaggio degli Stati Belligeranti, *e quei della Pace*, de' quali debbono godere i Popoli Neutrali, *il comun Bene, l' Equità, la Ragione, e per conſeguenza il Diritto Univerſale delle Genti, vogliono che ſi prenda quel temperamento che ſia il più proprio a togliere l' oppoſizione, con aſſicurare agli uni ed agli altri ciò che v' è di più eſſenziale nell' eſercizio, e nello ſcopo di tutti codeſti Diritti.*

§. III.
Spiegazione della Definizione.

La Dichiarazione di buona preſa d' un Baſtimento Neutrale è *una deciſione o Sentenza d' un Giudice o d' un Tribunale Competente;* ſenza di che ella ſarebbe frivola e ridicola, o ingiuſta e tirannica.

Dalla Dichiarazione di buona preſa dee apparire *come il Baſtimento ſia ſtato legittimamente preſo unitamente al ſuo carico*, o ſenza di queſto; e ſe il ſuo delitto riſulti dalla propria ſua condotta, o dalla natura del ſuo carico, ovvero da altre circoſtanze.

L' effetto della Dichiarazione di buona Preſa d' un Baſtimento

to Neutrale, è *che la proprietà ne viene transferita o aggiudicata a' Prenditori, in tutto o in parte*; modificazione che dipende dalle Leggi marittime, dalle Ordinanze de' Córsi, e dagli altri Regolamenti particolari di ciaſcheduno Stato. Coſicchè preſſo alcune Potenze Marittime il Sovrano riſerba ſempre per ſe l' Artiglieria de' Baſtimenti preſi; preſſo d' alcune altre ei ſi riſerva eziandío gli Scafi de' Baſtimenti, quando ſon eſſi da Guerra, mediante una retribuzione o il valore che ne fa pagare a' Prenditori, ſecondo la valutazione degli eſperti; preſſo altre Nazioni poi non ſolamente il tutto viene abbandonato a' Prenditori, ma il Sovrano fa ben anche dar loro delle gratificazioni, affin d' eccitare la loro vigilanza, e d' incoraggiargli ſempre più a nuocere a' Nemici.

Queſta è la ragion per cui cotai gratificazioni non ſi danno quaſi mai che per la preſa de' Baſtimenti appartenenti a queſti ultimi, e non già per quella de' Baſtimenti Neutrali. Quì in Francia il decimo di tutte le Preſe appartenea per lo innanzi al Grande Ammiraglio: Ma il Duca di Penthiévre, attualmente riveſtito di queſta eminente dignità, ha poco fa rinunziato ad un tal vantaggio, per un effetto del ſolito ſuo diſintereſſe, a prò de' Prenditori.

§. IV.

Quai Baſtimenti poſſono eſſer dichiarati di buona preſa unitamente a' loro Carichi.

É inutile il pruovare che un Baſtimento appartenente a qualche Potenza Neutrale, il quale prenda chiaramente intereſſe nelle vie di fatto o nelle oſtilità de' Belligeranti, prendendo le armi per una delle Parti, può eſſer dichiarato di buona Preſa; egualmente col ſuo carico, ſe queſto appartiene a' proprietarj del Baſtimento o a' Nemici. Ciò vi s' intende. Un tal Baſtimento ceſſa col fatto d' eſſer Neutrale e diventa nemico: Per conſeguenza dee al pari degli altri nemici ſoggiacere alla medeſima Legge.

Non ſoffre neppure alcuna difficoltà la ſorte di quei Baſtimenti Neutrali, i quali mancano in qualch' altra guiſa al primo dovere della Neutralità. Quella Legge principale de' Neutrali che ingiugne loro una intera inazione relativamente alla Guerra ed alle ſue operazioni, non ſolo ordina che aſtenganſi eſſi da tutte le vie di fatto ovvero oſtilità contro i Belligeranti, ma ben anche

anche da tutto quel che ha con queſte una diretta, immediata, e deciſa correlazione: D' onde naſce che i Baſtimenti Neutrali i quali trovanſi nel caſo del contrabbando *del primo capo*, più di ſopra determinato, (*) poſſono eſſer dichiarati di buona preſa unitamente a' loro Carichi.

§. V.

Quai ſono i Baſtimenti Neutrali che poſſono eſſer dichiarati di buona preſa, ma i Carichi de' quali debbono eſſer reſtituiti.

L' Oggetto di queſt' Opera non eſſendo quel di trattare della Navigazione de' Belligeranti in generale, o della Dichiarazione di buona preſa relativamente a' loro Baſtimenti in particolare, oſſerveremo ſoltanto di paſſaggio: Che ſebbene i Vaſcelli de' Nemici poſſano ſenza dubbio eſſer dichiarati di buona preſa dalla Parte avverſa, pure i Carichi di eſſi debbono eſſer reſtituiti a' Proprietarj; nel caſo che reſti evidentemente pruovato che la proprietà ne appartenga a' Sudditi d' una Potenza Neutrale ed amica.

I Diritti della Guerra autorizzano ſenza dubbio a nuocere a' Nemici, e ad impadronirſi di tutto quel che loro appartiene, in quei luoghi dove le leggi delle Nazioni il permettono; ma non autorizzano giammai ad impadronirſi di quei beni che ſpettano alle Nazioni amiche, ſubito che la proprietà ne rimane ſufficientemente verificata. Quella medeſima ragione che impediſce a' Belligeranti il poter ritenere come prigionieri di Guerra i Sudditi delle Potenze Neutrali che ritrovanſi imbarcati in un Baſtimento nemico in qualità di ſemplici paſſaggieri, dee eziandío impedir loro che ne ritengono gli effetti, ſemplicemente caricati ſu d' un tal Baſtimento: Se però con Convenzioni eſpreſſe o con Trattati formali non ſiaſi convenuto del contrario; nel quale caſo trovanſi a dì noſtri molte Potenze marittime, ſiccome più oltre faremo vedere nella ſeconda Parte di queſto Tomo.

Per quello riſguarda i Baſtimenti Neutrali, ed i loro carichi, è coſtante che non v' è altro che poſſa giuſtificarne la confiſcazione ſe non la violazione della Neutralità; dal che ne ſiegue che *il carico d' un Baſtimento Neutrale non è ſempre nel caſo di dover eſſer dichiarato di buona preſa, quantunque il Baſtimento medeſimo vi ſia.* Così

(*) *Vedi Tomo 1. Parte II. Capitolo 1. §. 10. pag. 94.*

Così un Baſtimento Neutrale il di cui Capitano ed Equipaggio giungano fino al ſegno di commetter degli atti d' oſtilità contro una delle Parti Belligeranti, può ſicuramente eſſer dichiarato di buona preſa; pure ſe conſta in virtù di pruove indubitate che il carico d' un tal Baſtimento non appartiene a' Nemici, nè al detto Capitano, o a' Proprietarj del Baſtimento, de' quali egli è il Rappreſentante, almeno finchè dura la Navigazione, e ch' ei ne conſervi il comando; ma che all' incontro un tal carico appartenga in proprietà ad amici, veramente tali per iſtato, e per condotta: è fuori d' ogni dubbio che dee reſtituirſi a' ſuoi Proprietarj. Quei Sudditi delle Potenze Neutrali i quali eſcono dal lor carattere col traſcurare i Doveri del loro ſtato, ſe ne ſoffrono qualche pregiudizio, non debbono che a ſe medeſimi imputarne la colpa; ma il giuſto riſentimento de' Belligeranti offeſi dalle azioni criminoſe di Perſone indegne del nome di Neutrali, non dee cadere ſu di coloro che non fan nulla di contrario a' loro doveri. Ella è una Legge univerſale dell' Umanità medeſima, quella che vieta di eſtendere i gaſtighi oltre i colpevoli.

§. *VI.*

Quai ſono i Baſtimenti Neutrali gli Scafi ed i Carichi de' quali non poſſono giammai eſſer dichiarati di buona preſa ſecondo il Diritto primitivo delle Genti.

Quei Baſtimenti Neutrali i quali ben lungi dal commettere alcun atto d' oſtilità contro i Belligeranti, non intraprendono nulla che ſia direttamente, deciſamente, ed immediatamente relativo alla Guerra ed alle ſue operazioni, e che d' altronde non ſono nel caſo del Contrabbando di primo Capo, non poſſono mai eſſer dichiarati di buona preſa in virtù del Codice Univerſale delle Nazioni Sovrane, ſotto qualunque preteſto che ſiaſi, e qualunque mai poſſa eſſerne la tratta, o il deſtino. Perchè

Primieramente, cotai Baſtimenti non offendono le leggi della Neutralità la di cui violazione può ſola renderli condannabili.

In ſecondo luogo, eſſi non fanno che uſar degl' incontraſtabili lor Diritti, navigando, trafficando, e commerciando liberamente in quella guiſa medeſima che praticano in tempo di pace, ed in una maniera indipendente dalla Guerra.

Terzo, la propria conſervazione, ed i più urgenti biſogni d' una Nazione Neutrale, rendono ſoventi fiate indiſpenſabile

quella medesima parte del suo commercio marittimo che contrastar le si vorrebbe; il che fa nascere una ragion di più perchè debbano i Belligeranti lasciarla pacificamente godere a tal riguardo de' suoi Diritti, con astenersi dall' appropriarsi quelle derrate, o quegli effetti che ne formano l' oggetto; a meno però che non la ricompensassero interamente del frutto della tratta. Senza un tal compenso, che spesso riesce difficile a darsi, i Neutrali possono sempre pretendere ad una intera libertà dell' innocente loro Navigazione.

Noi confessiamo che una tal Navigazione, ed un tal Commercio possono talvolta arrecare indirettamente qualche pregiudizio agli affari de' Belligeranti: Ma ne siegue forse perciò che questi siano autorizzati a confiscar quegli effetti, che un legittimo e necessario interesse impone a' Neutrali di trasportare, o di far trasportare per lor conto? Sarebbe forse giusto che un particolare vedendo che un altro fa la sua provvigione per garantirsi dalla fame, s' impadronisse della vettura che gliela portasse, e se ne appropriasse il carico? per la sola ragione che l' acquirente ha fatto colla sua concorrenza, o colle sue compre incarir le derrate, e che in tal guisa ha recato indirettamente qualche pregiudizio agli affari del Prenditore col farne la sua provvisione, atteso che questi è stato obbligato a pagar più caro la sua.

Il rispondere che tuttociò è buono fra' Cittadini, e nella Società Civile, ma non già fralle Società Sovrane ed indipendenti, le quali vivendo reciprocamente nello Stato di natura, non consultano che i loro propri interessi, e non sono soggette alle Leggi particolari di verun Corpo Politico; il risponder così, dico, non è già parlar ragionevolmente, ma egli è un disragionar formalmente. Se le Nazioni Sovrane non consultano che i loro propri interessi, e non già la Giustizia, prima d' agire; tanto peggio: Perchè questo è quello precisamente che il Diritto Universale delle Genti ordina loro di fare, e di cui qui si tratta. É vero che i Popoli indipendenti o i loro Capi non son fra loro sommessi alle leggi Civili; ma non lasciano perciò d' esser sempre e perfettamente soggetti alle leggi naturali, ed obbligati a far tutto quel che universalmente è giusto.

Il replicare, *che* alla fine poi *le Nazioni Belligeranti hanno la forza nelle mani, almeno per quel tal momento, e che fanno molto bene di servirsene secondo che loro conviene*, non è nè bene inteso, nè puossi affatto sostenere. La Giurisprudenza de' Sovrani

non

non ſi occupa a diſcutere, qual ſia l' eſtenſione delle forze o del poter fiſico degli Stati? Di ciò n' è cagione la Politica. Ella ſi riſtringe a determinare i limiti del lor poter morale; che val quanto dire, de' loro Diritti. La legge delle Nazioni non inſegna quel ch' elleno fanno, o poſſono, ma quel che debbono fare od ommettere, le une riguardo alle altre. Non facendo verun conto della maggiore, o minor poſſanza d' ogni Popolo, ella ingiunge a tutti d' eſſer giuſti; governinſi eſſi da ſe medeſimi, o abbiano alla lor teſta quegli uomini ſacri, che da loro ſono ſtati riveſtiti dell' immenſo potere dell' autorità ſuprema. Del rimanente, il replicare in tal guiſa non è altro che abbandonarſi all' opinione moſtruoſa della Guerra di tutti contro tutti; opinione la di cui falſità ed inſuſſiſtenza crediamo d' aver già chiaramente pruovata nell' Opera noſtra ſull' Iſtoria del Diritto Naturale, alla quale rimandiamo i noſtri Leggitori. (*)

Da ciò che abbiamo avanzato riſulta, che i Baſtimenti Neutrali trovandoſi nel caſo del Contrabbando *del ſecondo capo* (**) non ſono perciò confiſcabili, e ch' egli è un evidente abuſo de' Diritti della Guerra, allorchè i Beligeranti s' inducono a dichiarar di buona preſa i carichi di tal fatta, o quel ch' è più, i Baſtimenti medeſimi che ne ſon carichi. Tutto l' effetto che la tratta o il traſporto di tai ſorte di coſe fatto da' Baſtimenti Neutrali preſſo d' una delle Parti Belligeranti, può produrre a prò dell' altra, è quello di giuſtificarla, ſe in alcuni momenti critici ne' quali foſſe di ſommo ſuo ſvantaggio che tali effetti perveniſſero a' Nemici, ella faceſſe arreſtar ſomiglianti Baſtimenti: a condizione però di rilaſciarli poſcia, e ſubito che ſvanito foſſe il pericolo, con indennizzargli pienamente del ritardo della loro Navigazione, e delle avanie occaſionate da un tal ritardo: O pure ſe nel caſo che foſſe aſſolutamente contrario agli urgenti ſuoi intereſſi che quei della Parte avverſa riceveſſero ciocchè noi chiamiamo Contrabbando di Guerra di ſecondo capo, ella ſe ne impadroniſſe, e lo riteneſſe per ſuo conto, pagandone eſattamente il valore a' Proprietarj Neutrali, ed indennizzandoli di quel che po-

 treb-

(*) Vedi *il mio* ſaggio ſull' Iſtoria del Diritto Naturale *pubblicato nel* 1757 *e* 1758., *ſotto il titolo di Londri, in due Volumi in* 8. *Tomo II. S. V. pag.* 150 - 166., *e ſpecialmente dalla pag.* 166. *fino alla pag.* 178.

(**) Vedi *ſopra ciò Tomo I. Parte II. §. X. pag.* 194. 196.

trebbero perdere per la ſoſtituzione d' una Vendita non preveduta, o non premeditata agl' impegni già preſi, o ad una tratta di ſpeculazione non complicata, ben diſpoſta, e forſe molto vantaggioſa.

Per queſte ragioni, e perchè finalmente i Baſtimenti, e gli effetti o derrate delle quali quì ſi tratta, ſervono tanto per le operazioni militari, quanto pe' biſogni del tranquillo Cittadino, abbiam dato loro il nome di Contrabbando di Guerra del ſecondo capo: Talmente che diſtinguendo così due Claſſi di ciò ch' è Proibito di tal genere, il noſtro grande ſcopo è ſtato quello di far conoſcere la differenza ch' evvi fralle coſe che ſono in potere de' Neutrali, e che gli Stati Belligeranti poſſono talvolta fare arreſtare, ſenza poterle giammai confiſcare; e quelle che hanno eſſi il diritto di ſequeſtrare, e dichiarar di buona preſa. Codeſta diſtinzione è tanto più neceſſaria, quanto che ſenza di eſſa non ſi verrà giammai a capo di ſviluppare quelle idee confuſe che tengono gli ſpiriti ſoſpeſi ſu tal materia; come più oltre comparirà anche di vantaggio.

§. *VII.*
Obbiezione. Riſpoſta.

Ci ſi opporrà forſe: « Che i Diritti della Guerra permettono frattanto a' Belligeranti di nuocere a' loro nemici, d' indebolirgli, e d' impedir per conſeguenza tutto quel che potrà contribuire a rendergli più forti, o a mettergli in iſtato di continuar la Guerra. Or ſe ciò è, *diraſſi*, i Belligeranti debbono ſicuramente avere il diritto d' impadronirſi di quel che noi chiamiamo Contrabbando di Guerra del ſecondo capo; perchè le coſe compreſe ſotto un tal nome, poſſono aver correlazione colla Guerra, e ſervire a farla; e che d' altronde, checchè ne ſia, il commercio che ne fanno i Neutrali fortifica ſempre queſti ultimi. « Noi riſpondiamo:

1. Che i Diritti della Guerra autorizzano le Potenze Belligeranti a nuocere a' loro Nemici, ma non già a' loro Amici, ovvero a' Neutrali veramente tali; e che nel caſo ch' elleno confiſcaſſero ſenza retribuzione quelle coſe delle quali parliamo, queſti ultimi ſi troverebbero non ſolo avvolti nella perdita, ma diverrebbero eziandío la parte più danneggiata.

2. Secondo il noſtro aſſioma univerſale, i Diritti della Gue-

ra non hanno alcun potere ſulle Nazioni Neutrali, ed il lor rigore non dee giammai cader ſulle azioni di tai Nazioni, ſe non nel caſo che queſte manchino realmente ai Doveri eſſenziali della Neutralità. Or nè l'una nè l'altra legge della Neutralità trovaſi leſa dal commercio delle coſe delle quali ſi tratta. Non già la prima, cioè l'intera inazione a cui ſon tenute le Nazioni Neutrali relativamente alla Guerra, ed alle ſue operazioni; perchè le coſe deſignate ſotto il nome di Proibito di Guerra del ſecondo capo non an con eſſa una diretta, deciſa, ed immediata correlazione: Nemmeno la ſeconda, la quale impone a' Popoli Neutrali una perfetta imparzialità riguardo a' Belligeranti; perchè tai Popoli ſon ſempre pronti a ſomminiſtrare egualmente alle due Parti Nemiche gli oggetti del ſuddetto Commercio.

3. La terza maſſima fondamentale, già ſtabilita più ſopra nel §. II., e le di cui pruove ſono evidenti, porta: *Che i Diritti della Guerra ſon ſempre limitati da quei della pace, appartenenti non ſolo alle Potenze Neutrali, ma nel fondo ad ogni umana ſocietà.* Or chi mai negherà che quello di fare il commercio delle proprie mercanzie non ſia nel numero di queſti ultimi? Puoſſene dunque ragionevolmente contraſtar l'eſercizio alle Nazioni amiche, tranquille, ed imparziali? Ciaſchedun paeſe ha le ſue produzioni naturali, e non v'è coſa più giuſta del permettere agli abitanti che vivono in pace con tutto il mondo, di trarne profitto. Come mai ſi può dunque proibire ad una Nazione il di cui territorio abbondi, per eſempio di mine di ferro, di fare il traffico di cannoni, di fucili, o d' altre armi che fabbricanſi con un tal metallo? E con qual titolo mai ſi pretende ch' ella s'aſtenga dagli ſpacci conſiderevoli per le ſue mercanzie? Non ſarebbe forſe un volere uſurpar manifeſtamente i ſuoi più incontraſtabili Diritti, il formar ſomiglianti pretenſioni?

La riſpoſta che daſſi, che una tal Nazione dee vendere il ſuo ferro in verghe, è poco ſoddisfacente. Perchè primieramente vi ſono degli ſtati Belligeranti, i quali pretendono eziandio il Diritto di dichiarar di buona preſa i carichi di tal natura; ed in ſecondo luogo, quando anche ſi conveniſſe della libertà del commercio del ferro crudo o non lavorato; chi alimenterebbe dunque, fino al termine della Guerra, tutte quelle famiglie che ſi occupano alla fabbrica di eſſo, e che non vivono che con una tal manifattura? Puoſſi mai reputar coſa giuſta che uno Stato laſci perir dalla fame i ſuoi Cittadini, per procurare ad un Popolo

ſtra-

ſtraniero il comodo di opprimere a ſuo più bell' agio il ſuo Nemico?

Si dice che la coſa è reciproca, e che ogni Stato eſſendo in Guerra goderà al ſuo torno d' un tal Diritto: Ma il partito non è uguale. Que' paeſi, le produzioni de' quali non ſon di Contrabbando in tempo di Guerra, avrebbero un infinito vantaggio ſu di quei, le prime materie de' quali non ſon proprie ad altro che a farne delle armi. Le Nazioni che abiterebbero queſti ultimi, non avrebbero quaſi più commercio, o ſe pur ne aveſſero uno, non avrebbero che un commercio rovinoſo, ſubito che una Potenza Marittima dichiaraſſe la Guerra ad un' altra. La diſparità è tanto maggiore, quanto che i Paeſi abbondanti di mine, o di legnami ſono ordinariamente montagnoſi, e per conſeguenza poco proprj all' agricoltura; talmente che i loro abitanti debbono procurarſi le derrate di prima neceſſità in contraccambio de' loro Metalli, o de' loro legnami di coſtruzione: Quindi ne ſiegue, che ſi eſporrebbero ad una ſicura careſtia, ſe facelſero ceſſare o diminuire la loro induſtria, ed il lor commercio naturale. Per eſſerne convinti non abbiam che a fare una leggiera comparazione fra i Regni di Francia, e d' Inghilterra da un lato, e quei della Svezia, e della Norvegia dall' altro. I due primi producono tutto quel ch' è neceſſario per la vita; laddove gli ultimi due an biſogno d' un ſupplemento conſiderabile, almeno in grani, per potere alimentare i loro abitanti: Supplemento che non poſſono proccurarſi ſe non col mezzo della tratta de' loro legnami, del loro ferro, del lor rame, e d' altri metalli, e di ciò che ſe ne fabbrica.

§. *VIII.*
Difficoltà. Mezzo di toglierla.

» Con tuttociò, *ci ſi dirà*, la difficoltà ſuſſiſte ſempre in
„ parte. Si conviene di quanto ſi è detto a prò del commercio
„ de' Neutrali, e della Neutralità: Ma ſi dee egualmente conve-
„ nire del poter morale de' Belligeranti, il quale forma il retag-
„ gio dello ſtato di Guerra. Vi è ſempre una ſpecie di contrad-
„ dizione fra i Diritti della Guerra, in virtù de' quali i Belligeranti poſſono impedire che i loro Avverſarj non ſian renduti
„ più forti, la qual coſa faſſi col ſomminiſtrar loro le coſe com-
„ preſe ſotto il nome di Contrabbando di Guerra del ſecondo
„ capo; ed i Diritti della Pace o della Neutralità, i quali auto-

„ rizzano

„ rizzano coloro che la profeſſano, a trafficare, vendere, e tra-
„ ſportar liberamente le loro derrate dove più loro piaccia, ſe
„ però non vi ſi oppongano aſſolutamente le leggi della Neutra-
„ lità. Codeſta contraddizione, *aggiugneraſſi forſe*, è tanto più
„ manifeſta, quanto che gli effetti ſu' quali s' aggira la contro-
„ verſia, non laſcian di ſpeſſo ſervire, ed anche la maggior par-
„ te, alle operazioni militari, quantunque l' uſo di eſſi ſia in par-
„ te problematico, ed indeciſo; e che d' altronde non puoſſi non
„ convenire che i Diritti della Guerra non limitino, e non mo-
„ dificbino in qualche maniera quei della Pace o della Neu-
„ tralità.

Prima di ſpiegare i mezzi proprj a togliere codeſta difficoltà noi oſſerviamo ch' ella ſarebbe nulla, ſe le coſe il commercio delle quali vien quì contraſtato, non foſſero di verun uſo nelle impreſe bellicoſe, perchè allora non formerebbero neppure un oggetto delle leggi della Neutralità. Ma appunto perchè fa di meſtieri convenir del contrario, e perchè ſono in gran parte almeno altrettanto neceſſarie in tempo di guerra che in tempo di pace, noi abbiam dato loro la denominazione di Proibito di Guerra del ſecondo capo; fa d' uopo altresì convenir del fatto, cioè, che ſembra che ſiavi in qualche maniera una oppoſizione fra i Diritti della Guerra, e quei della Neutralità, relativamente a quel ramo del Commercio delle Nazioni Neutrali che le riſguarda: Sebbene codeſta oppoſizione ſia molto meno intrigante di quel che altri s' immagina.

Per farla ſvanire, prenderemo eziandio per baſe del noſtro ragionamento il noſtro Aſſioma univerſale, o le leggi della Neutralità, e per regola la quarta Maſſima fondamentale, già ſtabilita nel §. II., e ratificata dalla ſana Ragione. In virtù delle prime, *i Neutrali ſono obbligati ad una perfetta imparzialità verſo ambedue le Parti Belligeranti*; ed in virtù della ſeconda, *l' Equità naturale, il comun Bene dell' Umanità, e per conſeguenza il Diritto univerſale delle Genti, vogliono che quando v' è conflitto fra i Diritti della Guerra, e quei della Pace, ſi prenda il temperamento il più proprio a togliere l' oppoſizione, coll' aſſicurare a' Neutrali, ed a' Belligeranti quanto v' è di più eſſenziale nell' eſercizio, e nello ſcopo di tai Diritti.*

La combinazione di codeſti due principj egualmente incontraſtabili fa interamente ſvanire la propoſta difficoltà; indica naturalmente, e ſenza che vi ſia biſogno d' alcuna ſottigliezza, il bra-

bramato temperamento ; determina i Diritti, ed i Doveri dall' una e dall' altra parte; e produce una legge delle Nazioni, la quale è obbligatoria per tutto il mondo, perchè è giusta, ragionevole, e conforme ai primi principj del Codice dell' Umanità. Questo è quel che noi dobbiam pruovare.

§. *IX.*
Spiegazione.

La contraddizione che par che abbia luogo fra i Diritti della Guerra, e quei della Pace, relativamente alle cose che noi chiamiamo col nome di Contrabbando di Guerra del secondo capo, in ciò consiste, che i Diritti della Guerra autorizzano i Belligeranti ad impedire che i loro Nemici non ricevano de' rinforzi che gli pongano nello stato di continuar la Guerra, e per conseguenza i Bastimenti, e gli effetti de' quali si tratta, i quali sono in gran parte molto proprj a farla; e che da un altro lato i Diritti della Pace, o i Diritti naturali d' ogni Società Sovrana, permettono a' Neutrali di trafficare, e trasportar liberamente le loro derrate da pertutto dove lor piaccia, se però non vi si oppongano assolutamente, e direttamente le leggi della Neutralità; ciò ch' esse non fanno se non riguardo a quel che noi chiamiamo Proibito di Guerra del primo capo.

Se codesti differenti Diritti dovessero esercitarsi con tutto il rigore, l' accennata contraddizione sarebbe reale, diverrebbe impossibile il toglierla di mezzo, ed il Diritto primitivo delle Genti cozzerebbe con se medesimo. La Legislazione Universale de' Popoli è quella della Ragione. Dee dunque la Ragione trovare una giusta modificazione delle sue determinazioni, ed indicare un mezzo, il quale faccia svanire il contrasto che presentano riguardo al nostro oggetto, senza che ambedue le Parti rimangano prive di quanto evvi di più essenziale nell' esercizio, e nello scopo de' rispettivi lor Diritti.

Lo scopo essenziale de' Diritti della Guerra de' quali si tratta, è quel d' autorizzare i Belligeranti ad impedire che i lor Nemici non ricevano i Bastimenti o Carichi de' quali si tratta; e quello de' Diritti della Pace che son loro opposti, è di porre i Neutrali nello stato di esercitare il lor commercio, e la loro industria, col vendere le lor derrate, o col cambiarle con quelle delle quali possano essi aver di bisogno. Così i Belligeranti

sono

ſono ſtrettamente obbligati a trattare amichevolmente i Neutrali, e coſtoro ad eſſere imparziali verſo entrambe le Parti Belligeranti: Dal che ne riſulta che ciaſcuno farà il ſuo dovere, e che non vi ſarà più contraſto; *Se i Belligeranti arreſtano i Baſtimenti Neutrali che trovanſi nel caſo del Contrabbando di Guerra del ſecondo capo; ſe rilaſciano immantinente le Navi, ed i loro equipaggi; e ne ritengono i Carichi per loro conto, con pagarne eſattamente il valore a' proprietarj, e con indennizzargli interamente del cambiamento della lor tratta, e del pregiudizio che potrebbe loro ridondarne.* In queſta guiſa i Nemici non riceveranno i carichi litigioſi, e ſarà ſoddisfatto lo ſcopo eſſenziale della Navigazione, e del traffico de' Neutrali.

Per quel che riguarda il ritorno, il quale ſpeſſo impegna ad una tratta altrettanto che la ſpedizione del Carico, ſiccome i Belligeranti indennizzeranno i Neutrali d' ogni pregiudizio che il cambiamento del lor deſtino potrebbe a' loro affari arrecare, così i loro Baſtimenti ſaranno ſempre nello ſtato d' andare a cercarlo nel paeſe dell' altro Nemico, ſe non troveranno il loro conto a caricar que' generi che ſaranno ne' paeſi della parte avverſa dove ſaranno ſtati condotti.

Codeſto eſpediente o temperamento è tanto più giuſto e conforme al Diritto delle Genti, quanto ch' egli ſi trova fondato ſull' imparzialità impoſta a' Neutrali dalle leggi del loro ſtato. Se poi i Belligeranti giudicaſſero che foſſe un pagar troppo caro il vantaggio di privare i loro Nemici del ſoccorſo degli effetti de' quali ſi tratta, per le ſpeſe forſe tal volta eſorbitanti, che il pagamento ed il riſarcimento de' Neutrali eſigerebbero, ſarebbe ſempre in lor balia il farlo, o il laſciar paſſare i detti effetti, ſecondo che giudicaſſero più opportuno, dopo aver conſultato i loro proprj intereſſi: Perchè niuno trovaſi obbligato ad eſercitar ſempre i ſuoi Diritti. Ma checchè ne ſia, *eſſi non potranno giammai confiſcare o dichiarar di buona preſa i carichi di tal natura, ed anche meno i Baſtimenti che gli portano, in virtù d' alcuna Legge naturale.*

§. X.

Tempo in cui dee ceſſare ogni Dichiarazione di buona preſa.

Si domanda: Quale dee eſſer la ſorte d' un Baſtimento Neutrale, che ſia confiſcabile per avere infranto le leggi della Neu-

tralità ; ma che ſia ſtato preſo dopo la conchiuſione della Pace, o d'una Tregua Generale, e prima che i Vaſcelli da Guerra, o gli Armatori ch' erano in corſo, ne abbiano avuto la dovuta notizia ?

Una tal queſtione ſi riduce a queſta: *Quando è che ceſſar dee ogni Dichiarazione di buona preſa ?* La riſpoſta è molto ſemplice. La confiſcazione de' Baſtimenti Neutrali o Nemici di cui parliamo, non avendo luogo che a cagion della Guerra, e relativamente ad eſſa, qualunque Dichiarazione di buona preſa diventa illegittima, ſubito che la Guerra ceſſa colla conchiuſione d'una Pace o d'una Tregua Generale; perchè l'effetto dee ceſſare ſubito che la cagione più non eſiſte.

Se poi le Parti Belligeranti convengono altrimenti tra di loro, è permeſſo loro il farlo; in quanto che una tal convenzione riguarda reciprocamente i loro proprj Baſtimenti: Ma ſiccome non poſſono eſſe contrattare che per loro ſole, e non già per le Nazioni Neutrali, così queſte an ſempre il diritto di ſtarſene alla regola generale, la quale porta, che i Doveri della Neutralità divengan nulli, ſubito che l' iſteſſa Neutralità più non eſiſte. Or la Neutralità viene annullata allorchè ceſſa la Guerra; e queſta lo è al ſuo torno ſubito che la Pace vien conchiuſa o ſottoſcritta. Un Baſtimento Neutrale non è mai confiſcabile ſe non quando ha violato le leggi della Neutralità. Or non ſi poſſono violar quelle leggi che ſono ſvanite collo ſtato medeſimo a cui ſervivano di regola.

É vero che i Vaſcelli da Guerra, o gli Armatori, non ſono colpevoli per aver preſo, dopo la conchiuſione del Trattato, un Baſtimento Neutrale che ſiaſi trovato nel caſo del Sequeſtro, qualora aveſſero ignorato una tal conchiuſione: Ma non ne riſulta perciò che una tal cattura ſi debba a lor profitto confiſcare. Si dee all'incontro rilaſciare ſenza dilazione, come quella che non ha più Giudice alcuno, perche non vi ſon più leggi che la riguardino.

I Baſtimenti degl'iſteſſi Nemici, preſi dopo la Sottoſcrizione della Pace, ſon naturalmente liberi; ſe però le Parti contrattanti non ne diſpongano altrimenti con una poſitiva convenzione; tanto maggiormente eſſer lo debbono, dopo un' epoca ſomigliante, i Baſtimenti degli Amici, chiamati per lo innanzi *Neutrali*.

Quel che oppongono i partigiani del contrario ſentimento, è di troppo poca conſeguenza perchè poſſa indebolire il noſtro.

„ I Va-

„ I Vaſcelli da Guerra, o gli Armatori, *ſi dice*, ſono autoriz-
„ zati dalle loro Patenti ad impadronirſi de' beni del Nemico,
„ e di coloro che oltrepaſſano i limiti della Neutralità, e finchè
„ ignorano la ſottoſcrizione della Pace, hanno il diritto di con-
„ tinuare il lor corſo; a tale oggetto ſono ſtate date loro le Pa-
„ tenti, le quali debbono avere il loro intero effetto fino a tanto
„ che il lor Sovrano le rivochi. Una tal rivocazione è per loro
„ una legge, che certamente non ſi può dir ch' eſſi infrangano,
„ mentre ne ignorano l'eſiſtenza o la realtà.

Codeſto ragionamento è molto giuſto in ſe medeſimo: ma altra coſa non può mai riſultarne a prò de' ſuddetti Baſtimenti armati ſe non queſta, ch'eſſi non ſon degni di punizione qualora abbian preſo de' Baſtimenti dopo la conchiuſione della Pace. Perchè del rimanente è incontraſtabile ch' eſſi hanno agito contro l'intenzione delle Potenze contrattanti, le quali, ſe ſono ſtate di buona fede, ſiccome fa d'uopo ſupporre, an voluto ſenza dubbio, colla ſottoſcrizione del Trattato o de' Preliminari di queſto, far ceſſare dal momento medeſimo tutte le oſtilità, e riſtabilir la tranquillità della Navigazione, e del Commercio de' riſpettivi loro ſudditi, come altresì delle altre Nazioni che non ſono ſtate Parti Belligeranti. In tal guiſa ne decide la natura medeſima d'ogni pacificazione.

Del rimanente ſe gli Armatori ſoffrono qualche perdita per aver eſercitato il corſo ſulla parola de' loro Superiori, ed in virtù della loro Commiſſione, ſenza trar profitto dalle loro catture; tocca al lor Sovrano l'indennizzargli, e non già alle Nazioni Neutrali, ed amiche, le quali non debbono entrare in queſto dettaglio economico d'uno Stato ſtraniero.

Fine della prima Parte.

DEL SEQUESTRO

D E'

BASTIMENTI NEUTRALI

SECONDA PARTE.

DEL TOMO II.

La quale tratta del Sequeſtro de' detti Baſtimenti, ſecondo il Diritto Convenzionale delle Genti; o ſecondo il tenore de' Trattati che ſuſſiſtono fra molte Potenze Moderne.

Digitized by Google

Fundamentum eſt autem Juſtitiæ fides; id eſt, dictorum conventorumque conſtantia, & veritas . . . . . Credamuſque quia *fiat* quod dictum eſt, appellatam *Fidem*.

Cicero. *De Officiis*, *L. 1. cap. VII.*

Digitized by Google

DEL SEQUESTRO
DE'
BASTIMENTI NEUTRALI
OVVERO
Del Diritto che hanno le Nazioni Belligeranti d' arreſtar le Navi de' Popoli Amici.

TOMO II. PARTE II.

INTRODUZIONE.

I Diritti, ed i Doveri ſcambievoli de' Popoli, o delle Nazioni libere, ed indipendenti, ſono Univerſali, o Particolari; che val quanto dire, ſono fondati, o direttamente ſulla legge comune a tutti gli Uomini, e per conſeguenza a tutte le Società Sovrane; o ſu i proprj impegni eſpreſſi di cotai Società, e con ciò indirettamente ſul Codice dell' Umanità.

Le obbligazioni che hanno reciprocamente gli Stati Civili, gli uni riguardo agli altri, ſecondo il tenore de' loro Trattati o delle loro Convenzioni, poſſono eſſer diſtinte in obbligazioni *ſemplici*, ed in obbligazioni *doppie o compoſte*. Le *Prime* ſon quelle, le quali eſſendo l' opera della Negoziazione, ed un effetto de' Contratti politici, non eſiſterebbero ſe non foſſero ſtate create da uno ſcambievole conſentimento delle Parti, e ſe non foſſero appoggiate ſulla fede data da' Contraenti, la di cui oſſervazione dee eſſer inviolabile. Le *ultime* all' incontro, ſon quelle che naſcono non ſolo dagl' impegni preſi formalmente da' Popoli, ma eziandío dal fondo medeſimo dell' eſſere umano; cioè, noi qui intendiamo per *Obbligazione compoſta* quella neceſſità morale di agire o non agire in una certa guiſa, che già eſiſtea interamente in virtù del Diritto Naturale, indipendentemente da ogni umana

diſpo-

disposizione, e prima che si trattasse di formarne un oggetto delle Convenzioni espresse; talmente che gli Stati contraenti non fanno che riconoscerla formalmente allorchè s' impegnano ne' loro Trattati ad osservar tai sorte d' Obbligazioni, o le adottano co' loro Contratti politici.

Codesti principj sono egualmente applicabili alle Convenzioni che riguardano l' esercizio de' Diritti della Guerra, la Navigazione, ed il Commercio delle Nazioni Neutrali, che a tutti gli altri Trattati giusti, e legittimi de' Corpi Politici; siccome comparirà dall' uso che ne faremo nel seguito di quest' ultima Parte dell' Opera nostra, la quale sarà impiegata a far conoscere, *quali sono, secondo il Diritto Convenzionale delle Genti, le Obbligazioni, i Diritti ed i Doveri delle Potenze Belligeranti, e di quelle che rimangono Neutrali, relativamente alla Navigazione, ed al Commercio Marittimo di queste ultime*; specialmente in quanto che le suddette Obbligazioni riguardano il sequestro de' loro Bastimenti.

Affin di procedere più regolarmente, noi divideremo tutta codesta Parte in sei Capitoli.

Il Primo avrà per oggetto il Sequestro de' Bastimenti Neutrali in generale, secondo il Diritto Convenzionale delle Genti; o la disposizione di alcuni Trattati intorno alla libertà del Commercio e della Navigazione de' Popoli Neutrali in tempo di Guerra.

Il secondo Capitolo farà vedere, in qual guisa molti Contratti Politici determinano il Proibito ossia il Contrabbando di Guerra.

Il Terzo spiegherà i Diritti della Bandiera Neutrale, con far conoscere se, e fin dove alcune convenzioni espresse de' Sovrani le accordino la facoltà di cuoprire, o porre al coperto del Sequestro, il carico del Bastimento.

Il Quarto farà la relazione di quei contratti formali, che son relativi alla Visita de' Bastimenti Neutrali.

Il Quinto c' insegnerà quel ch' è giusto, secondo il tenore de' Trattati, riguardo al Giudizio, ed al Processo delle Prese Neutrali. E finalmente

Il Sesto Capitolo renderà conto della volontà convenzionale, ed espressa di molti Sovrani contraenti, relativamente alla dichiarazione di buona Presa, in quanto ch' ella concerne le Catture marittime, fatte alle Nazioni Neutrali.

CAPI-

CAPITOLO I.

DEL SEQUESTRO DE' BASTIMENTI NEUTRALI IN GENERALE, SECONDO IL DIRITTO CONVENZIONALE DELLE GENTI.

SOMMARIO.

§. I. Avviſo preliminare. §. II. Idea del Diritto Convenzionale delle Genti. §. III. Della Libertà del Commercio Marittimo degli Stati Neutrali, ſecondo il Diritto Convenzionale delle Genti. §. IV. Continuazione. §. V. Caſo in cui i Baſtimenti Neutrali ſono ſequeſtrabili, ſecondo il tenore di molti Trattati. §. VI. Caſo in cui i Baſtimenti Neutrali debbono eſſere al coperto del Sequeſtro, ſecondo la diſpoſizione di alcuni contratti politici.

§. I.
Avviſo Preliminare

FIn quì abbiamo eſaminato ſecondo le Determinazioni del Diritto Primitivo ed Univerſale delle Genti, il Sequeſtro de' Baſtimenti Neutrali, o il poter morale che hanno le Nazioni Belligeranti d' arreſtare i Baſtimenti de' loro Amici. Noi ne tratteremo al preſente ſecondo il Diritto Secondario e Convenzionale delle Genti, o ſecondo il tenore de' Trattati di Pace, d' Amicizia, d' Alleanza, di Commercio, o di Navigazione che ſuſſiſtono fra molte Potenze Moderne. Non penſiamo già di ſeguir minutamente tutti gli Articoli di quei varj Trattati che ſon relativi ad un ſomigliante oggetto, come neppure di far menzione di tutte le Convenzioni particolari che lo riguardano, o di darne gli Eſtratti. Una tale impreſa eſigerebbe de' Volumi, ſe foſſe d' uopo eſeguirla in tutta la ſua eſtenſione; e d' altronde cotai Contratti politici trovandoſi fralle mani di tutti, ciaſcuno è a portata di conſultarli ogni qual volta giudicherallo a propoſito. Non è già noſtro ſcopo il fare una raccolta de' contratti relativi alle Preſe Neutrali, ma il far vedere, allegandone alcune che ci parranno le più intereſſanti, fin dove le Convenzioni poſitive delle Potenze Marittime ſi trovino conformi alle

Leggi Universali delle Società Sovrane relativamente alle sudette Prese, e fin dove per conseguenza le dette Leggi siano state riconosciute, ed accettate pubblicamente e solennemente da' Governi medesimi de' popoli trafficanti e navigatori.

Ma prima di soddisfare ad un somigliante oggetto, la chiarezza e la precisione che desideriamo impiegare in questa materia, c'impegnano a dire anteriormente alcune parole di quel che noi chiamiamo *Diritto Convenzionale delle Genti.*

§. II.
Idea del Diritto Convenzionale delle Genti.

Noi intendiamo per Diritto Convenzionale delle Genti, *l'unione delle regole obbligatorie, fondate sugl' impegni presi dagli Stati Sovrani, o da' loro Capi, e fatte per dirriggere la condotta scambievole delle Parti Contraenti.*

Codesta nozione del Codice positivo, e particolare de' Popoli indipendenti, fa ben conoscere che le Parti che compongono il Diritto Convenzionale delle Genti non sono vere Leggi, e molto impropriamente portano un tal nome. Una *Legge* veramente tale è una regola obbligatoria, promulgata da un Sovrano legittimo, ed accompagnata da una convenevole Sanzione. Or egli è costante che gli Stati liberi, o i Depositarj della loro Sovranità, non riconoscono, e non debbono riconoscer sulla terra veruna Potenza umana come superiore alla loro; ch' essi non hanno alcun Legislatore o Superiore comune che loro detti gli Articoli de' loro Trattati, che gli obblighi direttamente ad osservarli, o che proccuri l'osservanza di quei col mezzo di qualche positiva Sanzione. Così la sola considerazione, la quale può come Leggi far reputare le regole del Diritto Convenzionale delle Genti, è che appoggiansi elle finalmente su d' una Legge naturale, la quale ordina che ciascuno sia fedele a' proprj impegni; e ciò è quel che le rende obbligatorie.

Le massime del Diritto Convenzionale delle Genti son dunque fondate sugl' impegni delle Potenze indipendenti; e codesti impegni si prendono col mezzo de' Contratti politici che chiamansi *Trattati*, *Convenzioni*, *o Capitolazioni*. Per conseguenza la natura de' Contratti in generale decide della legittimità, della validità, della durata, della violazione che chiamasi *infrazione*, e finalmente dell' obbligazione che seco portano i Trattati de' Sovrani.

Il Diritto Convenzionale delle Genti è un Diritto *Secondario*, *Positivo*, *e Particolare delle Genti.*

É Secondario, perchè non non risulta direttamente come il Diritto Universale delle Genti, dalla natura, e dall' essenza medesima delle Società Civili. Non è un effetto immediato dell' Unione di molti sotto la condotta d' un Capo pel comun vantaggio; e l' obbligo che seco porta non ha luogo, per così esprimermi, se non col mezzo d' un raggiro. Quello s' inclina a bella prima sul Diritto Universale delle Genti, ed in ultimo s' appoggia sulla Determinazione del Diritto di Natura, il quale impone a ciascuno di mantenere esattamente la parola data, e d' esser fedele a' proprj impegni

Frattanto tuttociò non impedisce che il Diritto Convenzionale delle Genti non sia perfettamente obbligatorio. La fede de' Trattati dee essere inviolabile, quand' anche una delle Parti contraenti si trovasse perciò più dell' altra soggetta ad alcuni inconvenienti. La sana Politica dee loro insegnare se giovi o nò l' ammettere gli articoli progettati, e se faccia di mestieri il sottoscrivere o nò le condizioni proposte. Il vantaggio, o il danno che recano al bene dello Stato, debbono farle accettare, o rigettare. Ma subito che le proposizioni sono state gradite, e ratificate, la Legislazione universale dell' Umanità ordina di osservarle religiosamente.

Il Diritto Convenzionale delle Genti è un Diritto Positivo delle Genti; perchè le azioni in se medesime indifferenti, o moralmente indifferenti son propriamente quelle che formano l' oggetto delle sue massime, e per conseguenza le sue Leggi non risultano immediatamente dalla natura delle cose; ma sono all' incontro dettate in termini chiari e precisi da coloro che fanno le Convenzioni, o che prendon tra di loro qualche impegno.

Allorchè diciamo che le azioni moralmente indifferenti formano propriamente l' oggetto delle regole del Diritto Convenzionale delle Genti, distinguiamo gli Articoli de' trattati, i quali non sono che una modificazione o una confermazione delle Leggi del Diritto Primitivo delle Genti, da quei che sono originati da' soli bisogni attuali, o da particolari disegni degli Stati contraenti. I primi son già obbligatorj in virtù della giustizia universale, e le Parti contraenti facendogli inserire nelle loro Convenzioni, gli fanno così soltanto riconoscere, e se ne assicurano gli effetti con una confessione formale della lor forza ob-

bligatoria, ſempre eſiſtente, e ſempre indipendente da ogni arbitrio umano. Codeſti articoli non fanno dunque l' oggetto proprio e particolare del Diritto Convenzionale delle Genti. Ma la coſa è diverſa per quei della ſeconda ſpecie. Eſſi non ſarebbero regole obbligatorie, ſe non ſi foſſe di ciò convenuto. La ſola volontà delle Parti, o il conſentimento de' Contraenti è quello che in qualche maniera gli fa divenir Leggi. Or queſta volontà manifeſtandoſi da' Contratti eſpreſſi, ne ſiegue: che il Diritto Convenzionale delle Genti, propriamente così nominato, è un Diritto Poſitivo delle Genti.

Non ci ſi potrà contraſtare la *particolarità* Del Diritto Convenzionale delle Genti. Queſto Codice ſecondario degli Srati Sovrani è un Codice Particolare; perchè per confeſsione di tutto il mondo, le ſue maſsime non obbligano, e non poſſono obbligare ſe non le Parti contraenti in quanto ch' eſſe non ſon fondate che ſu i Trattati, e purchè non ſiano ſemplici ripetizioni delle Leggi dell' Umanità. Egli è coſtante che vi ſono molte Nazioni Sovrane che non han giammai fatto alcuna Convenzione tra di loro, e che non evvi alcun Trattato che ſia a tutte loro comune. Così gl' impegni di alcuni Popoli non potendo ſervir di regole obbligatorie per la condotta degli altri, egli è incontraſtabile che il Diritto Convenzionale delle Genti è un Diritto Particolare delle Genti.

Da ciò che ſi è detto ſi ſcorge facilmente, quanto il Diritto Convenzionale delle Genti differiſca da quello ch' è Primitivo ed Univerſale, tanto riguardo alla loro eſtenſione, che alla loro durata. Il primo non ha propriamente per oggetto ſe non le azioni naturalmente indifferenti, e non obbliga ſe non quei Popoli che an preſo qualche impegno tra loro: Laddove il ſecondo riguarda tutte le Nazioni Sovrane del mondo, conoſciute o incognite. Quello ſi ritrova riſtretto fra' limiti della Negoziazione; e queſto ſi eſtende altrettanto lungi che l' idea della Società Civile. Del rimanente i Trattati che compongono il Diritto Convenzionale delle Genti non ſono obbligatorj che ſino al punto che vengono rotti, o dichiarati nulli dalle Parti Contraenti; laddove gli oracoli del Diritto Univerſale delle Genti an ſempre il lor vigore. Siano eſsi traſcurati o nò, non laſciano mai d' eſſere obbligatorj, e la loro autorità non ceſſerà ſe non quando ceſſeranno gli uomini di vivere in Società.

Dopo codeſte oſſervazioni generali ſulla natura del Diritto

Con-

Digitized by Google

Convenzionale delle Genti, paſſeremo ora ad eſaminare; *quali ſono le diſpoſizioni di molti Trattati moderni intorno al Sequeſtro de' Baſtimenti Neutrali?* e fin dove per conſeguenza le ſtipulazioni di tai Trattati trovinſi d' accordo, relativamente al medeſimo oggetto, colle Determinazioni della Legislazione Univerſale de' Pòpoli. Noi terremo, o piuttoſto ripeteremo in queſta Parte quaſi il medeſimo ordine delle materie, al quale ci ſiam fin qui aſſoggettati nel corſo di queſt' Opera, diſcutendo il Diritto delle Nazioni Belligeranti, relativamente alle Preſe Neutrali, ſecondo il Diritto Univerſale delle Genti.

§. III.

Della Libertà del Commercio Marittimo degli ſtati Neutrali ſecondo il Diritto Convenzionale delle Genti.

Il Trattato di *Commercio*, Navigazione, e Marina fralla Danimarca, e la Francia, conchiuſo in Coppenaghen il dì 23. Agoſto 1742, e ratificato in codeſta Capitale il dì 12. Novembre, egualmente che in Verſailles il dì 10. Ottobre del medeſimo anno, fa altrettanto onore all' equità, che all' intelligenza delle Potenze Contraenti. Egli è uno di quei Trattati rari, ne' quali vengono egualmente conſiderati gl' intereſſi, che i Diritti delle Nazioni. Non ſi fece a bella prima, ſecondo l' Articolo ottavo, che per il tempo di anni quindici, ſpirati il dì 23. Agoſto 1757.; ma ſuſſiſte ſempre fino a tanto che non venga formalmente rinnovato; e ciò in virtù d' una Convenzione particolare fatta già da molti anni fralle due Corti.

Codeſto Trattato confeſſa, e conferma nella maniera la più poſitiva, la gran maſſima generale della Giuriſprudenza naturale de' Sovrani, intorno alla libertà del Commercio, e della Navigazione de' Neutrali che ſon veramente tali; maſſima ch' è ſtata ſtabilita, e ſoſtenuta dal ragionamento fatto nel principio di queſt' Opera. Ella porta che il Commercio, e la Navigazione delle Nazioni Neutrali debbono godere in tempo di Guerra di quella medeſima libertà che godono in tempo di Pace: ſenza che queſta libertà ſoffra altra modificazione ſe non quella che naſce dalla natura medeſima della Neutralità.

In tal guiſa ne decidono il Diritto Univerſale delle Genti, ed il vigeſimo Articolo dell' anzidetto Trattato di Commercio fralle due prefate Corti. Eccolo:

„ I Sud-

„ I Sudditi del Sereniſſimo Re Criſtianiſſimo, e gli Abitanti „ de' ſuoi Regni potranno liberamente andare in tutti i Regni, „ Stati, Provincie, e Porti che ſono in Alleanza, ed Amicizia „ o Neutralità colla Francia, ed ivi eſercitare il loro Traffico „ ſenza eſſervi inquietati, e ſenza ricevere alcun impedimento da' „ ſudditi del Sereniſſimo Re di Danimarca, o dalle Navi tanto „ del medeſimo Re, che de' ſuoi ſudditi, di qualunque qualità „ ſiano le dette Navi, e malgrado qualunque differenza, inimi- „ cizia, o anche *Guerra aperta* che ſopraggiunga fra il Sereniſſi- „ mo Re di Danimarca, ed i medeſimi Regni, Stati, Provin- „ cie, e Porti che ſono, o ſaranno in Alleanza, Amicizia, o „ Neutralità colla Francia; il che oſſerveraſſi ſcambievolmente „ dal Re Criſtianiſſimo verſo i ſudditi del Re di Danimarca. „ Si è convenuto in oltre che tanto dall' una che dall' altra par- „ te la libertà della Navigazione debba eſſere talmente eſteſa, „ che nel caſo in cui uno de' Sereniſſimi Contraenti veniſſe a tro- „ varſi in Guerra contro d' altri ſtati, i ſudditi dell' altro Sereniſ- „ ſimo Contraente non laſceranno di poter liberamente, e ſicu- „ ramente navigare, *come prima della Guerra*, tanto partendo „ da' loro Porti o da altri Porti Neutrali per andare in un Por- „ to Nemico d' uno de' Sereniſſimi Contraenti, quanto da un „ Porto Nemico ad un altro Porto Nemico, ſenza che nell' an- „ dare o nel ritornare, poſſa eſſer loro recato alcun faſtidio o „ impedimento. Nulladimeno però ſe ne *eccettua* il caſo in cui „ il Porto nel quale voleſſero eſsi entrare, foſſe attualmente *aſ- „ ſediato* o *bloccato* dalla parte del mare.

Codeſto Articolo, il quale è d' una verità, e d' una chiarezza ammirabile, ha eziandio un altro merito. Finiſce egli con prevenire ogni diſputa che potrebbe ſopraggiugnere intorno a' Porti che debbono reputarſi bloccati; diſputa della quale non può decidere colla medeſima preciſione il Diritto Univerſale delle Genti.

„ E ad oggetto, *ivi è detto*, di togliere qualunque equivo- „ co ſu quel che ſi è voluto ſignificare con una tale eccezione, „ ſi è convenuto che verun Porto debba reputarſi bloccato, ſe l' „ entrata non n' è chiuſa almeno da due Vaſcelli dalla parte del „ mare, o da una Batteria di cannoni dalla parte della terra; di „ maniera che le Navi non poſſano entrarvi ſenza un evidente „ pericolo.

La Diſpoſizione del trigeſimo Articolo del medeſimo Trattato, è tanto più ſaggia ed equa, perchè rimedia ad un abuſo manifeſto

nifeſto de' Diritti della Guerra, da' quali troppo ſpeſſo ſoffre del danno la libertà della Navigazione che compete alle Nazioni Neutrali. Chiunque ſa quanto gli *Embargo*, che gli ſtati Marittimi e Belligeranti ſon ſoliti a porre in certe occaſioni indiſtintamente ſu tutti i Baſtimenti che ſi ritrovano ne' loro Porti, quanto, dico, incomodino la tratta de' Naviganti Neutrali, e gli conſtringano talvolta ad agire lor malg ado contro le leggi del loro Stato, converrà della durezza d' un ſomigliante uſo, e della giuſtizia ch' evvi nel proſcriverlo, ſiccome lo fa l' allegato articolo, in queſti termini:

„ Niuno de' Baſtimenti, tanto Mercantili, che da Guerra, che ſi ritroveranno ne' Porti d' uno de' due Re, ſarà coſtretto a ſervire nè in Guerra, nè al traſporto di qualunque coſa ſiaſi, ſenza il conſentimento ſottoſcritto del Re, o dell' Abitante, o del Padrone a cui apparterrà, quantunque il Capitano vi aveſſe acconſentito.

Codeſta ſtipulazione è molto intelligibile nel fondo; ma la modificazione che vi ſi aggiugne par che abbia biſogno d' una maggior chiarezza. Una tale oſſervazione non isfuggirà probabilmente alla penetrazione delle Potenze Contraenti, allorchè ſi tratterà di rinnovare formalmente il Trattato. Elleno ſon troppo illuminate, e di troppo buona fede, per non porre l' ultima preciſione nelle loro Convenzioni. L' eſpreſsioni della diplomatica de' Sovrani non poſſono giammai eſſer troppo preciſe.

Il trentuneſimo Articolo finiſce finalmente d' aſsicurare ſcambievolmente ad entrambe le Nazioni l' intera Libertà del loro Commercio marittimo in tempo di Guerra.

„ I Padroni, e Capitani de' Baſtimenti, *dic' egli*, i Piloti, „ i Soldati, i Marinari, ed altre Perſone di Marina, come al„ tresì i Baſtimenti, le Mercanzie, ed i beni de' quali ſaran„ no eſsi carichi, non potranno eſſere arreſtati, e ſequeſtrati „ in virtù di verun ordine generale o particolare, e per veruna „ cagion che ſia, nemmeno ſotto il preteſto *di volerſene ſervire „ per la conſervazione e difeſa del Regno*; e generalmente niu„ na coſa potrà eſſer preſa a' Sudditi dell' una o dell' altra Co„ rona, ſe non *col conſentimento* di coloro a' quali apparterrà, e „ pagandone loro il ſuo giuſto valore „. Se ne eccettuano all' ultimo, com' è di ragione, i Sequeſtri o Decreti di Giuſtizia a cagion de' debiti perſonali, ed altre ſomiglianti ragioni.

Ciò ch' è ſtato ſtipulato da codeſti due ultimi Articoli del

Trat-

Trattato della Danimarca colla Francia, trovasi egualmente, e più ampiamente convenuto fralla prima di queste Monarchie, e la Repubblica di Genova con gli Articoli XXVIII. e XXIX. del Trattato perpetuo che sussiste fin dal dì 13. Marzo 1756. fra questi due Stati.

§. IV.
Continuazione.

Il Trattato perpetuo di Commercio e Navigazione, conchiuso in Madrid il di 16. Aprile 1748. fralla Danimarca ed il Re delle Due Sicilie, stabilisce non solo la medesima Libertà di Commercio che stabilisce quello fatto colla Francia; ma vi aggiugne eziandio una clausola vantaggiosa ad una tal Libertà.

„ Sarà permesso, *dice l' Articolo decimo sesto di codesto* „ *Trattato*, a' Sudditi d' uno de' due Re Contrattanti, d' ave- „ re, e continuare il loro Comercio co' Nemici dell' altro; e „ recar loro, senz' alcun impedimento, ogni sorta di Mercan- „ zie, ad eccezion di quelle che son di Contrabbando: Se però „ non sia in una Città, o in un Porto o luogo assediato, nel „ qual caso sarà tutta volta in loro libertà il vendere le loro „ Mercanzie agli assedianti, *o d' andare a venderle, e portarle* „ *in qualche altra Città, o in qualche altro Porto o luogo che* „ *non sia assediato*.

La medesima disposizione si ritrova esattamente replicata dal decimoquinto Articolo del Trattato perpetuo d' Amicizia, di Commercio, e di Navigazione, sottoscritto a Parigi il di 13. Marzo 1756. fralla Danimarca, e la Repubblica di Genova.

L' Articolo nono del *Trattato de' Pirenei* conchiuso fralla Francia, e la Spagna il dì 7. Settembre 1659. nell' Isola detta de' Fagiani, porta:

„ I Mercadanti, i Padroni de' Bastimenti, i Piloti, i „ Marinari, le loro Navi, Mercanzie, Derrate, e gli altri beni „ a loro appartenenti, non potranno, tanto dall' una che dall' „ altra parte, essere arrestati e sequestrati, nè in virtù di qual- „ che Ordine generale o particolare, nè per qualunque cagion „ che siasi, *di Guerra* o altrimenti, nemmeno *sotto il pretesto* „ *di volersene servire per la conservazione, e difesa del paese*; e „ generalmente, niuna cosa potrà esser presa a' Sudditi d' uno „ de' detti Re, nelle terre soggette all' altro, se non col con-

„ sen-

„ ſentimento di coloro, a' quali apparterrà, pagando in contanti „ ciocchè ſi bramerà aver da loro. „ Quì ſi eccettuano, ſiccome conviene, i Sequeſtri ed i Decreti di Giuſtizia, fatti per debiti o altre cagioni giuſte e particolari.

L' Articolo ſeguente aggiunge: „ Tutti i Sudditi del Re „ Criſtianiſsimo potranno con tutta ſicurezza, e libertà navigare „ e trafficare in tutti i Regni, Paeſi, e Stati che ſono o ſaranno in Pace, Amicizia, o Neutralità colla Francia, *ſenza* „ *che poſſa loro turbarſi* o *inquietarſi una tal libertà*, dalle Navi, Galee, Fregate, Barche, o altri Baſtimenti appartenenti „ al Re Cattolico, ed a qualcuno de' ſuoi Sudditi, *in occaſione delle oſtilità che s' incontrano*, o *che incontrar ſi potrebbero nel progreſſo del tempo*, fra il detto Re Cattolico, ed „ i ſuddetti Regni, Paeſi, e Stati, o qualcheduno di quei che ſaranno in pace, amicizia, o Neutralità colla Francia.

L' Articolo undecimo modifica finalmente con ſaviezza la Libertà del Commercio Marittimo ſtabilita da' precedenti. „ „ Codeſto traſporto e codeſto traffico, *dic' egli*, ſi eſtenderà ad „ ogni ſorta di Mercanzie, e Derrate che ſi traſportavano liberamente, e ſicuramente ne' detti Regni, prima che foſſero „ in Guerra colla Spagna: Ben inteſo però che durante il tempo „ della detta Guerra, *i ſudditi*, del Re Criſtianiſſimo, *s' aſſeranno dal portarvi Mercanzie di Contrabbando.*

Gli Stati marittimi e commercianti per eccellenza fanno ordinariamente i Trattati di Commercio i meglio inteſi. Quello che fu conchiuſo in Parigi il dì 28. Settembre 1716. fralla Francia, e le Città Anſeatiche, Lubecca, Brema, ed Amburgo, è per molti riguardi di queſto numero; quantunque la diſparità delle Parti Contrattanti vi abbia forſe fatto ammettere alcune clauſule che ſembrano proſcritte da una rigoroſa equità. Riguardo alla Libertà del Commercio, e della Navigazione in tempo di Guerra, vi ſi è ſtipulato coll' Articolo ottavo:

„ I Capitani, o Padroni de' Baſtimenti delle Città Anſeatiche; i loro Piloti, Uffiziali, Marinari, o Soldati, non potranno eſſere arreſtati, nè ritenuti i Baſtimenti, o coſtretti ad „ alcun ſervigio, o traſporto; parimente le Derrate e Mercanzie non potranno eſſer ſequeſtrate ne' Porti della Francia, in „ virtù di verun ordine generale o particolare, nè per qualſivoglia „ cauſa, quand' anche ſi trattaſſe della difeſa dello Stato; ſe però „ non vi foſſe il conſentimento degl' intereſſati, ovvero pagan„ done loro il valore.

Il decimoterzo Articolo del medesimo Trattato conferma anche più chiaramente la Libertà della Navigazione in caso di Guerra; ma termina con una eccezione la quale non è che positiva, e per conseguenza puramente di convenzione. Eccolo:

„ Se sopraggiugnesse una Guerra fra il Re di Francia, ed
„ altre Potenze, trattone l' Imperatore, e l' Impero, i Vascelli
„ di Sua Maestà, e quei de' suoi Sudditi armati in Guerra o al-
„ trimenti, non potranno impedire, arrestare, nè ritenere i Ba-
„ stimenti delle dette Città Anseatiche, sotto qualunque pretesto
„ che sia, quand' anche andassero nelle Città, Porti, Badie o
„ altri luoghi dipendenti dalle dette Potenze Nemiche di Sua
„ Maestà; se però non fossero carichi di Mercanzie di contrab-
„ bando, per portarle ne' Paesi, e nelle Piazze de' Nemici della
„ Corona, o *di Mercanzie appartenenti a' detti Nemici.*

Del rimanente questo Trattato delle Città Anseatiche è stato giudicato così vantaggioso, e così bene inteso, che la Svezia ne ha adottato tutte le stipulazioni favorevoli, o tutti i vantaggi che accorda alle dette Città; senza però addossarsi alcuna delle condizioni gravose che loro impone, e che non converrebbero ad una Potenza che tiene un rango distinto fralle Nazioni moderne. Codesta disposizione forma la parte principale ed essenziale del Trattato preliminare di Commercio, sottoscritto nel 1741. fralla Francia, e la Svezia, e del quale quest' ultima è stata così contenta, che si è sospesa finora la conchiusione d' un Trattato più ampio, e più formale, che regolasse minutamente tutta la condotta delle due Monarchie, relativamente al loro Commercio, ed alla loro Navigazione.

I tre Trattati conchiusi quasi nel tempo medesimo in Vienna fra questa Corte, e quella di Madrid, sotto i Regni dell' Imperator Carlo Sesto, e del Re Filippo Quinto, an fatto troppo rumore allora perchè abbia potuto il Pubblico già porgli in dimenticanza. Ciascuno sa che con gran sorpresa dell' Europa, la Negoziazione del Baron di Riperda, indi a poco Duca, poi Grande di Spagna, e finalmente Primo Ministro del Re Cattolico, gli fè nascere subito che il Congresso di Cambray fu rotto; di maniera ch' evvi una grande apparenza che fossero stati trattati da Corte a Corte, e pel canale degl' intriganti durante il congresso medesimo.

Il terzo di questi Trattati ha per oggetto il *Commercio*, e fu sottoscritto in Vienna d' Austria il primo di Maggio 1725. il gior-

giorno ſeguente alla conchiuſione di quei di Pace, e d' Alleanza. La notizia del Trattato di Pace, ſebbene inaſpettata, non laſciò di far piacere alle altre Potenze; e quantunque quello d' Alleanza, che ſi volle tener naſcoſto per qualche tempo, le intrigaſſe, pure il detto Trattato di Commercio fu quello che diede del timore a que' Governi, gli Stati de' quali ricavano la maggior parte delle lor forze, e delle lor ricchezze dal fondo del lor traffico. Cotai Potenze vi trovarono alcune conceſſioni conferite a' ſudditi dell' Imperatore, che loro erano ſtate fino a quel tempo particolari, e la Compagnia d' Oſtenda garantita contro chiunque intraprendeſſe di turbarne la tratta. Codeſta ſtipulazione divenne l' oſtacolo che ſollevò gli Srati Marittimi, e Commercianti per eccellenza; al che unironſi il diſguſto della Spagna, irritata contro la Francia, e lo ſdegno non men di queſta, che della Gran Brettagna, le quali eſſendo Mediatrici al Congreſſo di Cambray, ſi viddero preſe a gabbo colla conchiuſione di tutti queſti Trattati ſtipulati in Vienna, mentre eran tenute a bada nel detto congreſſo colle difficoltà, e con gli oſtacoli, che naſcer ſi fecero ad ogni iſtante, e che ſembrarono inſormontabili. Tutte codeſte circoſtanze unite al timore dell' avvenire, impegnarono finalmente le Corti di Londra, di Verſailles, e di Berlino al famoſo Trattato d' Annover, ſottoſcritto in Herrenhauſen il dì 3. Settembre 1725., ed alla di cui conchiuſione ſi può dire che non ha poco contribuito il ſuddetto Trattato di Commercio.

Non abbiamo qui biſogno ſe non di due Articoli del medeſimo, co' quali l' intera Libertà del Commercio in tempo di Guerra, ritrovaſi reciprocamente, e poſitivamente ſtabilita a favore degli Srati di S. M. Imperiale, e di quei del Re Cattolico, o per i Sudditi di entrambe queſte Potenze contrattanti; ſenz' altra modificazione che quella che riſulta dalla diſpoſizione chiara, e pura delle Leggi della Neutralità. Il primo è il nono del trattato, e ſi vedrà dalla narrazione che ne fareino, e ſpecialmente dalla maniera in cui termina, che dee aver ſervito di regola al vigeſimo Articolo del Trattato di Commercio che ſuſſiſte fra il Re di Danimarca, e quello di Francia, di cui abbiam più ſopra renduto conto nel §. III.

Ecco l' Articolo menzionato del Trattato di Vienna, tradotto dal Latino: „ Si è convenuto che la Libertà del Com-
„ mercio, e della Navigazione debba eſſere, tanto dall' una,
„ che dall' altra parte, così eſteſa, e non interrotta, che

 „ ſeb-

„ ſebbene accada che uno de' due Sereniſſimi Contraenti ven-
„ ga a trovarſi in Guerra con uno o molti Principi o Stati; i
„ Sudditi dell' altro Sereniſſimo Contraente potranno ciò non
„ oſtante continuar la loro Navigazione, ed il loro Commer-
„ cio con ogni ſorta di ſicurezza, *ſiccome faceano prima di*
„ *una tal Guerra*; ſia che ciò ſi faccia per via diretta, o da un
„ Porto Nemico ad un altro Porto Nemico, tanto nell' andare,
„ che nel ritornare, ſenza la menoma inquietudine, diſturbo,
„ o altro impedimento Nulladimeno però ſe ne eccettua il caſo
„ in cui il Porto nel quale entrar voleſſero, ſi trovaſſe attualmente
„ aſſediato, o bloccato, e chiuſo dalla parte del mare. E ad
„ oggetto di togliere ogn' incertezza ſu quel che s' intende ſotto
„ d' un tal nome, ſi è ſtabilito che niun Porto marittimo debba
„ reputarſi attualmente aſſediato, ſe non ſi trovi talmente chiu-
„ ſo almeno da due Vaſcelli dalla parte del Mare, o da una
„ Batteria di Cannoni dalla parte di Terra, che arriſchiar non
„ ſe ne poſſa l' entrata ſenza eſporſi ad una grandine di palle
„ da Cannone.

Il vigeſimo quinto Articolo del detto Trattato, contiene quel che ſiegue: " Non ſarà permeſſo in virtù d' alcun ordine
„ che ſia, generale, o particolare, il ritenere i detti Baſtimen-
„ ti, ſiano eſſi da Guerra, Mercantili, da Carico, o di qualun-
„ que altra ſpecie, ſia che ciò ſi faccia per l' uſo della Guerra,
„ o per ſervire al traſporto: ſe però non ſiaſi di ciò convenuto
„ particolarmente, e liberamente co' Padroni, o anche co' Pro-
„ prietarj de' Baſtimenti. Sarà molto meno permeſſo il coſtrin-
„ gere per forza gli Uffiziali, o i Padroni a dare i loro Baſtimen-
„ ti, ed a ſervire in qualche Armata Navale che ſi voleſſe
„ equipaggiare, o a far la Guerra in qualche altro corpo mili-
„ tare che formar ſi voleſſe; quand' anche ciò non foſſe che per
„ poco tempo, ed in alcune occaſioni del tutto urgenti. Ma ſe
„ veniſſero eſſi medeſimi ad offrire i loro ſervigj, ſarà permeſſo
„ allora il prevalerſene.

§. V.

Caſo in cui i Baſtimenti Neutrali ſono ſequeſtrabili ſecondo il tenore di molti Trattati.

É fuor d' ogni dubbio che i Vaſcelli da Guerra, o gli Armatori delle Nazioni Belligeranti debbano ſempre uniformarſi alle

alle Ordinanze de' Córsi de' rispettivi loro Sovrani; perchè queste determinano le condizioni che rendono legittime le lor Prese, e che assicurano loro il benefizio delle loro spese, e de' loro pericoli. Ma fa d'uopo in contraccambio che cotali Ordinanze siano esse medesime conformi al Diritto delle Genti, sia Universale, o sia Convenzionale; senza di che i Popoli Neutrali non sono affatto tenuti a riconoscerne le disposizioni. I Trattati, o le Convenzioni de' Sovrani, derogano senza fallo alle lor Leggi positive, e particolari; e nelle contraddizioni che si trovano fra queste, ed i Trattati, fa sempre di mestieri l'attenersi a questi ultimi, purchè siano però tuttavia in vigore. Così i Bastimenti Neutrali non sono sequestrabili, se non quando la loro navigazione, o la loro condotta sarà contraria alle massime dell'uno, o dell'altro Codice delle Nazioni Sovrane. Vediamo ciò che ne decidono alcune di quello a cui diamo con ragione il nome di Convenzionale.

Non v'è nulla di più giusto quanto la Legge, la quale vuole che i Bastimenti Neutrali, ad oggetto di assicurar la libertà del loro Commercio, e d'essere al coperto da qualunque Sequestro, abbiano a bordo de' documenti autentici, non sospetti, e proprj a pruovare l'effettiva loro Neutralità, e che mancando codesti documenti necessarj, possano esser sequestrati, e condotti ne' Porti de' Belligeranti, ed ivi possa compilarsi il lor Processo. Gli articoli 14., 15., 16., e 17. del *Trattato de' Pirenei* sono su di ciò formali. Essi stabiliscono chiaramente le precauzioni che debbono prendere i Bastimenti delle Potenze Contraenti per essere esenti dal sequestro, specialmente allorchè trafficano col Nemico d'una di loro.

L'Articolo XIV. dice: " Per l'esecuzione di quanto di so-
„ pra si è detto, si è convenuto che faraſſi nella seguente ma-
„ niera: che i Bastmenti, e le Barche, unitamente alle mercanzie,
„ de' Sudditi del Re Cristianissimo, essendo entrati in qualche Ba-
„ dia del detto Re Cattolico, dov'eran soliti d'entrare, e traf-
„ ficare prima della presente Guerra, e volendo indi passare in
„ quei de' detti Nemici, saranno obbligati soltanto a presentare
„ agli Uffiziali della Badía di Spagna, o degli altri Stati del
„ detto Re, donde partiranno, i loro Passaporti, contenenti
„ la specificazione del carico de' loro Bastimenti, attestati, e
„ muniti del sigillo e segno ordinario, e conosciuto dagli Uffi-
„ ziali dell'Ammiragliato de' luoghi: il luogo donde saranno primie-

„ ra-

„ ramente partiti: e la dichiarazione del luogo a cui saranno „ destinati; il tutto nella forma solita, ed ordinaria: dopo la „ quale esibizione, nella maniera suddetta, non potranno esser „ molestati, ritenuti, o ritardati sotto qualunque prerestο che sia.

L' Articolo XV. porta: " La medesima cosa si praticherà „ riguardo alle Barche, ed ai Bastimenti Francesi che anderanno „ in alcune Rade degli Stati del Re Cattolico, dov' eran soliti „ di trafficare prima della presente Guerra, senza voler entrare „ ne' Porti, o pure entrandovi, senza voler però sbarcare tutto, „ o porzione del loro carico: i quali non potranno esser tenuti „ a render conto del loro carico, se non nel caso che vi fosse „ sospetto che portassero delle Mercanzie di Contrabbando a' Ne- „ mici del detto Re Carrolico.

L' Articolo XVI. aggiugne: „ E nel detto caso d' un ap- „ parente sospetto, i detti sudditi del Re Cristianissimo, saran- „ no obbligati a presentare ne' Porti i loro Passaporti nella for- „ ma già di sopra specificata.

Il XVII. Articolo di questo medesimo Trattato de' Pirenei, regola finalmente, ed ordina le medesime precauzioni riguardo a' Bastimenti che s' incontreranno in mare, in tempo di Guerra; ed ha ciò di particolare, ch' egli esige sopra tutto i Passaporti e le Patenti di Mare, senza far menzione degli altri documenti proprj a compruovare la Neutralità d' un Bastimento, o la regolarità della sua navigazione.

Quel ch' è stato stabilito dagli Articoli XXI e XXII. del Trattato di Commercio, Navigazione, e Marina, attualmente sussistente fralla Danimarca, e la Francia, è del tutto conforme al contenuto degli Articoli XIV. e XVII. del Trattato de' Pirenei, talmente che sembra che quest' ultimo sia stato consultato allorchè si fece il primo.

Troppo lungo sarebbe il voler quì allegare tutti gli Articoli de' Trattati che dichiarano sequestrabili i Bastimenti Neutrali, non provveduti di passaporti, e di documenti nella dovuta forma; e sarebbe forse di poco vantaggio l' addurne interamente un maggior numero. Basterà dunque di riferirne semplicemente ancora alcuni, i quali d' accordo colla legislazione primitiva de' Popoli indipendenti, esigono tutti che i Bastimenti Neutrali siano muniti de' documenti necessarj, se vogliono liberamente navigare, e garantirsi da' Sequestri.

Tali sono l' Articolo XXII. del Trattato perpetuo di Com-

mercio

mercio fralla Danimarca, e le due Sicilie, dell' anno 1748, il quale esige che i Bastimenti siano *necessariamente* muniti di Patenti, e d' un Certificato; l' Articolo XXI. del Trattato perpetuo d' Amicizia, di Commercio, e di Navigazione fralla Danimarca, e la Repubblica di Genova, dell' anno 1756, il quale insiste su i medesimi documenti; l' Articolo III. del Trattato dell' anno 1604 fralla Francia, e la Spagna; l' Articolo XI. del Trattato fralla Spagna, e l' Inghilterra, del medesimo anno; l' Articolo IX. del Trattato conchiuso fralle medesime Potenze nel 1630; l' Articolo V. del Trattato fatto fralla Danimarca, e la Spagna nel 1641., rinnovato dall' ultimo Trattato d' Amicizia, e di Commercio, dell' anno 1742., e finalmente riconosciuto di nuovo, dalla Convenzione sottoscritta all' Aja nello scorso anno 1758, in virtù della quale la scambievole comunicazione, il Commercio, la buona intelligenza, e l' antica Amicizia sono interamente, e felicemente ristabilite fralle due Monarchie; gli Articoli VIII. ed XI. del Trattato della Repubblica delle Provincie Unite, conchiuso colla Spagna nel 1650; gli Articoli XIV. e XVII. del Trattato dell' anno 1659, fralla Francia, e la Spagna; gli Articoli XIII. e XIV. del Trattato fatto fralla Spagna, e l' Inghilterra nel 1667; e finalmente l' Articolo II. del primo, e gli Articoli VII. ed VIII. del quinto Trattato di Commercio, stabiliti fra i *Re Cattolici*, e le Città *Anseatiche*.

§. VI

Caso in cui i Bastimenti Neutrali debbono essere al coperto del sequestro, secondo la disposizione di alcuni Contratti Politici.

Le Nazioni Belligeranti non possono giammai impadronirsi di verun Bastimento Neutrale ne' Porti, Badie, Rade, o altri luoghi che dipendono dal dominio d' una Potenza Neutrale; perchè non possono esercitare in tai luoghi verun atto d' ostilità, eziandio contro i loro Nemici, sotto qualunque pretesto che sia.

Questa è una massima del Diritto primitivo delle Genti, conforme alle stipulazioni di molti Trattati; ed in conseguenza di ciò il XIX. Articolo del Trattato fatto nel 1495. fralle Corti di Londra, e di Madrid, esige dal Sovrano de' luoghi ne' quali un tal Bastimento sarà stato arrestato, " che lo reclami subito, e „ che domandi la riparazione dell' insulto fatto alla suprema sua „ autorità, ed all' immunità del suo Porto, o delle sue Rade.

L' A-

L' Articolo XXXIII. dell' ultimo *Trattato di Commercio*, ſottoſcritto *fralle Corti di Coppenaghen, e di Verſailles* nel 1742., ſtipula ſu di ciò quel che ſiegue:

„ Niuno de' due Re ſoffrirà che alcun Baſtimento da Guer-
„ ra o altro, eſſendo armato pel ſervigio di qualche Principe,
„ Repubblica, o Città, prenda o rechi danno ne' ſuoi Porti,
„ Badie, o Fiumi, a' Baſtimenti de' ſudditi dell' altro Re; che
„ ſe una tale ſventura accadeſſe all' improvviſo, uno de' due Re
„ impiegherà la ſua autorità per far dare ſoddisfazione all' altro,
„ o reſtituendogli ciocchè gli ſarà ſtato preſo, o indennizzandolo
„ con un giuſto, e ragionevole compenſo.

Coll' Articolo XXXIII. del Trattato fra il Re di Danimarca, ed il Re delle due Sicilie, ſi è eſpreſſamente ſtabilito: „
„ Che le Maeſtà loro non ſoffriranno reciprocamente, che ſulle
„ Coſtiere, ne' Porti, e ne' Fiumi del loro dominio, i Baſtimen-
„ ti, e le mercanzie de' riſpettivi ſudditi, ſiano preſe da' Vaſcelli da
„ Guerra, o altri provveduti di Patenti di qualunque Principe, Re-
„ pubblica, o Città che ſia; e ſopraggiungendo un tal caſo, l'
„ uno, e l' altro impiegheranno tutto il lor potere, affinchè il
„ Baſtimento preſo ſia bene e debitamente reſtituito, e riparato
„ gli venga ogni danno. „ Codeſta ſtipulazione ſi ritrova egual-
„ mente nel Trattato della Danimarca colla Repubblica di Ge-
„ nova nell' Articolo XXXII.

Si ritroverà preſſo a poco la medeſima diſpoſizione in molti altri Trattati. Di tal numero ſono: Il Trattato della Danimarca colla Spagna del 1641, Articolo XII. I ſeguenti Trattati di Commercio fralla Spagna, e l' Inghilterra; cioè quello del 1604, Articolo X.; quello del 1667, Articolo XVI.; quello del 1630. Articolo VIII; e finalmente quello del 1670., Articolo XII. Il Trattato fatto fralla Spagna, ed il Portogallo. ſubito dopo la Pace nel 1715, Articolo XIX. Il Trattato conchiuſo fralle Provincie Unite, e la Spagna nel 1648, Articolo XXIII; e quello fatto fralle medeſime Potenze dopo la Pace d' Utrecht nel 1714., Articolo XX. E finalmente le medeſime convenzioni ſi ritrovano replicate negli Articoli III, e V. del Trattato di Commercio, ſottoſcritto in Vienna nel 1725 fralla *Corte Imperiale*, e quella di *Madrid*.

Puoſsi altresì conſultar ſu tale oggetto, come ſu molti altri di tal natura, il Trattato di Commercio ſottoſcritto fralla Danimarca e la Spagna il dì 18. Luglio 1742, ed i Trattati di

Com-

Commercio conchiuſi nel 1667., e 1674., frall' Inghilterra, e le Provincie Unite de' Paeſi Baſsi, e confermati da quello che fu ſottoſcritto in Utrecht nel 1713. Codeſti tre Trattati eſſendo ſtati fatti da Potenze particolarmente intereſſate alla ſicurezza della Navigazione de' loro Sudditi, ſono dotati d' una intelligenza, e d' un prevedimento poco comuni; ciò però non impediſce che l' Olanda non ſi dolga frequentemente nelle preſenti congiunture della loro violazione.

CAPITOLO II.

DEL CONTRABBANDO DI GUERRA DETERMINATO DAL DIRITTO CONVENZIONALE DELLE GENTI.

SOMMARIO

§. I. *Introduzione.* §. II. *Il Contrabbando di Guerra, ſecondo alcuni Trattati fatti colla Danimarca.* §. III. *Il Contrabbando di Guerra determinato fralla Francia, ed alcune altre Potenze.* §. IV. *Fiſſazione del Proibito di Guerra da alcuni Trattati, fatti colla Gran Brettagna* §. V. *Convenzioni di alcune altre Potenze, intorno al Contrabbando di Guerra.*

§. I.
Introduzione.

LA traſcuratezza con cui ſi conſulta la Legislazione primitiva delle Nazioni, allorchè ſi tratta di fiſſare i loro Diritti, ed i loro Doveri, allontana ſempre da quella preciſione di cui ſarebbe ſuſcettibile una tal fiſſazione. Quanto più gl' intereſsi delle Società Civili ſon divenuti complicati, e quanto più ſi dovrebbe impiegar dell' attenzione ad oſſervar codeſta buſſola de' Corpi politici; tanto minore applicazione par che vi ſi preſti. Inſenſibilmente i cavilli ſi ſono introdotti ne' litigj de' Sovrani, come in quei che ſi preſentano ne' Tribunali civili.

Per prevenire i mali che ne riſultano per i Popoli, i Governi moderni hanno immaginato di rimediare a tutto col mezzo de' Trattati: Mezzo per altro ſaggio, e lodevole in ſe medeſimo; ma il di cui abuſo, ben lungi dal toglier gli oſtacoli, non ha ſervito che a far loro cambiar di natura. Altre fiate ſi diſputava ſull' applicazione delle Leggi di Natura ai caſi particolari nella condotta degli Stati; oggi ſi diſputa ſullo ſpirito, e ſul vero ſenſo de' Trattati medeſimi. Queſti contratti Politici ſono ſtati talmente moltiplicati da circa due ſecoli, che a forza di averne, non ſi ſa quaſi più qual regola s'abbia a tenere. Nell' oſſervare la ſtrana guiſa colla quale cozzano fra loro, dir ſi potrebbe

trebbe che non evvi una Giuſtizia Univerſale, ed obbligatoria per tutti i Popoli.

La queſtione del Diritto delle Genti che riguarda il *Contrabbando di Guerra*, è divenuta molto più intereſſante che non era, dappoichè lo ſpirito di Commercio domina gli Stati, e forma la baſe della loro potenza. Il Codice primitivo delle Nazioni Sovrane fiſſa ſenza dubbio chiaramente ciò che fa d' uopo intendere per Proibito o Contrabbando di Guerra, ſiccome lo abbiam fatto più di ſopra vedere in queſt' Opera (*). Ma ſiccome i Governi non hanno giudicato a propoſito di attenerſi alla ſua deciſione, ſia perchè non an voluto prenderſi la pena di rimontare a' principj per isviluppparla debitamente, o ſia perchè an voluto troppo ſtare attaccati alla preciſione del Diritto Univerſale delle Genti, molti fra loro si ſono rivolti alla via della Negoziazione, determinando con alcune Convenzioni particolari, ciò che ſi dee conſiderare per Contrabbando in tempo di Guerra.

Con tal mezzo le Potenze Contrattanti ſon pur giunte a ſapere quelle che debbono reputarſi per Mercanzie proibite tra di loro, allorchè una di loro ſarà Belligerante; ma del rimanente codeſta fiſſazione poſitiva non può eſſer loro d'alcun vantaggio per quegli altri Popoli che non ſono Parti Contrattanti, o che non an giammai fatto inſieme alcuna Convenzione che foſſe relativa ad un ſomigliante oggetto. Gl' impegni di alcune Nazioni Sovrane non poſſono far Legge per le altre Nazioni egualmente Sovrane, ſe però queſte non vi diano il lor conſentimento, o non gli riconoſcano eſpreſſamente; che val quanto dire, ſe queſte non gli prendano eſſe medeſime. Cosi tutti gli Stati che non ſi ſono impegnati a ricevere o ad ammettere una certa fiſſazione poſitiva del Contrabbando di Guerra verſo d' un altro Stato, ovvero, ciocch' è lo ſteſſo, tutte le Società Sovrane che non an fra loro convenuto d' una tal fiſſazione, avranno ſempre biſogno del ſoccorſo della loro Legislazion comune, per ſapere quel ch' elleno ſon tenute a conſiderare come Contrabbando di Guerra.

Vediamo ora fino a qual ſegno alcuni de' Trattati che ne parlano, piú o meno d' accordo fra loro, ſono conformi a quanto ſu di ciò ſtabiliſce il Diritto Univerſale delle Genti, e

(*) Vedi *Tomo I. Parte II. Capitolo I.*

ſolamente obbligatorio per coloro che a tal riguardo non an contratto alcuno eſpreſſo impegno.

§. II.

Il Contrabbando di Guerra, ſecondo alcuni Trattati fatti colla Danimarca.

Il Contrabbando di Guerra ſi ritrova determinato fralla *Danimarca*, *e la Francia*, dagli Articoli XXVI. e XXVII. del Trattato di Commercio ſuſſiſtente, e fatto fralle due Corone nel 1742., nella ſeguente maniera.

„ Sotto il genere di Mercanzie di Contrabbando, ſon com-
„ preſe ſolamente le Armi, tanto da fuoco, che d' altra ſor-
„ ta, co' loro aſſortimenti; come i cannoni, moſchetti, mor-
„ taj, petardi, bombe, granate, cerchia impeciate, carrette da
„ cannone, forchette, bandoliere, polvere, miccie, ſalnítro pal-
„ le, picche, ſpade, morioni, elmi, corazze, alabarde, lancie,
„ chiaverine, cavalli, ſelle da cavallo, foderi di piſtole, cen-
„ turoni, e generalmente tutti gli altri fornimenti che ſervono
„ all' uſo della Guerra, come altresì il catrame, o la pace, le
„ vele, i canapi, le corde..... In queſto genere di Mercan-
„ zie di Contrabbando non vengono compreſi i frumenti, le
„ biade, ed altri grani, di qualunque natura e ſpecie che ſia-
„ no e molto meno i legumi, gli olj, i vini, il ſale, e ge-
„ neralmente tutto quel che appartiene al mantenimento del-
„ la vita; e così tutte codeſte coſe potranno ſempre venderſi, e
„ traſportarſi al pari delle altre Mercanzie, eziandio ne' luo-
„ ghi occupati dal Nemico d' una delle due Corone; purchè
„ però non ſiano aſſediati, o bloccati.

Il Contrabbando di Guerra ſi ritrova determinato ſul medeſimo tenore, fralla *Danimarca*, *e la Spagna*, in virtù del Trattato conchiuſo il dì 18. Luglio del 1742. fralle due Corone.

Gli Articoli XVII., e XVIII. del Trattato perpetuo di Commercio conchiuſo fra il Re di Danimarca, e Sua Maeſtà Siciliana nel 1748. modificano un poco diverſamente una tal fiſſazione. Eccogli quì:

„ Sotto il genere di Mercanzie di Contrabbando ſon com-
„ preſe ſolamente: Le armi da fuoco, e d' altra ſorta co' loro
„ fornimenti, come ſono: Cannoni, moſchetti, mortaj, pe-
„ tardi, bombe, granate, cerchia impeciate, carrette da can-

none

„ none, forchette, bandoliere, polvere, miccie, ſalnitro, palle,
„ picche, ſpade, morioni, elmi, corazze, alabarde, lancie, chia-
„ verine, cavalli, ſelle da cavallo, foderi di piſtole, centuro-
„ ni, e generalmente tutti gli altri fornimenti che ſervono all'
„ uſo della Guerra; i quali Effetti, e Mercanzie non ſaranno
„ reputate di contrabbando, ſe non quando ſaranno traſportate
„ in qualche paeſe nemico, e non altrimenti.... In queſto ge-
„ nere di Mercanzie di Contrabbando non vengono compreſi
„ i frumenti, le biade, ed altri grani di qualunque natura o ſpecie
„ che ſiano, e molto meno i legumi, gli olj, i vini, il ſale, e ge-
„ neralmente tutto quel che riguarda gli alimenti, e la ſuſſiſten-
„ za della vita. Non vi ſi comprendono neppure il catrame, o
„ la pece, le vele, i canapi, le corde, ed i legnami di co-
„ ſtruzione; il ferro, l'acciajo, il rame, l' ottone, e tutto quel
„ che può fabbricarſi con tai metalli, ſon tutte Mercanzie per-
„ meſſe. Così tutte codeſte coſe potranno ſempre traſportarſi e
„ venderſi al pari delle altre Mercanzie, eziandio ne' luoghi
„ occupati da un Nemico d' una delle due Corone; purchè pe-
„ rò non ſiano aſſediati, o bloccati.

Codeſta diſpoſizione intorno al Proibito di Guerra, ſi ritrova eſattamente rinnovata dal XVI., e XVII. Articolo *del Trattato* perpetuo d' Amicizia, e di Commercio dell' anno 1756, *colla Repubblica* di Genova.

§. III.

Il Contrabbando di Guerra, determinato fralla Francia ed alcune altre Potenze.

Il contenuto degli Articoli XI., XII., e XIII. del *Trattato de'* Pirenei ſottoſcritto nel 1659. fralla Francia, e la Spagna, ſi ſpiega ſul Contrabbando di Guerra, nella ſeguente maniera:

„ Codeſto traſporto, e codeſto traffico ſi eſtenderà ad ogni
„ ſorta di Mercanzie, e Derrate, che traſportavanſi liberamente
„ e ſicuramente ne' detti Regni, Paeſi, e Stati, prima che
„ foſſero in Guerra colla Spagna: Ben inteſo però, che durante la
„ Guerra, i Sudditi del Re Criſtianiſſimo s' aſterranno dal por-
„ tarvi Mercanzie provenienti dagli Stati del Re Cattolico, che
„ poſſano ſervir contro di lui, ed i ſuoi Stati, e molto meno Mer-
„ canzie di Contrabbando..... In queſto genere di Mercanzie di Con-

„ trab-

„ trabbando, s' intendono ſolamente tutte le qualità diverſe d'
„ armi da fuoco, ed altri fornimenti di eſſe: come cannoni,
„ moſchetti, mortaj, petardi, bombe, granate, ſalciccioni, cerchia
» impeciate, carrette da cannone, forchette, bandoliere, polvere,
„ miccie, ſalnitro, palle, picche, ſpade, morioni, elmi, corazze,
„ alabarde, chiavarine, cavalli, ſelle da cavallo, foderi di piſto-
„ le, centuroni, ed altri fornimenti che ſervono all' uſo della Guer-
„ ra..... Non ſaranno compreſi in tal genere di Mercanzie di
„ Contrabbando, i frumenti, le biade, ed altri grani, i le-
„ gumi, gli olj, i vini, il ſale, e generalmente tutto quel che
„ appartiene al nutrimento, ed alla ſuſſiſtenza della vita: Ma
„ rimarranno liberi al pari di tutte l'altre Mercanzie, e Derrate
„ non compreſe nell' Articolo precedente, e ne ſarà permeſſo il
„ traſporto anche ne' luoghi Nemici della Corona di Spagna,
„ eccettuatone il Portogallo, ſiccome ſi è detto, e le Città,
„ e Piazze aſſediate, bloccate, o inveſtite.

La determinazione del Proibito di Guerra, fatta dagli Articoli XIV. e XV. del *Trattato* di Commercio, conchiuſo nel 1716. *fralla Francia, e le Città Anſeatiche*, Lubecca, Brema, ed Amburgo, poco differiſce dalla precedente; ſe ſe n' eccettua la diſpoſizione puramente convenzionale, anneſſa al ſecondo di queſti due Articoli, della quale ecco il tenore:

„ Sotto il termine di Mercanzie di Contrabbando ſono
„ compreſe: le Munizioni da Guerra, e le armi da fuoco; co-
„ me cannoni, moſchetti, mortai, bombe, petardi, granate,
„ ſalciccioni, cerchia impeciate, carrette da cannone, forchette,
„ bandoliere, polvere, miccie, ſalnitro, palle, ed ogni altra
„ ſorta d'armi, come picche, ſpade, morioni, elmi, corazze,
„ alabarde, giavelotti, ed altre armi di qualunque ſpecie che
„ ſiano; come altresì i cavalli, ſelle da cavallo, foderi di pi-
„ ſtole, e generalmente tutti gli altri fornimenti che ſervono
„ all'uſo della Guerra. .... Non ſaranno compreſi in tal ge-
„ nere di Mercanzie di Contrabbando: i frumenti, le biade,
„ ed altri grani; i legumi, gli olj, i vini, il ſale; e general-
„ mente tutto quel che ſerve al nutrimento, ed alla ſuſſiſtenza
„ della vita; all'incontro le dette derrate rimarranno libere al
„ pari delle altre Mercanzie non compreſe nell' Articolo pre-
„ cedente, quand'anche foſſero deſtinate per una Piazza Nemi-
„ ca di Sua Maeſtà; ſe però la detta Piazza non foſſe attual-
„ mente inveſtita, bloccata, o aſſediata dalle armi di Sua Mae-

„ ſtà

„ ſtà, o ch' eſſe non appartenеſſero a' Nemici dello Stato; nel „ qual caſo le dette Mercanzie e Derrate ſaranno confiſcate.

§. *IV.*
Fiſſazione del Proibito di Guerra, da alcuni Trattati fatti colla Gran-Brettagna.

Abbiamo già fatto menzione del *Trattato* di Marina, e di Navigazione, ſottoſcritto il primo di Decembre 1674., *fralla Gran Brettagna, e lo Stato delle Provincie Unite*, in conformità, relativamente a molte coſe, di quello dell'anno 1667., come d'un Contratto politico fatto con molta intelligenza. Gli Articoli II. III. e IV. d'un tal Trattato ſono quei che determinano chiaramente quel che dee paſſare per Contrabbando fralle Potenze Contrattanti, allorchè ſaranno in Guerra con altre Potenze. Noi gli riferiremo quì in ſoſtanza:

„ La Libertà della Navigazione, e del negozio, non ſa- „ rà incomodata in alcun ramo del Commercio, in occaſione di „ qualunque Guerra che ſia; ma dee eſtenderſi a tutte quelle „ Mercanzie che ſi traſportano in tempo di pace; eccettuate „ unicamente le Mercanzie delle quali parla l' Articolo ſeguente, „ e che portano il nome di Contrabbando..... Sotto queſto „ nome di Contrabbando, o Mercanzie proibite, ſi compren- „ dono ſoltanto le armi da fuoco con tutt' i loro forni- „ menti, ed altre coſe appartenenti alle medeſime, granate, „ polvere, miccie, palle da cannone, picche, ſpade, lancie, „ giavelotti, alabarde, cannoni, mortaj, petardi, cerchia im- „ peciate, forchette, bandoliere, ſalnitro, palle, morioni, el- „ mi, corazze, ed altre ſomiglianti coſe, proprie per un arma- „ mento; i *Soldati*, i cavalli, e tutto quel ch' è neceſſario per „ il fornimento de' cavalli, ed ogni altra ſorta di munizioni da „ Guerra..... Non ſaranno in alcuna guiſa annoverate fralle „ coſe proibite le ſeguenti Mercanzie: cioè, tutte le ſpecie di „ panno, e tutte le altre ſtoffe manifatturate di lana, di „ lino, di ſeta, e di cottone, di qualunque ſorta eſſer poſſa- „ no; poi tutte le qualità di abiti, unitamente a quel di cui „ ſi fanno; l' oro, e l' argento tanto in moneta, quanto in „ maſſa; lo ſtagno, il ferro, il piombo, il rame, i car- „ boni; l' orzo, e tutte le ſorte di biade, o di grani; il ta- „ bacco; ogni ſorta di droghe; le carni ſalate ed affumica-

„ te;

„ te; i peſci ſalati, e ſecchi; il formaggio, *il* butiro, la birra, „ l' olio, il vino, il zuccaro, ed ogni ſorta di ſale; e gene- „ ralmente tutte le provviſioni neceſſarie al nutrimento degli uo- „ mini, ed alla ſuſſiſtenza della vita: inoltre tutti gli aſſorti- „ menti di cottone, di canape, di ſfilaccie e di pece; capi, „ vele, ed ancore; come altresì gli alberi di nave, le tavole, „ e travi d' ogni ſorta d' alberi, e tutto quel che ſerve alla „ coſtruzione, ed alla riparazione de' Vaſcelli. Saranno reputate „ Mercanzie libere tutte quelle che non ſon nominate nell' Ar- „ ticolo precedente; talmente che i Sudditi di Sua Maeſtà e quei „ della Repubblica, potranno portarle, ed introdurle libera- „ mente, anche negli Stati, e ne' Paeſi, appartenenti a' Nemi- „ ci dell' una o dell' altra Potenza; trattone ſoltanto quei luoghi „ che ſi troveranno aſſediati, bloccati, o inveſtiti.

Noi oſſerviamo che codeſto Trattato dà il nome di Contrabbando a' *Soldati*, ſiccome lo abbiam fatto anche noi più di ſopra (*) trattando d' una tal materia ſecondo il Diritto Univerſale delle Genti.

Siccome *il Trattato* di Commercio fralla Gran Brettagna, ed i Signori *Stati Generali delle Provincie unite dell' anno* 1713, è quaſi interamente conforme a quello del 1764., di cui abbiam poco fa parlato, così ci diſpenſeremo dal quì riferire a lungo gli Articoli XIX. e XX. di un tal primo Trattato (**), poichè la loro diſpoſizione, la quale ha egualmente per oggetto la determinazione del Contrabbando di Guerra fralle due Potenze, non è molto differente da quella degli Articoli III. e IV. dell' ultimo, de' quali abbiam già fatto la narrativa.

Coloro che voleſſero conſultare, intorno alla fiſſazion convenzionale del Proibito di Guerra, un più gran numero di Trattati fatti coll' Inghilterra, potrebbero oſſervar fra gli altri, l' Articolo VIII. del Trattato colla Spagna del 1660, gli Articoli XXIV. e XXV. di quello del 1663, e finalmente l' Articolo XXIII. di quello del 1667, entrambi fatti colla medeſima Corona.

§. V.

(*) *Tomo I. Parte II. Capitolo I. §. 10. pag. 193.*

(**) Vedi *Du Mont, Corpo Diplomatico, Tom. VIII. pag.* 348. *e ſeg.*

§. V.

Convenzioni di alcune altre Potenze, intorno al Contrabbando di Guerra.

Il famoſo *Trattato di Commercio* conchiuſo in Vienna nel 1725, *fra l' Imperator Carlo* VI. da un lato, e *la Spagna* dall' altro, e che diede cotanta gelosìa alle Potenze Marittime, si ſpiega ſu di ciò, nell' Articolo VII. in queſti termini:

„ Per toglier tutte le diſpute, che naſcer potrebbero dall' „ eſpreſſione di Mercanzie proibite, chiamate comunemente di „ *Contrabbando*, è ſembrato a propoſito di dichiarare, che ſotto „ queſto nome ſon compreſe le ſpecie di ogni genere di coſe, „ tanto manifatturate, quanto non lavorate, che ſervono all' uſo „ della Guerra; come ſono tutte le ſorte d' armi, tanto offenſive, „ che difenſive; e particolarmente i cannoni, i mortaj; i fal- „ conetti, e le bombarde proprie a lanciar delle pietre; i ſal- „ ciccioni, le granate, le palle da ſchioppo, e da cannone, i „ fucili, le piſtole; di più le ſpade, i pugnali, gli elmi, le „ corazze, ed i centuroni; la polvere, il ſalnitro, le tavole, ed „ i legnami deſtinati a coſtruire, o racconciar le Navi; le vele, il „ catrame, e le corde; tutte le quali coſe ſon ſoggette alla con- „ fiſcazione: Nel ſolo caſo però che ſi veniſſe a ſcoprire che foſ- „ ſero deſtinate a ſoccorrere i Nemici, o per un Porto Nemi- „ co, ai di cui Uffiziali doveſſero eſſer preſentate le Lettere di „ Mare. Sotto il nome di Contrabbando ſono altresì compreſe „ tutte le Mercanzie di ciaſchedun Paeſe, delle quali alcune Leg- „ gi eſpreſſe proibiſcono l'eſportazione, o il traſporto. Ne ſon „ tuttavia eccettuati i frumenti, e tutte le ſotte di grani; i vini, „ gli olj, i frutti, e tutto quel che appartiene al nutrimento; il „ rame, il ferro, e l' acciajo; finalmente tutto quel che ſerve „ all' uſo de' veſtimenti tanto dell' uno, che dell' altro ſeſſo; gli „ abiti anche compiuti; purche però non ſiano deſtinati a veſtir „ de' Reggimenti, e delle intere Compagnie.

Non è certamente codeſto Articolo il più conſeguente del Trattato di cui è parte. Perchè, oltre ch' egli confonde manifeſtamente il contrabbando civile, o particolare col Proibito di Guerra, dice a bella prima che ſotto queſto ultimo nome ſaranno compreſe le ſpecie d' ogni genere di coſe, tanto lavorate, quanto *non lavorate*, che ſervono all' uſo della Guerra; e ciò non oſtante dichiara poi che il *rame*, il *ferro*, e l' *acciajo* ne ſono

eccettuati: ſenza conſiderare che queſti tre metalli ſon preciſamente le materie prime che i manifatturieri convertono in armi.

Il 3.° Articolo del *Trattato di Commercio fatto nel 1667, fralla Svezia, e la Repubblica d' Olanda*, non dichiara per contrabbando che le ſole Munizioni da Guerra: al che aggiugne il IV. Articolo del medeſimo Trattato. „ Che il danaro, tutte le „ ſorte di grani, il ſale, il vino, l' olio, i panni, il canape, tutti „ i legnami da cantieri, e tutto quel che ſerve alla coſtruzione „ de' Vaſcelli, le ancore, e coſe ſimili, debbono eſſer conſidera- „ te come Mercanzie libere. (*)

Quantunque le Repubbliche Barbareſche, ſtabilite da alcuni Secoli ſulle Coſtiere dell' Africa, non eſigano aſſolutamente da' loro Amici, che aſtenganſi dal traſporto delle Munizioni da Guerra ne' paeſi de' loro Nemici; pure codeſte Repubbliche non ignorano la diſtinzione che la Ragione, e le Potenze Europee fanno fralle Mercanzie proibite, e quelle che ſon libere in tempo di Guerra. Il *Trattato di Pace fra gli Stati Generali delle* Provincie Unite, *e la Reggenza d'* Algeri, conchiuſo il di 23. Novembre del *1757.*, ne parla verſo la fine del II. Articolo, in queſti termini:

„ Per quel che riguarda le Mercanzie di Contrabbando, „ come Munizioni da Guerra, polvere da cannone, piombo, fer- „ ro, ſolfo, ſalnitro, tavole, ed ogni altra ſorta di legnami da „ cantieri, proprj alla coſtruzione de' Vaſcelli; pece, catrame, „ ed altre coſe che ſervono alla Guerra, i Sudditi della Repub- „ blica delle Provincie Unite non ſaranno tenuti a pagare verun „ Diritto, o Impoſizione agli Algerini.

Prima di terminar codeſto Capitolo, citeremo ancora alcuni Trattati, gli Articoli de' quali determinano convenzionalmente il contrabbando di Guerra. Tali ſono: L' Articolo III. del Trattato della Spagna, fatto colle Città Anſeatiche nel 1648; gli Articoli VI. VII. ed VIII. del Trattato di queſta medeſima Corona colla Repubblica d' Olanda dell' anno 1650; e finalmente gli Articoli VI. e VII. del Trattato parimenti di codeſta Monarchia, conchiuſo in Utrecht nel 1713.

CAPI-

(*) Vedi *Du Mont, Corpo Diplomatico, Tomo VII. Part. I pag.* 37.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

SE LA BANDIERA NEUTRALE COPRA IL CARICO, SECONDO IL DIRITTO CONVENZIONALE DELLE GENTI.

SOMMARIO.

§. *I. Osservazione preliminare.* §. *II. Se la Bandiera* Daneſe *copra la Mercanzia che nõn è Contrabbando di Guerra, ſecondo alcune Convenzioni eſpreſſe, fatte co' Sovrani di codeſta Nazione.* §. *III. Deciſione della queſtione fralla* Francia, *ed alcuni altri Stati.* §. *IV. Diritti della Bandiera Neutrale relativamente ad un tale oggetto, ſecondo alcuni Trattati fatti colla* Gran Brettagna §. *V. Alcune Convenzioni della Repubblica d'* Olanda *ſu tal particolare.*

§. I.
Oſſervazione preliminare.

È Fuor d'ogni dubbio ch' eſaminando la queſtione ſecondo il Diritto Univerſale delle Genti, la Bandiera la di cui Neutralità è ſtata ben pruovata, cuopre, e mette al coperto dal Sequeſtro, e dalla confiſcazione il carico del Baſtimento, allorchè non è compoſto di Contrabbando di Guerra. Chiunque avrà letto con attenzione quanto ſi è detto di ſopra (*) ſu tal ſoggetto, durerà fatica, io credo, ad eſſere d'un ſentimento contrario. Ciò non oſtante ſiccome dipende da ciaſchedun corpo politico, ed indipendente l'abbandonare, il modificare, o il confermare i ſuoi diritti naturali, con alcune particolari convenzioni, ſecondo che lo giudica a propoſito; così paſſeremo a vedere in queſto Capitolo, di qual maniera molte Potenze moderne decidano la queſtione, per mezzo de' loro ſcambievoli Trattati, i quali tuttavolta non obbligano ſe non le Parti Contraenti.

(*) *Tom. I. Parte II. Capitolo II. pag. 199. e ſeguenti.*

§. II.

Se la Bandiera Daneſe *cuopra la Mercanzia che non è Contrabbando di Guerra, ſecondo alcune eſpreſſe Convenzioni, fatte co' Sovrani di codeſta Nazione?*

I Due *Trattati* di Commercio *colla Francia*, *e colla Spagna*, conchiuſi l'uno e l'altro nel 1742, ſono ſu ciò conformi alla diſpoſizione della Legislazione Univerſale de' Popoli. Non v'è nulla di più chiaro, nè di più deciſivo a tal riguardo dell' Articolo XXVIII. del primo di queſti due Trattati. Dopo avere ſtabilito che le Mercanzie appartenenti a' Sudditi degli Alti Contraenti, e caricate ſopra Baſtimenti appartenenti a' Nemici dell' uno, o dell' altro, ſaranno confiſcate, e di buona preſa, ſeguita così:

„ Ciò però non impedirà, che ſian libere, e franche tut-
„ te quelle Mercanzie che ſi troveranno ne' Baſtimenti apparte-
„ nenti a' Sudditi del Sereniſſimo Re Criſtianiſſimo, quand' an-
„ che il carico di cotai Baſtimenti, o una parte del medeſimo
„ appartenеſſe a' Nemici del Sereniſſimo Re di Danimarca: Co-
„ me altresì ſaranno libere, e franche tutte quelle Mercanzie che
„ ſi troveranno ne' Baſtimenti appartenenti a' Sudditi del Sereniſ-
„ ſimo Re di Danimarca, *quantunque il carico di cotai Baſti-*
„ *menti, o una parte del medeſimo appartenеſſe a' Nemici del*
„ *Sereniſſimo Re Criſtianiſſimo;* eccettuate però tanto dall' una,
„ che dall' altra parte, le Mercanzie di Contrabbando, riguardo
„ alle quali ſi oſſerverà il tenore degli Articoli precedenti.

Benchè queſto Articolo ſia effettivamente d' una perfetta chiarezza; pure il XVI. del *Trattato* perpetuo di Commercio, e di Navigazione, fatto *colle* due Sicilie nel 1748. ſembra parimenti formato col maggior prevedimento; poichè finiſce di togliere anticipatamente tutte quelle difficoltà che inſorger potrebbero intorno al ſoggetto della queſtione. È concepito col medeſimo ſpirito del precedente; e dopo avere aſſicurata alle due Nazioni la libertà del Commercio in tempo di Guerra, ſtabiliſce i Diritti delle riſpettive lor Bandiere, in queſti termini:

„ I Baſtimenti liberi renderanno libere le Mercanzie, e ſi
„ reputerà libero tutto quel che ſi troverà ſu i Baſtimenti ap-
„ partenenti a' ſudditi dell' uno, o dell' altro Re; quantunque
„ tutto il carico, o una parte del medeſimo appartenеſſe a' Ne-
„ mici delle prefate loro Maeſtà: Ad eccezione però delle Mer-

„ can-

„ canzie di Contrabbando, ſiccome di ſopra ſi è detto. Si è al-
„ rresì convenuto che queſta medeſima libertà debba eſtenderſi
„ eziandio alle perſone che navigano ſu d' un Baſtimento libe-
„ ro; di maniera che, quantunque foſſero elleno nemiche d'una
„ delle due Parti, pure non ſaranno eſtratte dal Baſtimento li-
„ bero, ſe però non foſſero Perſone di Guerra, attualmente al
„ ſervigio de' detti Nemici.

Con queſt' ultima clauſola le Potenze Contrattanti riconoſcono la legge primitiva delle Nazioni, la quale ſiccome noi abbiamo altrove pruovato (*), annovera le Truppe, e le Perſone di Guerra fra quelle coſe che debbono reputarſi di Contrabbando, nel mentre dura un tale ſtato di violenza.

La diſpoſizione di queſto Articolo del *Trattato della Danimarca* col Re di Napoli, ſi ritrova inſerita verbalmente, e parola per parola in quello che il Re fece nel 1756. *colla Repubblica di Genova*, all' Articolo XV.

§. III.

Deciſione della queſtione fralla Francia, *ed alcuni altri Stati.*

La Diſpoſizione de' Trattati della Francia, relativamente all' immunità, ed ai Diritti della Bandiera Neutrale, non è uniforme. Queſta Corona ha fatto de' Trattati, le ſtipulazioni de' quali ratificano la ſentenza del Diritto Primitivo delle Genti ſu queſto articolo, ed ella ne ha fatto degli altri che vi derogano, e che anche ſtabiliſcono la maſſima contraria.

Il *Trattato de' Pirenei* fatto colla Spagna nel 1659 è del numero de' primi. Il medeſimo dichiara libere le mercanzie nemiche caricate ſu i Baſtimenti appartenenti a' ſudditi de' Contrattanti. Ecco come ſi eſprime il XIX. Articolo del detto Trattato:

„ Si è inoltre convenuto, ed accordato, che tutto quel
„ che ſi troverà caricato da' ſudditi di ſua Maeſtà Criſtianiſſima,
„ in un Baſtimento de' Nemici del detto Re Catrolico, quan-
„ tunque foſſero mercanzie di Contrabbando, ſarà confiſcato con
„ tutto quel che ſi ritroverà nel detto Baſtimento, ſenza ecce-
„ zione, nè riſerva: Ma viceverſa *ſarà libero, e franco tutto*
„ *quel che ſi ritroverà ne' Baſtimenti appartenenti a' ſudditi del*
„ *Re Criſtianiſſimo, quantunque il carico, o parte del medeſimo*
„ *ap-*

(*) *Tomo I. pagina* 193.

„ *appartenesse a' Nemici del detto Re Cattolico*; eccettuate però
„ le mercanzie di Contrabbando, riguardo alle quali si osserverà
„ quanto è stato disposto con gli Articoli precedenti.

L' Articolo XX. che siegue assicura le medesime prerogative a' Sudditi della Spagna.

Il XVII. Articolo del *Trattato fralla Francia, e la* Gran Brettagna, fatto nel 1713, si spiega esattamente sul medesimo tenore riguardo alle immunità della Bandiera delle due Nazioni, nel caso che una di loro fosse Neutrale, e l' altra Belligerante (*), adducendo per ragione, che *i Bastimenti liberi debbono render libere le mercanzie caricate su de' medesimi.*

Ma ben diverso è il *Trattato* di Commercio del 1716, *fralla Francia, e le Città Anseatiche.* Questo Trattato stabilisce per regola, che i beni de' Nemici del Re Cristianissimo, che formeranno il carico de' Bastimenti di cotai Città, non saranno al coperto del sequestro, e della confiscazione. La fine del XIII. Articolo dice espressamente „ che le Mercanzie appartenenti a' det-
„ ti Nemici saranno confiscate, quantunque fossero caricate so-
„ pra Bastimenti appartenenti in proprietà a' Cittadini delle det-
„ te Città: „ Ed il XXII. Articolo s' esprime su di ciò in que-
„ sti termini:

„ Le Navi delle dette Città Anseatiche, sulle quali si tro-
„ veranno delle mercanzie appartenenti a' Nemici di sua Maestà,
„ non potranno esser ritenute, arrestate, nè confiscate, come
„ neppure il rimanente del loro Carico; ma soltanto le dette
„ mercanzie appartenenti a' Nemici di sua Maestà saranno con-
„ fiscate, egualmente che quelle che saranno di Contrabbando;
„ derogando sua Maestà a tal riguardo a tutti gli Usi, ed Or-
„ dinanze a ciò contrarie, eziandio a quelle degli anni 1536,
„ 1584, e 1681., le quali portano, che le mercanzie de' Ne-
„ mici caricate su d' un Bastimento amico rendano confiscabili
„ non solo le mercanzie, che trovar vi si potrebbero, degli
„ Amici, ma ben anche il Bastimento medesimo; Ben inteso che
„ se la parte del carico, che troverassi soggetto alla confiscazio-
„ ne, fosse sì considerabile, che non potesse interamente cari-
„ carsi sul Vascello Francese, sarà in tal caso permesso al Ca-
„ pitano Francese, di condurre il Bastimento delle Città Anse-
„ tiche

(*) Vedi *Du Mont, Corpo Diplomatico, Tomo VIII. Pagina* 377.

„ tiche nel più vicino Porto della Francia, acciò possano le
„ mercanzie soggette alla confiscazione esser prontamente disca-
„ ricate; dopo di che, il Bastimento delle Città Anseatiche
„ unitamente al rimanente del carico, sarà rilasciato, e posto in
„ piena libertà.

La natura di codesto Trattato rende questa disposizione, senza dubbio, puramente convenzionale, molto meno contraria alla comune equità, ed alla regola generale del Diritto Universale delle Genti su d'un tale Articolo, di quel che lo sarebbe, trovandosi stabilita fra due Contraenti, i vantaggi de' quali, che sono a portata di accordarsi per il loro scambievole Commercio, fossero presso a poco simili. Ma siccome le Città Anseatiche ricavano un gran profitto dal Commercio colla Francia, profitto che loro assicurano, e confermano i privilegi, e le prerogative accordate con un tal Trattato, e ch' elleno non son nel caso di promettere altrettanto a' Sudditi della Francia, così questa disuguaglianza forma una ragione, la quale ha potuto impegnar la detta Corona a fare inserire nel Trattato qualche Articolo oneroso per la Navigazione delle anzidette Città; a cui per altro hanno esse dovuto rassegnarsi tanto più volontieri, perchè vi avran trovato il loro conto. Poichè d'altronde codesto Articolo è sicuramente oneroso; giacchè lo svantaggio che ne risulta pel Commercio delle Città in tempo di Guerra, non dee, ed anche non può quasi esser reciproco.

Del rimanente le modificazioni addolciscono di molto l'amarezza del contratto; e finalmente l'eccezione stabilita col XXIX. Articolo di questo Trattato, la quale provvede alla sicurezza de' Passaggieri nemici imbarcati per cagion di Commercio, o altra su i Bastimenti delle Città, ne rende l'osservanza anche meno dispiacevole. Ecco il tenore di quest' ultimo Articolo:

„ Se in un Bastimento delle Città Anseatiche si trovassero
„ de' Passaggieri d'una Nazione Nemica della Francia, non
„ potranno essi esserne estratti; se però non fossero Persone di
„ Guerra attualmente al servigio de' Nemici, nel qual caso saranno
„ fatti Prigionieri di Guerra.

§. IX.

Digitized by Google

§. IV.

Diritti della Bandiera Neutrale relativamente ad un tal ſoggetto, ſecondo alcuni Trattati fatti colla Gran Brettagna.

Il Diritto Naturale che compete alla Bandiera Neutrale di cuoprire perfettamente il carico che non è Contrabbando di Guerra, ſi trova ratificato, e riconoſciuto da diverſi Trattati della *Gran Brettagna*. Ecco quì ne' proprj termini quanto è ſtato ſu di ciò regolato, dal principio dell' Articolo VIII. del *Trattato di Marina*, e di Navigazione, fatto nel 1674. fra queſta Corona, e la Repubblica delle Provincie Unite.

„ Si è inoltre convenuto, che tutto quel i Sudditi di Sua „ Maeſtà avranno caricato ſu d'un Baſtimento, qualunque ſia, „ appartenente a' Nemici degli Stati Generali, ſebben non ſiano „ Mercanzie proibite, potrà eſſere interamente confiſcato; ma in „ vece ſi terrà per libero, e franco tutto quel che ſi troverà „ caricato ſu i Baſtimenti appartenenti a' Sudditi di ſua Maeſtà, „ quantunque tutto il Carico, o una parte del medeſimo, ap- „ parteneſſe in piena proprietà a' Nemici degli Stati Generali: „ Saranno però eccettuate le Mercanzie di Contrabbando, riguar- „ do alle quali ſi praticherà quanto è ſtato quì di ſopra ſtabi- „ lito. Parimenti tutto quel che troveraſſi caricato da' Sudditi de- „ gli Stati Generali ſu d'un Baſtimento appartenente a' Nemici „ di Sua Maeſtà, quantunque non foſſero Mercanzie vietate, ſa- „ rà confiſcato; ma all'incontro, tutto quel che troveraſſi cari- „ cato ſu i Baſtimenti de' Sudditi degli Stati Generali, ſarà li- „ bero, e franco; ſebbene tutto il carico, o una parte del me- „ deſimo apparteneſſe in piena proprietà a' Nemici di Sua Mae- „ ſtà. Se ne eccettuano ſoltanto le Mercanzie di Contrabbando, „ riguardo alle quali ſi praticherà ſecondo lo ſpirito, e la diſpo- „ ſizione degli Articoli precedenti.

Siccome il *Trattato di Commercio fralla Gran Brettagna, e le Provincie confederate de' Paeſi Baſſi*, dell' anno 1713, non è quaſi che una ripetizione di quello del 1674, così queſta medeſima clauſola vi ſi trova verbalmente inſerita all' Articolo XVII. (*).

Se non ſi può dir la medeſima coſa dell' Articolo VIII. del *Trat-*

(*) Vedi *Du Mont, Corpo Diplomatico, Tomo VIII. pag.* 345.

Trattato del 1667. *frall' Inghilterra*, *e la Svezia*, riguardo ai termini; ciò non impediſce però che lo ſpirito, ed il ſenſo dell' iſteſſo, non ſiano d' accordo con quei di queſti due Articoli (*).

§. V.

Alcune Convenzioni della Repubblica d' Olanda *ſu d' un tal ſoggetto.*

Eſſe riconoſcono, e ſeguitano tutte la Legge del Diritto Primitivo delle Genti, attribuendo alla Bandiera Neutrale la facoltà di cuoprir le Mercanzie caricate ſul Baſtimento, e non proibite in tempo di Guerra. Noi ne allegheremo ſolamente tre.

Il *Trattato* di Navigazione, e di Commercio, fatto all'Aja *colla Spagna* nel 1650 dice, *Che tutto quel che troveraſſi ne' Baſtimenti appartenenti a' Sudditi de' Contrattanti, ſarà libero, e privilegiato, quantunque il carico, o una parte del medeſimo, appartenеſſe a' loro Nemici; che ſi eccettuano però le Mercanzie di Contrabbando, riguardo alle quali ſi procederà conforme alla diſpoſizione degli altri Articoli.*

Il tenore degli Articoli III., e V. del *Trattato* conchiuſo il dì 8. Settembre del 1726., fralle Loro Alte Potenze, e la *Reggenza d' Algeri*, ſi riduce a queſti termini:

„ Allorchè i Vaſcelli da Guerra o Mercantili delle Loro Alte
„ Potenze, e quei d' Algeri s' incontreranno ſul mare, ben lun-
„ gi dal cagionarſi alcun diſturbo, dovranno ſepararſi gli uni
„ dagli altri con tutti i contraſſegni di civiltà, e d' onore: co-
„ loro che vi ſi troveranno imbarcati, di qualunque Nazione
„ eſſi ſiano, non potranno eſſer moleſtati, tanto nelle loro per-
„ ſone, quanto ne' *loro Effetti*; ed in qualunque luogo vorran-
„ no andare, non ſarà permeſſo il ritenerli, o il ritardare il
„ lor viaggio: molto meno il cagionarſi alcun danno tanto dall'
„ una, che dall' altra parte, ſotto qualſivoglia preteſto.....
„ I Capitani, o Comandanti d' Algeri non potranno eſigere,
„ nè toglier *nulla* da' Vaſcelli Olandeſi; e quand' anche vi ſi
„ troverà qualcheduno d' un' altra Nazione, non ſarà loro per-
„ meſſo di moleſtarlo in alcuna maniera.

Il *Trattato* di Pace fralla Olanda, e la Reggenza d'Algeri, *ſottoſcritto il dì* 23. *Novembre* 1757, non eſſendo che una rinnovazione formale di quello del 1726, i due ſurriferiti Articoli vi ſi trovano egualmente, e quaſi ne' medeſimi termini.

(*) *Il medeſimo Tomo VIII. pag.* 37.

CAPITOLO IV.

DELLA VISITA DE' BASTIMENTI NEUTRALI, SECONDO LA DISPOSIZIONE DE' TRATTATI.

SOMMARIO.

§. I. *Introduzione.* §. II. *Formola della Visita de' Bastimenti Neutrali, secondo alcuni Trattati conclusi colla* Danimarca. §. III. *Convenzioni sulla Visita de' Bastimenti Neutrali colla* Francia §. IV. *Impegni formali presi dalla* Gran Brettagna, *intorno alla Visita de' Bastimenti Neutrali.* §. V. *Disposizioni ratificate dalla* Spagna, *e dall'* Olanda *su d'un tal soggetto.*

§. I.
Introduzione.

LE Nazioni Belligeranti hanno senza dubbio il Diritto di far visitare i Bastimenti Neutrali, ne' tempi, e luoghi convenevoli. Le Leggi della Ragione glielo accordano, e tutte le Convenzioni de' Sovrani che son del tutto relative a tai oggetti, ne convengono. Quì non si tratta dunque della Visita in se medesima; ma si tratta unicamente di sapere quale ne debba esser la forma. Di qual maniera dee ella farsi, e fin dove mai si estendono i Diritti acquistati da' differenti Stati a tal riguardo?

Non ripeteremo già quì quel che più di sopra se n' è detto in generale nella presente Opera (*), dove la materia si trova molto a lungo discussa dal ragionamento. Lo scopo che ci proponiamo in questo Capitolo sarà adempito, se in esso renderemo conto del tenore, e della disposizione de' principali Trattati, fatti fralle Potenze moderne, e specialmente fralle Potenze le più ragguardevoli pel loro Commercio marittimo, intorno alla Visita de' Bastimenti Neutrali.

§. II.

(*) *Tom. I. Parte II. Cap. III. pag. 228. e seg.*

§. II.

Formola della Viſita de' Baſtimenti Neutrali, ſecondo alcuni Trattati conchiuſi colla Danimarca.

Il Trattato di Commercio che ſuſſiſte, e fatto colla Francia, ſtipula a bella prima all' Articolo XV. a favore de' Baſtimenti Franceſi che paſſeranno colle loro Mercanzie, e Derrate dinanzi alla fortezza di Gluckſtadt, ed a tutti gli altri luoghi, e piazze che il Re poſſiede ſull' Elba, *che codeſti Baſtimenti non ſaranno viſitati; eccettuato il caſo in cui il Re trovandoſi in Guerra con qualche altro Re, o Stato*, vi foſſe qualche apparente ſoſpetto che i detti Baſtimenti portaſſero a' ſuoi Nemici alcune Mercanzie reputate di Contrabbando.

Codeſta ſtipulazione fa chiaramente conoſcere, quanto entrambi i Sovrani abbian giudicato la Viſita de' Baſtimenti eſſer giuſta, e neceſſaria in tempo di Guerra; poichè ella ne riſerva poſitivamente il Diritto al Re ne' luoghi della ſua ubbidienza, ne' quali vi rinunzia durante tutto il tempo della Pace.

Ma particolarmente gli Articoli XXI., e XXII. di queſto Trattato, ſon quei che regolano la formola con cui far ſi dee la Viſita de' Baſtimenti de' riſpettivi Sudditi, quando l' una, o l' altra Potenza Contrattante ſarà in Guerra. Eccone qui il tenore:

„ Si è convenuto che i Baſtimenti de' Sudditi de' due Re „ eſſendo entrati in un Porto dell' altro, dal quale penſeranno „ di paſſare alle Badie, ed ai Porti de' Nemici, *ſaranno ob-* „ *bligati a moſtrare* agli Uffiziali di quel luogo, *i loro Paſſaporti*, „ contenenti uno ſtato particolare del loro carico, atteſtato, e „ ſigillato col ſegno, e ſigillo ordinario degli Uffiziali dell' Am- „ miragliato del luogo donde ſaranno primieramente partiti, „ colla dichiarazione di quello a cui ſaranno deſtinati; il tutto „ ſecondo i modelli che ne ſaranno anneſſi al preſente Trattato: „ E *dappoi che avranno moſtrato i loro Paſſaporti, non po-* „ *tranno eſſer di vantaggio ritardati, nè viſitati, nè potrà farſi* „ *loro alcun oſtaculo e diſpiacere, ſotto qualunque preteſto* „ *che ſia*.

Così, ſecondo gl' impegni della Danimarca colla Francia, il Diritto reciproco di viſitare i riſpettivi loro Baſtimenti, ſi riduce *ne' Porti o Badie*, relativamente alla Guerra, alla ſola ispezione de' Paſſaporti.

Il XXII. Articolo preſcrive la maniera con cui ſi dee far *ſul Mare* una tal Viſita in queſti termini:

„ Se le Navi Mercantili di Francia incontrano le Navi da „ Guerra Daneſi, ſiano eſſe del Sereniſſimo Re di Danimarca, „ o d' Armatori particolari ſuoi Sudditi, che abbiano armato „ col di lui permeſſo, e reciprocamente, ſe le Navi Mercantili „ di Danimarca incontrano le Navi da Guerra Franceſi, ſiano „ eſſe del Sereniſſimo Re Criſtianiſſimo, o d' Armatori partico- „ lari ſuoi Sudditi, che abbiano armato col di lui permeſſo, „ le Navi da Guerra non ſi avvicineranno alle Navi Mercan- „ tili, che alla portata del cannone; ma ſpediranno nella loro „ ſcialuppa a bordo delle Navi Mercantili due o tre uomini ſo- „ lamente, a' quali il Padrone o il Capitano della Nave Mer- „ cantile moſtrerà i ſuoi Paſſaporti, nella maniera, e formola „ ordinaria, da' quali poſſa comparire in termini eſpreſſi non „ ſolo il ſuo Carico, ma ben anche il luogo della ſua dimora, „ e reſidenza, ed il nome tanto del Capitano o Padrone, quan- „ to della Nave medeſima; affinchè con tal mezzo ſi poſſa co- „ noſcere, s' ei traſporta qualche Mercanzia di Contrabbando. „ Si preſterà altresì tutta la fede a' medeſimi Paſſaporti; e per „ aſſicurare la validità, ed impedir che non vengano contraf- „ fatti, o falſificati, ſi daranno de' ſegni, e contraſſegni certi „ di ciaſcheduno de' due Re.

I due Articoli del *Trattato perpetuo col Re delle* Due Sicilie, i quali determinano, e preſcrivono la maniera con cui ſi viſiteranno reciprocamente i Baſtimenti Mercantili in tempo di Guerra, ſono molto ſaggi, e molto circoſtanziati; ciocchè gli rende un poco lunghi. Frattanto, ſiccome eſſi provvedono con molta circoſpezione a tutto quel che concerne la detta Viſita, e che inoltre an ciò di particolare, che ſon muniti del ſigillo d' una Sanzione, la quale preſcrive la punizione di coloro che traſgrediranno il tenore de' medeſimi, così noi non eſitiamo a traſcrivergli quì interamente.

Il primo, il quale è il XXII. del Trattato, riguarda i Documenti de' quali debbono eſſer provveduti nell' atto della Viſita i Baſtimenti delle due Nazioni. È concepito in queſti termini:

„ Per evitare, e prevenire tutte le diſcordie, ed inimici- „ zie, tanto dall' una, che dall' altra parte, ſi è riſoluto, che „ una delle due Parti venendo a trovarſi impegnata nella Guer- „ ra, i Vaſcelli, e Baſtimenti appartenenti a' Sudditi dell' al-

„ tra

„ tra Potenza, ſaranno muniti neceſſariamente di *Lettere di*
„ *Mare*, le quali conterranno il nome, la proprietà, e la gran-
„ dezza del Baſtimento, come altresì il nome, ed il luo-
„ go dell' abitazione del Padrone o Capitano del medeſimo;
„ il tutto ſecondo il modello che ſarà annesſo al preſente Trat-
„ tato; talmente che compariſca chiaramente, e ſenza il menomo
„ equivoco, che un tal Baſtimento appartenga realmente a'
„ Sudditi dell' una, o dell' altra Potenza. Cotai Lettere di Ma-
„ re, o ſian Patenti, ſaranno rinnovate ogni anno, ſe mai ac-
„ caderà che il Baſtimento non impieghi più d' un anno nel
„ ſuo viaggio Si è altresì convenuto, che tai ſorte di Baſti-
„ menti carichi, ſaranno non ſolo muniti delle Lettere anzi-
„ dette, ma ben anche di *Certificati* contenenti le ſpecie del
„ carico, il luogo donde il Baſtimento ſarà partito, e quello
„ del ſuo deſtino; conforme al modello che ſi vedrà nel ſegui-
„ to del Trattato: affin di verificare, e diſtinguer le Mercanzie
„ di Contrabbando, da quelle che non lo ſono; i quali Certi-
„ ficati ſaranno ſpediti dagli Uffiziali del luogo da cui il Baſti-
„ mento uſcirà, ſecondo i loro Uſi e Coſtumi.

Codeſto Articolo del Trattato colle Due Sicilie, avendo così determinato i documenti, la preſentazione, ed eſibizione de' quali a bordo de' Baſtimenti garantiranno da ogni diſturbo i Baſtimenti, ed i loro carichi, il ſeguente, il quale è il XXIII. dell'. Iſtromento, regola finalmente di qual maniera debba farſi la Viſita medeſima:

„ Se un Vaſcello da Guerra, *vien detto in eſſo*, o Armato-
„ re d' una delle Potenze Contrattanti, incontrerà un Vaſcello
„ mercantile dell' altra Potenza, eſſi non vi ſi avvicineranno che
„ alla portata del cannone, e manderanno a bordo di queſto
„ una ſcialuppa, nella quale ſenza contare i marinaj che la go-
„ vernano, vi ſaranno tre perſone per montare ſul detto Vaſcel-
„ lo mercantile, e per eſaminarne la Patente; dopo di che,
„ gli laſceranno continuare il ſuo viaggio ſenz' alcun ritardo, di-
„ ſturbo, o impedimento: All' incontro, eſſi uniranno a' buoni
„ uffizj d' amicizia, e di fraternità tutti que' ſoccorſi che poteſ-
„ ſero fargli di biſogno; e ſe faranno il viaggio inſieme, i Va-
„ ſcelli da Guerra ſaranno obbligati a proteggere, e difendere
„ il Vaſcello mercantile contro qualunque attacco, o inſulto.
„ Per la ſicurezza di ſomiglianti incontri le Maeſtà Loro ordine-
„ ranno eſpreſſamente a' Comandanti de' loro Vaſcelli da Guerra,

„ ed

„ ed a tutti i loro Armatori, di operare co' Vaſcelli mercantili „ dell' altra Nazione di maniera tale, che per tutti i riguardi „ non abbiano alcun motivo di doglianza, di trattargli da ami- „ ci, e d' impedire che non ſiano maltrattati nè coſtretti a far „ delle falſe dichiarazioni ſulla quantità o qualità de' loro equi- „ paggi, e carichi, dopo avergli legittimati co' certificati con- „ venuti. Perciò, ſe qualcheduno ad onta d' ordini così preciſi, „ operaſſe altrimenti, il Capitano del Vaſcello da Guerra, o l' „ Armatore che avrà ordinato, commeſſo, o tollerato una tal „ contravvenzione, ſarà punito nella ſeguente maniera, cioè: „ Che il Vaſcello preſo ſarà ſubito reſtituito con tutto il ſuo „ carico, eziandio colle mercanzie di Contrabbando che poteſ- „ ſero mai trovarviſi, ſulle quali in un ſomigliante caſo non ſi „ avrà nulla a pretendere, ſe però nel progreſſo non veniſſero „ portate a' Nemici. Il Capitano del Vaſcello da Guerra ſarà „ privato della ſua carica, e ſi toglierà all' Armatore la ſua „ commiſſione, ſenza che poſſa ſperare d' armare per tutto il „ tempo che durerà la Guerra. In oltre, l'Armatore, come altresì il „ Capitano del Vaſcello da Guerra pagheranno un' ammenda di „ due mila ſcudi, e daranno ſoddisfazione di tutto il danno. „ Dippiù i Marinari che ſi ſaranno laſciati impiegare ad una tal „ violenza, ſaranno rigoroſamente puniti; e tuttociò ſarà eſegui- „ to ſenza dilazione, e ſenza alcuna tergiverſazione.

Tutta codeſta diſpoſizione ſi trova verbalmente inſerita nel *Trattato* perpetuo del Re *colla Repubblica di Genova*, del quale forma gli Articoli XXI, e XXII.

§. III.

Convenzioni ſulla Viſita de' Baſtimenti Neutrali colla Francia.

L' Iſtromento della Pace de' Pirenei è uno de' più ampli che abbiamo. Ei provvede ad una infinità di coſe, nel che non cede che a quei di Munſter, e d' Oſnabruck. Il ſuo XVII. Articolo è quello che regola la Viſita reciproca de' Baſtimenti mercantili Franceſi, e Spagnuoli nel caſo di Guerra, e di Neutralità, in queſti termini:

„ Se i Baſtimenti Franceſi ſi troveranno entrati nelle Rade, „ o ſaranno incontrati in alto mare dalle Navi del detto Re „ Cattolico, o da Armatori particolari ſuoi ſudditi, le dette Na- „ vi di Spagna affin d' evitare ogni diſordine, non ſi avvicine-

„ ranno

„ ranno a' Franceſi che alla portata del cannone, e potranno
„ mandare la loro Barchetta o Scialuppa a bordo de' Baſtimenti
„ o delle Barche Franceſi, e farvi entrar dentro due o tre uo-
„ mini ſolamente, a' quali ſaranno preſentati i Paſſaporti dal
„ Capitano o Padrone del Baſtimento Franceſe, nella maniera
„ qui di ſopra ſpecificata, ſecondo il formolario che ſarà anneſ-
„ ſo alla fine di queſto Trattato, dal quale poſſa ſcorgerſi non
„ ſolo il ſuo carico, ma altresì il luogo della ſua dimora e re-
„ ſidenza, ed il nome tanto del Capitano o Padrone, quanto
„ del Baſtimento medeſimo: Affinchè con tai mezzi ſi poſſa co-
„ noſcere ſe eſſi portano mercanzie di contrabbando, e che ap-
„ paja ſufficientemente tanto la qualità del detto Baſtimento,
„ quanto del ſuo Capitano o Padrone; a quali Paſſaporti, e
„ lettere di mare ſi dovrà preſtare intera fede, e credito. Ed
„ acciò ſi conoſca meglio la loro validità, e che non poſſano
„ in guiſa alcuna falſificarſi, e contraffarſi, ſi daranno de' ſegni,
„ e contraſſegni certi di ciaſcuno de' due Re.

Niun *Trattato di Commercio* determina più accuratamente tutto quel ch' è relativo alla viſita de' Baſtimenti Neutrali, quanto quel che fu conchiuſo nel 1716 fra ſua Maeſtà Criſtianiſſima, e le *Città* Anſeatiche, Lubecca, Brema, ed Amburgo. I contratti politici diſuguali eſigono ſpeſſo uno sforzo di prudenza. Quattro Articoli interi d'un tal Trattato, ſono impiegati a preſcrivere a' Baſtimenti delle dette Città la condotta che debbono tenere, ed i documenti o pruove delle quali debbono eſſer proveduti, ſe vogliono navigare ſenza ricevere alcun diſturbo da' Vaſcelli da Guerra, o dagli Armatori della Francia, allorchè queſta Corona ſarà Belligerante. Gli Articoli XXIII, XXX, XXXI, e XXXII. ſono quei che contengono una tale iſtruzione in queſti termini:

„ Per conoſcere quali ſiano i veri Proprietarj delle Mercan.
„ zie trovate in una Nave delle Città Anſeatiche, ſarà neceſſa-
„ rio che le *Polizze* di carico contengano la qualità, e quan-
„ tità delle Mercanzie, il nome di colui che le ha caricate, e
„ di quello a cui debbono eſſer conſegnate, il luogo donde la
„ Nave ſarà partita, e quello del ſuo deſtino, come altresì il no-
„ me del Capitano o Padrone, il quale ſarà tenuto a ſottoſcriver-
„ le o farle ſottoſcrivere dallo Scrivano.... Affinchè la Nave
„ ſia reputata appartenere a' Sudditi delle Città Anſeatiche, ſi è
„ convenuto che ſa d' uopo che ſia della loro coſtruzione, o di

„ quella

„ quella d' una Nazione Neutrale. Nulladimeno però eſſendo di „ coſtruzione nemica, o avendo appartenuto a' Nemici, ſe è „ ſtata comprata prima della dichiarazione della Guerra da' Sud- „ diti delle Città Anſeatiche, o da quei d' una Nazione Neutra- „ le non ſarà ſoggetta alla confiſcazione. Una tal compra ſarà „ giuſtificata dal *Paſſaporto* o *Lettere di Mare*, e dal *Contratto* „ *di Vendita* paſſato alla preſenza di quegli Uffiziali o Perſone „ pubbliche che debbono ricevere tai ſorte d' Atti, ſia dal Pro- „ prietario in perſona, o ſia dal ſuo Procuratore in virtù di pro- „ cura ſpeciale, ed autentica, annella alla minuta del Contrat- „ to di vendita, e traſcritta alla fine della ſpedizione dal me- „ deſimo Uſiziale, che l' avrà dato; il detto contratto ſarà „ debitamente regiſtrato nella Cancelleria del Magiſtrato del „ luogo donde la Nave ſarà partita.... Una Nave quantunque „ foſſe della coſtruzione delle Città Anſeatiche, o compra- „ ta da loro prima della dichiarazione della Guerra nella forma „ ſpiegata nel precedenre Articolo, non ſarà reputata apparte- „ nere ad eſſe, ſe il Capitano o Padrone, il Vicecapitano, il „ Piloto, il Sopraccarico ed il Commeſſo non ſiano ſudditi na- „ turali delle dette Città Anſeatiche, o ſe non ſono ſtati natu- „ ralizzati tre meſi prima della dichiarazione della Guerra, e „ parimente ſe i due terzi dell' equipaggio non ſiano Sudditi na- „ turali d' una delle dette Città, o d' una Nazione Neutrale, o nel „ caſo che ſiano originarj d' un Paeſe nemico, ſe non ſiano ſtati „ naturalizzati prima della Guerra dalle Città Anſeatiche, o da una „ Nazione Neutrale.... La pruova della Patria, o della Natura- „ lizzazione tanto degli Uſiziali, quanto dell' Equipaggio, ſarà „ ſtabilita da' Paſſaporti o Lettere di Mare, le quali conterranno „ il nome e la portata della Nave, il nome ed il luogo della „ naſcita, e dell' abitazione del Proprietario, come altresì del Pa- „ drone o Comandante della Nave; le quali Lettere ſaranno rinno- „ vate ogni anno, ſe la Nave non faccia un viaggio che do- „ mandi un più lungo termine. La detta pruova ſarà egualmen- „ te ſtabilita dalla *Nota dell' Equipaggio* certificata nelle dovu- „ te forme.

Dopo queſti preliminari gli Articoli XXXIV, XXXV. e XXXVI. finiſcono di regolare tutta la cerimonia della Viſita, eſprimendoſi come ſiegue:

„ Le Navi delle Città Anſeatiche che ſaranno trovate nel- „ le Rade, o incontrate in alto Mare da' Vaſcelli di ſua Maeſtà,

„ o da

„ e da quei de' ſuoi Sudditi armati in Guerra, abbaſſeranno la „ Bandiera, ed ammaineranno le lor Vele, *ſubitoche* avranno „ riconoſciuto la Bandiera di Francia, e che ne ſaranno ſtati „ avvertiti da un colpo di Cannone, tirato ſenza palla. Il Va- „ ſcello Franceſe non potrà allora avvicinarſi ad eſſe, ſe non alla „ portata del Cannone; ma il Capitano potrà ſolamente man- „ darvi la ſua Scialuppa con due o tre uomini di Guerra, ol- „ tre l' Equipaggio neceſſario, a' quali il Capitano o Padrone „ delle dette Navi delle Città Anſeatiche, preſenterà gli Atti, „ e Documenti ſpecificari negli Articoli XXX. XXXII.,e XXXIII. „ quì di ſopra, e vi ſarà preſtata intera fede, e crediro; purchè però „ il contratto di Vendita ſia ſcritto nella forma portata dall' Artico- „ lo XXX., e che i Paſſaporti o Lettere di Mare, e la nota dell' „ Equipaggio ſiano fatti ſecondo i formolarj che ſaranno anneſſi „ alla fine del preſente Trattato..... Le Perſone di Guerra del „ Vaſcello Franceſe ch' entreranno nella Nave delle Città Anſea- „ tiche, non vi commetteranno alcuna violenza, non riceveran- „ no, non prenderanno, nè ſoffriranno che vi ſi prenda alcuna „ coſa, ſotto qualſivoglia preteſto, o per qualunque cauſa che „ ſia, ſotto pena di reſtituire il quadruplo, ed anche ſotto le „ altre pene portate dalle Ordinanze; e le laſceranno continuare „ il ſuo viaggio, dappoichè avranno riconoſciuto che non vi ſo- „ no Mercanzie di Contrabbando, nè Mercanzie ed effetti ap- „ partenenti ad una Nazione attualmente nemica della Francia.... „ Per prevenire gl' inſulti, e le violenze che potrebbero eſſer fat- „ re alle Perſone di Guerra Franceſi che ſaranno entrate nella „ Nave delle Città Anſeatiche, il Capitano ſarà tenuto a far „ paſſare nella Scialuppa Franceſe un egual numero de' principali „ del ſuo Equipaggio, i quali rimarranno in eſſa finchè le dette „ Perſone di Guerra ſi ſaranno di nuovo imbarcate.

§. *IV.*

Impegni formali preſi dalla Gran Bretagna, *intorno alla Viſita de' Baſtimenti Neutrali.*

Abbiam fatto vedere qui di ſopra (*) con molta eſtenſione, eſſer conforme alla ragione che i Vaſcelli Belligeranti s' aſſicuri- no, e s' informino, ſe i Baſtimenti mercantili Neutrali abbiano

(*) *Tomo I. Parte II. Capitolo III. §§. XI, e XIV. pagg 252, 259. e ſeg.*

i documenti richiesti per compruovare l' effettiva loro Neutralità, e che non abbiano del Contrabbando; che a tal effetto codesti Vascelli hanno il Diritto di far passare alcune persone a bordo de' suddetti Bastimenti, le quali possano farsi esibire cotai documenti, ed impedir cosi che non si faccia loro alcuna falsa relazione; e finalmente che a ciò dee ridursi in generale la visita de' detti Bastimenti. Codesta disposizione della sana ragione, e dell' equità naturale, è conforme a' Trattati fatti dalla Gran Brettagna con alcune altre Potenze su tal sogetto.

L' Articolo XIV. del *Trattato* di questa Corona *con quella* di Spagna, dell' anno 1667, ne decide così. Eccone qui le parole:

„ Nel caso che i Vascelli mercantili siano incontrati nelle „ Badíe, o in alto mare da' Vascelli de' due Re, o da' loro „ Armatori, questi manderanno la loro scialuppa a bordo del „ Vascello mercantile, con due o tre uomini solamente, a' quali „ il Capitano o Padrone di esso presenterà il suo Passaporto, le „ sue lettere di mare &c.

La medesima Convenzione si ritrova nel Trattato fatto nell' istesso anno, *fra* l' Inghilterra, e *la Repubblica delle* Provincie Confederate de Paesi Bassi; ed all' Articolo X. di quello che fu conchiuso l' anno seguente 1668, fra *queste medesime Potenze* marittime (*).

Finalmente le stipulazioni stabilite su questo punto, fra l' *Inghilterra* e l' Olanda, con gli Articoli V, VI, e VII. del famoso *Trattato di marina*, e Navigazione sono così minute, e d' una sì gran chiarezza, che crediamo dover noi necessariamente trascriverle qui secondo la loro forma, e tenore. Sono esse concepite in questi termini:

„ Affinchè in avvenire possano cessare, e toglierssi tutte le „ questioni, e dispute tanto dall' una, che dall' altra parte, per „ terra, e per mare, si è convenuto che i Vascelli e Bastimenti „ di ogni specie, appartenenti a' suddiri di Sua Maestà, che sa„ ranno entrati o ch' entreranno in qualche Rada o Porto degli „ Stati Generali, e che saranno destinati per altri luoghi, saran„ no *unicamente* tenuti a produrre le loro *Lettere di mare*, il „ formolario delle quali si trovera qui annesso, agli Uffiziali „ del Porto, o nel caso che vi si trovassero de' Vascelli da Guer-

„ ra

(*) Vedi *Du Mont, Corpo Diplomatico, Tomo VII.*

„ ta degli Stati Generali, o altri Baſtimenti armati in Guerra
„ da' particolari, a' Comandanti de' medeſimi; ſenza che vi ſi
„ poſſa ſotto queſto preteſto domandar nulla a' detti Baſtimenti,
„ ſia in danaro o mercanzie. Ma ſe accadeſſe che in alto mare,
„ o ne' luoghi che non ſono ſotto il dominio degli Stati Gene-
„ rali, i Vaſcelli da Guerra de' prefati Stati, o i loro Arma-
„ tori incontraſſero qualche Baſtimento appartenente a' ſudditi
„ del detto Re d' Inghilterra, allora gli accennati Vaſcelli de-
„ gli Stati Generali, o gli Armatori de' loro ſudditi, *ſi terranno*
„ *ad una diſtanza ragionevole del detto Baſtimento*, *mettendo*
„ *unicamente la loro ſcialuppa in mare*, col mezzo della quale
„ ſarà loro permeſſo di far paſſare *ſolamente due o tre perſone a*
„ *bordo* de' Vaſcelli, o Baſtimenti de' ſudditi di Sua Maeſta,
„ affin di farſi eſibire da' Comandanti di cotai Baſtimenti ap-
„ partenenti a' ſudditi di Sua Maeſtà, le *Lettere di mare* che ne
„ pruovano la proprietà, ſecondo il formolario quì appreſſo pre-
„ ſcritto. Prodotte queſte lettere di mare, il Baſtimento che le
„ avrà prodotte avrà la libertà di proſeguire il ſuo viaggio; ſen-
„ za che ſi poſſa in guiſa veruna recargli la menoma inquietu-
„ dine, viſitarlo, arreſtarlo, o fargli violenza per fraſtornarlo
„ dal ſuo cammino: E tutti i ſudditi degli Stati Generali gode-
„ ranno delle medeſime libertà, ed immunità ad ogni riguardo,
„ ſubito che avran prodotte le loro lettere di mare, fatte ſe-
„ condo il formolario preſcritto alla fine di queſto Trattato .....
„ Se s' incontrerà qualche Nave o Baſtimento appartenente agl'
„ Ingleſi, o ad altri ſudditi di ſua Maeſtà, e deſtinato a qual-
„ che Porto ch' è in Guerra con gli Stati Generali, o pure qual-
„ che Nave delle Provincie Unite, o d' altri ſudditi de' Sigg.
„ Stati Generali, indirizzata per qualche Porto del dominio de'
„ Nemici di Sua Maeſtà, una tal Nave allora produrrà non ſolo
„ le lettere di mare, conformi al formolario quì appreſſo pre-
„ ſcritto, ma eziandio i ſuoi *Paſſaporti*, contenenti la nota del-
„ le mercanzie delle quali è carica, ſpedite nella maniera uſita-
„ ta da' Commeſſarj dell' Ammiragliato del Porto da cui ſarà
„ partita; affinchè poſſa venirſi in chiaro, ſe è carica di alcune
„ mercanzie proibite dal terzo Articolo di queſto Trattato .....
„ Nel caſo che colla preſentazione de' Paſſaporti contenenti la
„ ſpecificazione delle mercanzie caricate, e ſpedite nella manie-
„ ra conſueta da' Commeſſarj del Porto donde ſarà partita la
„ Nave, preſentazione della quale ſi è più ſopra convenuto, l'

„ altra Parte trovaſſe alcune mercanzie dichiarate di Contrabban-
„ do, o proibite dal terzo Articolo del preſente Trattato, e
„ deſtinate per i Porti del dominio de' ſuoi Nemici, *non ſarà*
„ *affatto permeſſo il danneggiare il carico della Nave in cui ſaranno*
„ *ſtate ſcoperte, nè d' aprirne, o metterne in pezzi le caſſe, ſca-*
„ *tole, balle, o botti*, come neppure il togliere la menoma co-
„ ſa di tai mercanzie, prima che il carico non ſia interamente
„ diſcaricato a terra in preſenza degli Uffiziali dell' Ammiraglia-
„ to, e che non ne venga fatto un inventario; *molto meno ſarà*
„ *permeſſo di nulla venderne, naſconderne, o divertirne in qua-*
„ *lunque guiſa che ciò poſſa accadere*, prima che non ſiaſi ante-
„ riormente proceduto legalmente, e debitamente contro le dette
„ mercanzie proibite, e che non ſiano, ſecondo quel che parrà
„ opportuno, confiſcate da' riſpettivi Ammiragliati; tanto la Na-
„ ve però, quanto le altre mercanzie che vi ſi troveranno, e
„ ch' è permeſſo di liberamente traſportare ſecondo il tenore di
„ queſto Trattato, dovranno ſempre eſſer dichiarate libere, tal-
„ mente che non potranno eſſere arreſtate, e dichiarate di buo-
„ na preſa, come viziate dalle mercanzie proibite. E nel caſo
„ che tutto il carico non foſſe compoſto di mercanzie vietate, o
„ di contrabbando, ma ſoltanto una parte del medeſimo, e che
„ il Padrone o Comandante della Nave ſi dichiaraſſe pronto, e
„ riſoluto ad abbandonarle a colui che l' avrà arreſtato, il Pren-
„ ditore non dovrà coſtringere una tal Nave a paſſare in qualche
„ Porto comodo per lui; ma dovrà immantinente rilaſciarlo,
„ ſenza farle coſa che poſſa opporſi, o impediſca il libero pro-
„ ſeguimento del ſuo viaggio.

§. V.
Diſpoſizioni ratificate dalla Spagna, *e dall'* Olanda *ſu d' un tal ſoggetto.*

Ecco quel che la *Spagna* ha convenuto coll' Imperator Carlo VI., intorno alla Viſita de' Baſtimenti de' loro Sudditi, in tempo di Guerra, col loro *Trattato di Commercio* del 1725. Gli Articoli, V., VI., e VIII. d' un tal Trattato ſon quei che la regolano nella ſeguente maniera.

„ I Baſtimenti da carico, o mercantili, di qualunque gran-
» dezza ſiano, che pel rigore del mare, pel pericolo de' Nemi-
» ci, o per qualſivoglia altra cagione, entreranno in qualche
„ Por-

» Porto, preſenteranno al Governatore del luogo le *Lettere di* » *Salvo-condotto*, e le loro *Lettere di Mare*, concepite ſecondo » la formola quì ſotto inſerita; dopo di che ſarà loro libero l' » andarſene, e ritirarſi ſenza eſſere affatto moleſtati o inquietati; » e non ſaranno per alcun motivo obbligati a diſcaricar le lo- » ro Mercanzie, o a farle viſitare..... Se ne eccettua nulla- „ dimeno il caſo, in cui qualcheduno de' ſuddetti Baſtimenti „ foſſe deſtinato per qualche Porto nemico, e che dalle Let- „ tere di Mare appariſſe eſſer caricato di Mercanzie di Contrab- „ bando; nel qual caſo ſi è ſtimato opportuno che un tal „ Baſtimento debba ſoggiacere alla Viſita, la quale tuttavolta „ però non ſi farà che in preſenza del Giudice Conſervatore » della Nazione, ſe vi ſarà, e del Conſole, e con tale mode- „ razione, e circoſpezione, che le Mercanzie non vengano di- „ ſperſe e danneggiate, e che gl' involti non ſoffrano alcun „ pregiudizio. Saranno però confiſcate le Mercanzie di Contrab- „ bando, rimanendo per altro in libertà il Baſtimento colle altre „ Mercanzie; e non ſarà permeſſo di eſigere per tal motivo dal „ Padrone del Baſtimento veruna ammenda pecuniaria, nè an- „ che veruna ſorta di ſpeſe, ſotto il preteſto della viſita, o del- „ le procedure fatte..... Se un Vaſcello da Guerra Imperiale „ incontrerà in alto Mare una Nave Mercantile appartenente a' » Sudditi del Re di Spagna, egualmente che dalla parte della „ Spagna, un Vaſcello Convogliatore, o da Guerra, non s' av- „ vicinerà al Mercantile ſe non che al tiro del Cannone, ma „ manderà all' incontro del medeſimo la ſua Scialuppa con due „ o tre uomini ſolamente, a' quali il Padrone del Vaſcello Mer- „ cantile preſenterà le ſue *Lettere di Mare*, dalle quali ſi po- „ trà ſcorgere il luogo da cui viene, quello a cui appartiene, „ e quali Mercanzie porta. E nel caſo, che fralle altre Mercan- „ zie ſi ſcopriſſe ch' ei ne portaſſe anche di Contrabbando pe' „ Nemici del Sovrano del Vaſcello da Guerra; in tal caſo ſo- „ lamente, e non già in un altro tal ſorte di Mercanzie di Con- „ trabbando ſaranno confiſcate; il Vaſcello, l' Equipaggio, e „ le altre Mercanzie rimarranno libere. Ma *ſi dovrà preſtar fede* „ *alle Lettere di Mare preſentate dal Padrone del Vaſcello;* e quando „ ſarà giudicato neceſſario, ſi converrà ſcambievolmente d'un certo „ ſegno che dovrà eſſere impreſſo nel tempo medeſimo colle Let- „ tere di Mare, affinchè vi ſi poſſa con maggior fiducia pre- „ ſtar fede.

La

La maſſima della Legislazione univerſale, che tutta la Viſita de' Baſtimenti Neutrali debba quaſi ſempre eſſer riſtretta alla ſola iſpezione de' Documenti del Baſtimento, è d' una verità così luminoſa, e così riſaltante che anche gli Stati Barbareſchi, Spumatori di mare per profeſſione, per quanto mai ſiano avidi del benefizio che loro ridonda dal lor corſo, ne convengono, e ne hanno eſpreſſamente convenuto co' loro Trattati. In compruova di ciò, fra moltiſſimi altri eſempli, non citeremo che il IV. Articolo di quello che la *Reggenza d'* Algeri fece nel 1726 *colla Repubblica d' Olanda*, e ch' è ſtato rinnovato interamente, dopo una Guerra di breve durata, nel 1757. Ecco quì ne' proprj termini il tenore d' un tale Articolo:

„ Allorchè i Corſali d' Algeri incontreranno qualche Ba-
„ ſtimento, ſia picciolo o grande, comandato da' Sudditi del-
„ le Loro Alte Potenze, non potranno avvicinarſegli che con
„ una Scialuppa, nella quale, oltre i remiganti, non dovran-
„ no eſſervi tutto al più che due perſone: e giunti al detto Ba-
„ ſtimento, non potranno montarvi che due uomini ſoli, ſenza
„ il permeſſo del Capitano; il quale avendo prodotto il ſuo *Paſ-*
„ *ſaporto*, la Scialuppa dovrà toſto ritirarſi, ſenza che il Baſti-
„ mento poſſa eſſer ritenuto, nè fraſtornato dal ſeguitare il ſuo
„ viaggio. Ed allorchè i Vaſcelli da Guerra delle Loro Alte
„ Potenze incontreranno qualche Vaſcello Algerino, ſia da Guer-
„ ra o Mercantile, munito d' un Paſſaporto del Dei d' Alge-
„ ri, o del Conſole Olandeſe che vi riſiede, non potraſſi in
„ guiſa alcuna toccare il detto Vaſcello; ma continuerà in tut-
„ ta ſicurezza il ſuo viaggio.

CAPI-

CAPITOLO V.

DEL GIUDICE COMPETENTE, E DEL PROCESSO DELLE PRESE NEUTRALI, SECONDO IL DIRITTO CONVENZIONALE DELLE GENTI.

SOMMARIO.

§. I. *Introduzione*. §. II. *Stipulazioni fatte dalla* Danimarca *intorno al Giudizio, ed al Proceſſo delle Preſe Neutrali*. §. III *Diſpoſizioni de' Trattati fatti colla* Francia *in quanto ch eſſe riguardano il Giudizio, e la Procedura contro le Preſe Neutrali*. §. IV. *Convenzioni della* Spagna *ſul Proceſſo, ed il Giudizio delle preſe Neutrali*. §. V. *Convenzione fralla* Gran Brettagna, *e la Repubblica d'* Olanda, *intorno al Giudizio, ed al Proceſſo delle Preſe*.

§. I.
Introduzione.

SE i Miniſtri di tutte le Potenze Marittime, le cure de' quali an prodotto le varie Convenzioni che noi porremo ſotto l' occhio de' noſtri Leggitori in queſto Capitolo, avellero conſiderato quanto ſi è detto ne' primi tre Capitoli della prima Parte di queſto Tomo, avremmo ſenza dubbio motivo di eſſer più ſoddisfatti di tai Convenzioni, intorno a' Giudici, ed al Proceſſo delle Preſe Neutrali, di quel che oſiamo ſperare al preſente. Ma finora la ſorte de' Popoli Trafficanti, e Navigatori è ſtata tale, che ſono ſtati quaſi tutti molto mal ſerviti ſu tal materia. Non ſolo ſi ſon perdute di mira le Deliberazioni del Diritto Univerſale delle Genti che riguardano il Giudizio, ed il Proceſſo delle Preſe Neutrali; ma i Trattati medeſimi, i quali per altro ſono ſtati eſpreſſamente fatti per regolare tutto quel che riguarda la loro Navigazione, ed il loro Commercio Marittimo, ſi ſpiegano ſu ciò d' una maniera coſi vaga, e coſi poco determinata, che abbandonano quaſi tutto alle Leggi Civili, ed alle Ordinanze particolari di ciaſcheduno Stato: Talmente che ſi dura fatica a ſapere a che debban

gli

gli uomini attenersi su questo punto; quantunque non vi sia alcun dubbio che una tal materia appartenga al Diritto delle Genti, sia Universale, o Convenzionale.

Se ne eccettuano alcuni Trattati di Commercio, fatti da certi Stati poco considerabili, e la debolezza de' quali gli ha impegnati ad una estrema circospezione, tutti gli altri non parlano affatto di sì importante materia, o pur ne parlano in termini generali. Le contestazioni infinite cagionate da una tale irrisolutezza, che sono insorte fralle Potenze Belligeranti, e quelle che son rimaste Neutrali durante la presente Guerra, non an già che troppo verificato quanto al presente avanziamo; e le Convenzioni medesime che noi comunicheremo a' nostri Leggitori, termineranno di compruovare quanto sia fondata la nostra riflessione.

§. II.

Stipulazioni fatte colla Danimarca *intorno al Giudizio, ed al Processo delle Prese Neutrali.*

Già l' abbiamo altrove osservato; *il Trattato di Commercio, e Navigazione* che sussiste fralla *Corte di Coppenaghen, e quella di Versailles*, è uno de' meglio intesi che abbiamo. Se non toglie, o non previene tutte le difficoltà che sopraggiungono da tempo in tempo fralle due Nazioni, relativamente al Giudizio, ed al Processo delle Prese, fatte da quella ch' è Belligerante sull' altra ch' è rimasta Neutrale, vi rimedia almeno con maggiore intelligenza di molti altri. Gli Articoli XXXVI., XXXVII., XXXVIII., e XXXIX. di questo Trattato sono quei che contengono le stipulazioni scambievoli delle due Corti su tal soggetto, in questi termini:

„ Se i Sudditi d' uno de' due Re sono offesi, o ricevono
„ qualche ingiuria o danno nel territorio dell' altro, il Sovrano
„ del luogo in cui l' ingiuria è stata fatta, avrà cura che in
„ somigliante occasione si faccia prontamente la Giustizia, se-
„ condo il Diritto, e le Leggi del Paese, e che coloro che
„ avran commesso il torto o l' ingiuria, siano puniti con quel-
„ la pena che avranno meritata, coll' obbligo di riparare il
„ danno cagionato..... I due Re avran cura che i Giudizj,
„ e le Sentenze relative alle Prese fatte sul mare, siano date

„ secon-

„ ſecondo la Giuſtizia, e *l' Equità*, da perſone non ſoſpette,
„ e non intereſſate, e comanderanno fortemente a' loro Uf-
„ fiziali che colle Sentenze date da quelle medeſime perſo-
„ ne, ſiano interamente eſeguite ſecondo la lor forma, e teno-
„ re ..... Se avverrà che gli Ambaſciatori o altri Miniſtri pub-
„ blici d' uno de' due Re, dimoranti nella Corte dell' altro, ſi
„ dorranno delle medeſime Sentenze, il Re che ne avrà rice-
„ vuto la doglianza, le farè rivedere, ed eſaminare nel ſuo
„ conſiglio, affinchè ſi venga in chiaro, ſe il tutto ſi è fatto
„ ſecondo i termini del preſente Trattato, e con tutte le pre-
„ cauzioni legittime; e che ſe la coſa è altrimenti, vi ſi dia-
„ no gli opportuni rimedj, ciocchè dovrà effettuarſi fra tre
„ meſi al più tardi; con oſſervare che nè prima della ſen-
„ tenza, nè durante la reviſione del Proceſſo, non ſarà per-
„ meſſo l' eſtrarre da' Baſtimenti le merci delle quali ſi tratterà,
„ nè il venderle, o alienarle, ſe però ciò non ſi faceſſe col
„ conſentimento delle Parti, e per evitare che i beni, e le
„ mercanzie non ſi guaſtaſſero ..... Sarà libero agli Abitanti,
„ e Sudditi d' uno de' due Re, il ſervirſi ne' luoghi del do-
„ minio dell' altro, di quegli Avvocati, Procuratori, e Notai
„ che loro piacerà, i quali ſaranno a tal effetto commeſſi da'
„ Giudici de' luoghi, allorchè il biſogno lo eſigerà, e che i
„ medeſimi Giudici ne ſaranno richieſti. Sarà parimente permeſſo
„ a' medeſimi Sudditi, ed Abitanti di tener ne' luoghi ove fa-
„ ranno la lor dimora, i loro documenti, libri di conto, ed
„ altre ſcritture concernenti il lor Commercio, in quell' idio-
„ ma che vorranno; ſenza che poſſano perciò eſſere inquietati,
„ nè moleſtati.

Lo Spirito delle Diſpoſizioni gradite ſu queſto Articolo dal *Re* da un lato, e da ſua Maeſtà il Re delle Due Sicilie dall' altro, è molto conforme allo ſpirito di quelle delle quali abbiam già renduto conto; ſebbene compariſcano un poco più generali, e per conſeguenza fatte con minor precauzione.

Formano eſſe l' oggetto degli Articoli XXXI. XXXIII. e XXXVII. del *Trattato Perpetuo di Commercio*, e di Navigazione ſtabilito fra i due Re nel 1758. Il primo di queſti tre Articoli porta quel che ſiegue:

„ I Vaſcelli, le Navi, le Mercanzie, e gli effetti apparte-
„ nenti a' Sudditi de' due Sereniſſimi Re Contrattanti, non po-
„ tranno per qualunque motivo che ſia, eſſer confiſcati negli

„ Stati riſpettivi; ſe però il proceſſo non ſia ſtato fatto nelle re-
„ gole dovute, e ſecondo le Leggi, e gli uſi e coſtumi concer-
„ nenti le Mercanzie proibite, e che non vi ſia intervenuta la
„ ſentenza dell' Ammiragliato.

Ecco gli altri due Articoli mentovati d'un tal Trattato, ſecondo la lor forma, e tenore:

„ Se una delle Parti Contrattanti entraſſe in Guerra con
„ un' altra Potenza, quella che oſſerverà la Neutralità ſarà Pa-
„ drona di ricevere, o nò, ne' ſuoi Porti le Preſe che ſi faranno
„ riſpettivamente dalle Potenze in Guerra, e di giudicarle buone,
„ o cattive; ſenza che quella che ſarà Belligerante, poſſa obbli-
„ garla a procedere piuttoſto a favor di eſſa, che di qualunque
„ altro. La Potenza Neutrale potrà comportarſi ſenza veruna con-
„ diſcendenza per l' altra, e nella guiſa che giudicherà convene-
„ vole per la ſicurezza della ſua Navigazione, della ſua Marina,
„ delle ſue Coſtiere, e de' ſuoi Porti, non men che per la tran-
„ quillità, e pel vantaggio del ſuo Commercio ..... I Sudditi
„ delle Maeſtà loro goderanno reciprocamente nel loro Com-
„ mercio d' una particolar protezione, tanto per loro che per i
„ loro Domeſtici, i loro Baſtimenti, le loro Mercanzie, ed i
„ loro Beni in generale; eziandío colla libertà di tenere i loro
„ regiſtri di corriſpondenza, conto, ed altri Atti concernenti il
„ loro traffico, in quella lingua o idioma che loro piacerà; e
„ non ſaranno tenuti, ſopra tutto i Conſoli, a produrgli loro
„ malgrado davanti a qualche Giudice o Magiſtrato che ſia, nè
„ in tutto nè in parte, ſia in tempo di Guerra o in tempo di Pace;
„ e le loro perſone, i loro Vaſcelli, i loro Baſtimenti, ed altri
„ effetti, come altresì le loro pretenſioni col lor danaro contante,
„ non ſaranno arreſtate o ſequeſtrate per debiti o delitti altrui, a
„ cagion delle pretenſioni che le Maeſtà loro, e le loro Corone
„ poteſſero formar l' una contro dell' altra.

Gli Articoli XXX. XXXII., e XXXVI. del *Trattato perpetuo colla Repubblica di* Genova, dell' anno 1756 non differiſcono in nulla da quei che abbiamo già riportati.

§. III.

Diſpoſizioni de' Trattati fatti colla Francia, *in quanto ch' eſſe riguardano il Giudizio, e la Procedura contro le Preſe Neutrali.*

Fra i Trattati ratificati dalla Francia, i quali determinano i Giu-

Giudici e la forma della Procedura contro le Preſe Neutrali, citeremo in primo luogo quello de' Pirenei, dell'anno 1659. L'Articolo XXIII. di queſto Trattato ſi ſpiega ſu di ciò nella ſeguente maniera:

„ Le Azioni che ſono ſtate per lo addietro, o che ſaranno „ per l'avvenire intentate davanti agli Uffiziali de' detti Sovrani, „ per preſe, e rappreſaglie, contro di coloro che non ſaranno „ Sudditi di quel Principe, nella di cui Giuriſdizione le dette azio- „ ni ſaranno ſtate intentate, ſaranno rimandate ſenza difficoltà, „ davanti agli Uffiziali di quel Principe, di cui ſon Sudditi i Rei.

Su queſto Articolo probabilmente, ma ſpecialmente ſulle circoſtanze de' tempi che ſembravano molto propizie per una ſomigliante impreſa, i Conſoli di Francia reſidenti ne' varj Porti della Spagna, fondavano il Diritto che ſi attribuivano di prender cognizione delle Preſe condotte ne' detti Porti da' Sudditi di ſua Maeſtà Criſtianiſſima, durante la Guerra per la Succeſſione del Re Cattolico, Carlo II. Pure, malgrado la ſtretta unione che ſuſſiſtea allora fra il Sovrano di tai Conſoli, e quello de' luoghi, malgrado che l'ultimo non foſſe montato ſul trono che col ſoccorſo del primo, e ch' egli aveſſe ancora aſſolutamente biſogno del ſuo appoggio per mantenerviſi, la Corte di Madrid impedì queſta nuova Giuriſdizione de' Conſoli Franceſi, colla Dichiarazione del meſe di Dicembre dell'anno 1709, che loro la vietò formalmente.

Il XVIII. Articolo del Trattato de' Pirenei decide, che i *Giudici dell' Ammiragliato, o altri Competenti* ſaranno quei che pronunzieranno ſulla validità delle Preſe Neutrali di entrambe le Nazioni.

Ecco quì eziandio gli Articoli XXV. e XXVI. del medeſimo Trattato che ſon relativi al noſtro oggetto:

„ Gli Abitanti, e Sudditi tanto dell' una, che dell' altra „ parte potranno dapertutto, nelle terre ſoggette agli enunziati „ Sovrani, farſi ſervire da quegli Avvocati, Procuratori, Notaj, „ e Sollecitatori che loro piacerà; a ciò fare altresì ſaranno com- „ meſſi da' Giudici ordinarj, allorchè ſarà di meſtieri, e che i „ detti Giudici ne ſaranno richieſti: E ſarà permeſſo ai detti „ Sudditi, ed Abitanti di entrambe le parti, di tener ne' luoghi „ ove faranno la loro dimora, i Libri del loro traffico, e della „ loro corriſpondenza, in quell' idioma che ſtimeranno a propo- „ ſito, ſia Franceſe, Spagnuolo, Fiamingo, o altro; ſenza che

 „ per

„ per tal motivo poſſano eſſere moleſtati, o richieſti .... I detti „ Sovrani potranno ſtabilire, per comodo de' loro Sudditi traf- „ ficanti ne' Regni, e Stati dell'uno, e dell'altro, de' Conſoli „ della Nazione de' loro detti Sudditi; i quali Conſoli goderan- „ no de' Diritti, Libertà, e Franchigie che loro appartengono „ pel loro eſercizio, ed impiego; e lo ſtabilimento ne ſarà fat- „ to ne' luoghi dove ſarà giudicato neceſſario, di comun con- „ ſentimento.

Il *Trattato di Commercio*, ſtipolato colla Francia *dalle Città* Anſeatiche, e conchiuſo nel 1716, ſi ſpiega un poco più minutamente ſul Proceſſo delle Preſe Neutrali, di molti altri Trattati. Il XXXII. Articolo di un tal Trattato concerne le pruove che ſi eſigeranno da tai Preſe:

„ La pruova della Patria, *vi ſi dice*, o della naturaliz- „ zazione, tanto degli Uffiziali, quanto dell' Equipaggio ſarà „ ſtabilita da' Paſſaporti o Lettere di Mare, le quali conteran- „ no il nome, ed il luogo della naſcita, e dell' abitazione del „ Proprietario, come altresì del Padrone o Comandante del Ba- „ ſtimento; queſte Lettere ſaranno ogni anno rinnovate, ſe pe- „ rò il Baſtimento non faccia un viaggio che richieda un ter- „ mine più lungo. La detta pruova ſarà parimente ſtabilita „ dalla Nota dell' Equipaggio certificato nelle dovute forme.

L' Articolo XXXIII. che ſiegue rinchiude una diſpoſizione puramente convenzionale, perch' ella eſclude dal Proceſſo tutti quei Documenti giuſtificativi che ſi voleſſero mai produrre, o far venire dopo il Sequeſtro:

„ Tutti i Documenti neceſſarj, *dice queſto Articolo*, per „ conoſcere la Coſtruzione del Baſtimento, chi ne ſia il Pro- „ prietario, la qualità delle Mercanzie, e la Patria degli Uffi- „ ziali, e Marinari, dovranno eſſer preſentati dal Capitano o „ Padrone; *ſenza che poſſan fare veruna fede quei che poteſſero* „ *nel progreſſo del tempo eſſer preſentati.*

Il rimanente che concerne il Proceſſo, e la Sentenza, forma l' oggetto degli Articoli XXXVIII., e XXXIX. del Trattato. Eccone quì i termini:

„ I Giudizj concernenti le Preſe fatte ſu i Baſtimenti del- „ le Città Anſeatiche, da' Vaſcelli del Re, o da quei degli Ar- „ matori Franceſi ſaranno pronunziati con tutta la diligenza poſ- „ ſibile, ſecondo le Leggi del Regno; e ſe i Miniſtri o altri „ da parte delle dette Città, ſi doleſſero de' primi giudizj, Sua

„ Mae-

„ Maeſtà gli farà rivedute, per conoſcere ſe ſaranno ſtate oſſer-
„ vate le diſpoſizioni del preſente Trattato, e ciò fra tre meſi
„ al più tardi: Durante il qual tempo le Mercanzie, o i Ba-
„ ſtimenti preſi, non potranno eſſer venduti, nè diſcaricati ſe
„ non col conſentimento del Capitano o del Padrone, eccet-
„ tuate quelle che ſon ſoggette a deteriorazione; nel qual caſo
„ il prezzo ne ſarà depoſitato fralle mani d' un Negoziante ſol-
„ vibile ..... Allorche l' Armatore ſi dorrà del primo giudizio,
„ il Capitano o il Padrone del Baſtimento preſo ne avrà la li-
„ berazione, dando però buona, e ſufficiente cauzione, che ſarà
„ ricevuta davanti agli Uffiziali dell' Ammiragliato, tanto all'
„ Armatore, quanto all' Eſattore de' Diritti dell' Ammiraglio:
„ Ma ſe all' incontro la Preſa è dichiarata buona, e che il Ca-
„ pitano o Padrone domandi la riforma del giudizio, l' Arma-
„ tore non potrà far procedere alla vendita del Baſtimento, e
„ delle Mercanzie, nè diſporne, anche dando cauzione, ſe non
„ col conſentimento delle Parti intereſſate, o ſe ciò non foſſe
„ per evitare la deteriorazione delle dette Mercanzie; nel qual
„ caſo il prezzo della vendita ſarà rimeſſo fralle mani d' un
„ Negoziante ſolvibile, per eſſer poi conſegnato a chi apparter-
„ rà, dopo la Sentenza definitiva.

§. *IV.*
Convenzioni della Spagna *ſul Proceſſo, ed il Giudizio delle Preſe Neutrali.*

Eſaminando noi in queſt' Opera (*) la Competenza de' Giudici, a' quali apparterrebbe il pronunziare ſulla validità delle Preſe Neutrali, abbiamo propoſto lo ſtabilimento d' una nuova Giuriſdizione che foſſe eſente da quei difetti che la ſana ragione, ed il Diritto Univerſale delle Genti, rimproverano a' Tribunali incaricati a' dì noſtri del giudizio di tai Preſe. Il fondo d' un tal progetto non è tanto nuovo, quanto taluno forſe ſe l' immagina. È già lungo tempo che nazioni intere hanno riſentito, almeno in parte, gl' inconvenienti de' quali abbiam parlato ne' luoghi già citati, e l' incompetenza de' Giudici d' una Nazione Sovrana, e Belligerante, allorchè ſi tratta di decidere della

(*) *Vedi più ſopra Parte I. Capitolo I. II. IV. V. VI. VII. ed il Capitolo Seguente*, §§. *I. II. e III.*

della ſorte d' un Baſtimento preſo, e condotto colla forza, appartenente ad una Nazione Neutrale, ed egualmente Sovrana.

Molti Trattati del ſecolo paſſato, e particolarmente quei del 1604, e del 1630 conchiuſi l' uno e l' altro *fralla Spagna, e l' Inghilterra*, convengono implicitamente d' una tale incompetenza. Queſti due Trattati ſtabiliſcono per regola, il primo all' Articolo XXX., ed il ſecondo all' Articolo XXVIII. „ che la cognizione de' Proceſſi che inſorgeranno in Ispagna, „ intorno alle Preſe, debba eſſer rimeſſa a' Giudici del Regno, di „ cui ſaranno coloro contro de' quali ſaranno avanzate le doglianze.

Siamo ben lontani dal conſiderar come buona per ogni riguardo una tal diſpoſizione, ed interamente eſente dal vizio dell' incompetenza. Facilmente s' avvede ciaſcuno quanto una tal procedura, rimeſſa da uno Stato in un altro, debba eſſer precaria, e ſoggetta a lungherie, cavilli, ed altri inconvenienti. Ma tuttociò non impediſce che gl' impegni preſi con gli Articoli di codeſti Trattati, non facciano chiaramente vedere, che le Potenze Contrattanti ſono ſtate piucchè perſuaſe, che conviene, che uno Stato Neutrale partecipi del Giudizio delle Preſe fatte a' ſuoi Sudditi da que' Popoli che ſi fanno la Guerra.

Non oſtante una tal perſuaſione, non ſembra che la Spagna abbia giammai acconſentito che i Conſoli ſtranieri, ſtabiliti ne' ſuoi Porti, concorreſſero al detto Giudizio. L' Articolo XXVII. del *Trattato* ch' ella fece nel 1667 *coll' Inghilterra*, e che porta lo ſtabilimento de' Conſoli Ingleſi ne' Porti della Monarchia Spagnuola, non ne parla affatto; e l' Articolo XXII. di *quello* che fu conchiuſo *colla Repubblica d' Olanda* nel 1714, ſembra eziandio ch' eſcluda tai Conſoli dalla cognizione di queſta ſorte d' affari, poichè dice: "Che i Conſoli che le Loro Alte „ Potenze ſtabiliranno negli Stati del detto Re, non vi ſaranno „ che per ajutare, e proteggere i loro Sudditi.

Si vede bene che codeſta diſpoſizione è troppo generale, e che troppo limita la Commeſſione de' detti Conſoli, perchè ſi poſſa inferirne che in virtù della medeſima, abbiano eſſi il diritto di partecipar del Giudizio delle Preſe Olandeſi, condotte ne' Porti di Spagna.

Allorchè qui di ſopra (*) eſaminammo la queſtione: Chi è mai

(*) Vedi *Tomo II. Parte I. Capitolo II. §. VIII.*

mai il Giudice Competente delle Preſe Neutrali, condotte in un Porto appartenente ad una terza Potenza, egualmente Neutrale? Facemmo vedere che la deciſione ſulla legittimità d'una tal Preſa, non compete eſcluſivamente al Sovrano de' luoghi, ed a' ſuoi Uffiziali, ſecondo il Diritto Univerſale delle Genti; ma che quei delle altre Potenze intereſſate debbono parteciparne, perchè poſſa eſſer veramente competente. Codeſto ſentimento, fondato ſulle Leggi della Ragione, ſi trova non ſolo confermato in parte dagli Articoli de' *Trattati* della Spagna *coll' Inghilterra*, che abbiamo già allegati; ma i detti Articoli tolgono anche aſſolutamente agli Uffiziali di Sua Maeſtà Cattolica, la facoltà di prender cognizione di tai litigj: Se però la validità della Preſa di cui ſi tratta, condotta in qualche Porto del dominio Spagnuolo, non ſia contraſtata da qualcheduno de' ſuoi Sudditi che vi ſi trovi intereſſato; di maniera che, trattone queſto caſo, e che il Reclamatore non ſia ſuddito della Spagna, i detti Trattati non riconoſcono affatto la Giuriſdizione Spagnuola, riguardo a quelle Preſe che gl' Ingleſi condurranno ne' Porti di codeſta Monarchia.

Il contenuto dell' Articolo XXI. del *Trattato*, conchiuſo nel 1714 *fralla Spagna, e la Repubblica delle* Provincie Unite de' Paeſi Baſſi, conduce preſſo a poco al medeſimo riſultato. Queſto Articolo che contiene molte diſpoſizioni, relative alle Preſe Marittime, proibiſce agli Uffiziali Spagnuoli di prender cognizione della legittimità di quelle che i Vaſcelli da Guerra o gli Armatori Olandeſi condurranno ne' Porti della Spagna; Il medeſimo porta quel che ſiegue.

„ I Vaſcelli da Guerra del Re Cattolico e degli Stati Ge-
„ nerali, o altri Baſtimenti de' loro Sudditi che ſaranno ſtati ar-
„ mati in Guerra, potranno condurre con tutta libertà le Preſe
„ che avran fatto a' loro Nemici, colà dove giudicheranno a
„ propoſito; ſenza eſſer ſoggetti a verun diritto d'Ammiragliato,
„ o qualunque altro, e ciò nel caſo che non diſcaricheranno gli
„ effetti di tai preſe. Ma ſe le diſcaricheranno, il che potran
„ fare dopo averne ottenuto il permeſſo, pagheranno riſpettiva-
„ mente i Diritti d' entrata, e ciò ſecondo le Leggi del luogo.
„ Ben inteſo però che non ſarà permeſſo il diſcaricare le Mer-
„ canzie di Contrabbando, o proibite, e che i detti Vaſcelli o
„ le dette Preſe ch' entreranno ne' Porti del detto Re, non po-
„ tranno eſſere arreſtate, nè ſoggette all' *Embargo; e che gli*
„ *Uffiziali de' luoghi non potranno prendere alcuna cognizione*
„ *della validità di tai Preſe.*

Le

Le medeſime diſpoſizioni ſono ſtate adottate dal *Trattato di Commercio*, ſottoſcritto nel 1725 fralla *Corte di Vienna*, e quella di *Madrid*. É vero che non ſi trovano inſerite nel Trattato medeſimo: ma l'Articolo XLVII. dice eſpreſſamente, che tutti i vantaggi ſtipulati a favore della Nazione Britannica ne' Trattati di Madrid de' 23. Maggio 1667, e de' 18. Luglio 1670, come altresì ne' Trattati di Pace, e di Commercio d' Utrecht, nel 1713., debbono reputarſi come nominatamente eſpreſſi, ed inſeriti a favor de' Sudditi di Sua Maeſtà Imperiale, in quanto potranno eſſer loro applicati; e che la medeſima coſa debba intenderſi riguardo a' vantaggi che ſono ſtati accordati a' Sudditi delle Provincie Unite col Trattato di Pace di Munſter, nel 1648, col Trattato di Marina dell' Aja, nel 1650, e col Trattato di Pace e di Commercio d' Utrecht, nel 1714: Di maniera che ſe in qualche caſo s' incontraſſe qualche dubbio ſu quel che dovrebbe oſſervarſi in Iſpagna, o negli altri Regni del Re Cattolico, riguardo a' Sudditi di Sua Maeſtà Imperiale, i ſuddetti Trattati, e tutte quelle coſe, che da' precedenti Re di Spagna, e da Sua Maeſtà oggidì Regnante, ſono ſtate ne' medeſimi accordate alle due ſurriferite Nazioni, debbono ſervir di modello, e di regola ne' caſi dubbioſi, ovvero ommeſſi in queſt' iſtromento.

D' altronde codeſto Trattato non fa direttamente alcuna menzione del Giudizio delle Preſe Neutrali, condotte ne' Porti delle Potenze Contrattanti. Tutto quel che può eſſergli in qualche ſorta relativo, forma l' oggetto del IV. Articolo, di cui ecco il tenore:

„ Le Navi Armate o di Convoglio, potranno con tutta „ ſicurezza condurre ne' Porti riſpettivi le preſe fatte a' Nemici, ed „ eziandio ritirarnele ſenza pagare alcun diritto d' impoſizione o del „ Porto; ſe però non accadeſſe, che dopo averne richieſto, ed „ ottenuto il permeſſo, amaſſero eſſe piuttoſto di vender le Pre- „ ſe, in tutto o in parte, nel medeſimo luogo; nel qual caſo „ pagheranno i diritti de' quali ſi è convenuto riguardo alle „ Mercanzie.

Si è talvolta preteſo che parecchi Conſoli ſtranieri, reſidenti ne' differenti Porti della Spagna, ſiano autorizzati a giudicarvi le Preſe fatte a' loro Nazionali, ed abbiamo già oſſervato che una tale opinione non ſembri fondata. Se codeſto privilegio apparteneſſe a qualche Nazione, il Trattato di cui parliamo, e che riuniſce tutti i vantaggi accordati agli altri popoli in fatto

di

di commercio, e di navigazione; non avrebbe mancato di attribuirlo egualmente a' ſudditi della Corte di Vienna. Frattanto gli Articoli XXVIII, e XXIX, i quali portano lo ſtabilimento de' Conſoli a favore de' ſudditi delle Potenze Contrattanti, e che determinano i Diritti de' quali goderanno i detti Conſoli, non dicono che il Giudizio delle Preſe fatte a' loro Nazionali, e condotte ne' Porti riſpettivi, formerà in parte l' oggetto della loro commeſſione. Ecco quì i detti Articoli ſecondo la lor forma, e tenore:

„ In tutti i Porti, e nelle principali Città di commercio, „ dove l' Imperatore, ed il Re giudicheranno a propoſito, ſi „ ſtabiliranno de' Conſoli Nazionali, i quali ſaranno incaricati „ della protezione de' ſudditi Mercanti tanto dell' una, che dell' „ altra parte, che goderanno di tutti i Diritti, Autorità, Libertà, ed Immunità, delle quali ſon ſolite godere le altre Nazioni le più amiche..... Codeſti Conſoli avranno particolarmente potere, ed autorità ſulle Diſpute, e ſu i Proceſſi che „ inſorgeranno fra' Mercanti, ed i Padroni de' Baſtimenti, o „ fra queſti, e le Perſone del loro Equipaggio, per prenderne „ cognizione, e deciderne arbitrariamente, ſiano pure originati „ dalle lor paghe, e ſalarj, o da qualunque altra cagione; dalla ſentenza de' quali Conſoli non ſarà loro permeſſo d' appellarſi a' Giudici de' luoghi, ma bensì a quei che ſaranno ſtati „ ſtabiliti dal Principe di cui ſon ſudditi.

Quel che ha potuto dar luogo ad un ſomigliante errore ſu queſto punto, ſono i Giudici Conſervatori, che le Nazioni Eſtere ebbero altre volte il diritto di coſtituirſi in Iſpagna, e la Giuriſdizione de' quali molto lungi ſi eſteſe, ma che da gran tempo ſono ſtati aboliti. Cotai Magiſtrati furono ſtabiliti in Iſpagna a guiſa di quei che l' Ordine Teutonico ſeppe far ricevere, durante il vigore di quella ſingolar Confederazione, in molte Città non ſoggette al ſuo dominio, e di cui abbiamo ancora una moſtra in Bergen nella Norvegia.

Sarebbe forſe difficile il determinare con preciſione, fino a qual ſegno i detti Giudici conſervatori abbiano avuto la facoltà di pronunziare ſulla validità delle Preſe; ma egli è certo che la loro autorità non ha più luogo in Iſpagna, ſiccome lo pruova l' Articolo XXX del detto Trattato coll' Imperatore, il quale è concepito in queſti termini:

„ Per quel che riguarda i Giudici Conſervatori, che ſotto

„ i regni precedenti erano una Magiſtratura molto conſiderevole
„ in Iſpagna, e che i Re aveano altre volte permeſſo alle Na-
„ zioni più favorite di coſtituirſi, col potere di prender cogni-
„ zione, e giudicar privativamente tutte le cauſe de' loro Nazio-
„ nali, tanto civili, che criminali; ſi è convenuto, che ſe ſua
„ Maeſtà Cattolica accordaſſe in avvenire un tal privilegio a qual-
„ che altra Nazione, qualunque ella ſi foſſe, il medeſimo dirit-
„ to debba intenderſi parimente accordato a' ſudditi di ſua Mae-
„ ſtà Imperiale. Ma frattanto ſarà ſeveramente impoſto a tutti
„ i Giudici, e Magiſtrati ordinarj, che debbano render loro pron-
„ tamente giuſtizia, e farla eſeguire ſenza dilazione, e ſenza al-
„ cuna parzialità, favore, o particolare inclinazione. Sua Mae-
„ ſtà Cattolica acconſente per altro, che potraſſi appellare dalle
„ ſentenze concernenti a' ſudditi di ſua Maeſtà Imperiale, al ſo-
„ lo Conſiglio di commercio in Madrid, ed a niun altro.

§. V.

Accordo fralla Gran Brettagna, *e la Repubblica d'* Olanda *intorno al Giudizio, ed al Proceſſo delle Preſe.*

Il Trattato di *Marina, e di Navigazione* del 1674, è una ſpecie di Codice, che regola i doveri a' quali la Gran Brettagna, e la Repubblica delle Provincie Unite de' Paeſi Baſſi ſono ſcambievolmente obbligate, riguardo al lor commercio marittimo, ed alla riſpettiva loro Navigazione. Ecco ne' proprj termini quel che gli Articoli XI, XII, XIII, e XIV di queſto Trattato ordinano, relativamente al Giudizio, ed al Proceſſo delle Preſe, che una delle Parti Contraenti eſſendo in Guerra, farà ſull' altra che a ſuo riguardo ſarà rimaſta Neutrale:

» Sua Maeſtà, ed i detti Signori Stati Generali avendo ri-
» ſoluto di trattare i loro ſudditi riſpettivi, in tutti i Paeſi del
» loro dominio, col medeſimo favore che accordano a' loro
» proprj ſudditi, daranno gli ordini neceſſarj, e preciſi, affin-
» chè intorno alle Preſe la giuſtizia ſia amminiſtrata ſecondo
» la regola del Diritto, e dell' Equità, da Giudici non ſoſpetti,
» e che non ſiano affatto intereſſati nella cauſa di cui ſi tratti.
» Sua Maeſtà, ed i detti Sigg. Stati Generali daranno altresì ſtret-
» tamente commeſſione, ed ordine, acciò le ſentenze pronun-
» ziate o da pronunziarſi, abbiano il loro effetto, e ſiano debi-
» tamente eſeguite, ſecondo la lor forma, e tenore .....

„ Così

» Così ſe gli Ambaſciatori de' detti Stati Generali, o altri Mi-
» niſtri muniti di pubblica autorità, che riſiederanno nella Corte
» di ſua Maeſtà Brittannica, ſi dorranno dell' iniquità delle ſen-
» tenze pronunziate, ſua Maeſtà avrà cura che ſiano rivedute, ed
„ eſaminate nel ſuo Conſiglio; affinchè ſi venga in chiaro, ſe
„ le convenzioni e clauſole preſcritte, e contenute nel preſente
„ Trattato, abbiano avuto l' effetto che debbono avere; Ella
„ avrà eziandio cura che vi ſi provveda interamente, e che ſia
„ fatta giuſtizia a chiunque ſi dorrà, nello ſpazio di tre meſi.
„ Parimente, ſe gli Ambaſciatori o altri Miniſtri di Sua Mae-
„ ſtà, muniti di pubblica autorità, che riſiedono preſſo le Lo-
„ ro Alte Potenze, ſi dorranno dell' ingiuſtizia delle Sentenze,
„ i detti Stati ſaranno tenuti a far di maniera che ſi faccia la
„ reviſione delle dette Sentenze nell' Aſſemblea degli Stati Ge-
„ nerali, affinchè ſi vegga, ſe gli ordini, e le clauſole di co-
„ deſto Trattato, abbiano avuto il loro pieno effetto: Dovran-
„ no altresì aver cura che la cauſa ſia interamente terminata,
„ e che ſia reſa giuſtizia a' Querelanti, nello ſpazio di tre meſi.
„ Frattanto non ſarà affatto permeſſo, nè prima nè dopo l'
„ emanazione della Sentenza, non trovandoſi ancor compiuta
„ la reviſione dell' una o dell' altra parte, il vendere o diſca-
„ ricar gli effetti che ſono in contraſto; ſe però ciò non ſi fac-
„ cia col conſentimento di coloro che vi ſono intereſſati .....
„ Compilato il proceſſo fra il Prenditor della Preſa, ed il Re-
„ clamator di queſta, e la ſentenza eſſendo ſtata data a prò
„ di queſt' ultimo, ſarà eſeguita preſtandoſi cauzione; non oſtan-
„ te l' appellazione del Prenditore al Giudice Supremo: Cioc-
„ chè non avrà luogo, ſe la Sentenza è contraria al Reclama-
„ tore..... E ſiccome i Padroni de' Baſtimenti Mercantili, co-
„ me altresì i Marinari e Paſſaggieri ſono di ſovvente eſpoſti
„ a duro trattamento, e ad una barbara malvagità, dalla parte
„ di coloro che vanno in corſo in tempo di Guerra, e che i
„ Prenditori infieriſcono contro di loro d' una maniera inumana,
„ per eſtorquere da' medeſimi quella confeſſione che deſiderano
„ ſi è convenuto che Sua Maeſtà, ed i Sigg. Stati Generali
„ proibiranno ſotali inumanità malizioſe colle Leggi le più
„ ſevere; ch' eſſi applicheranno a coloro, che in giuſtizia ri-
„ ſulteranno colpevoli di tai misfatti, quelle pene che ſaranno
„ giuſte, meritate, e ſufficienti ad iſpirare il terrore; e che fi-
„ nalmente puniranno più d' ogni altro, ſecondo la natura del

 „ delit-

„ delitto, e priveranno dell' impiego, quei Capitani ed Uffizia-
„ li di Vaſcelli che avranno commeſſo cotai delitti ſia da ſe me-
„ deſimi, o con aver eccitato gli altri, o avendo uſato conni-
„ venza riguardo a' colpevoli. Si rilaſceranno anche prontamen-
„ te tutti i Baſtimenti preſi, l' Equipaggio o i Paſſaggieri de'
„ quali ſaranno ſtati tormentati; di maniera che codeſti Ba-
„ ſtimenti, con tutto il loro Carico ſaranno liberati da ogni
„ ulteriore perquiſizione o pretenſione, ſia giudiziaria, o eſtra-
„ giudiziaria.

CAPI.

CAPITOLO VI.

CONVENZIONI DI MOLTI SOVRANI, INTORNO ALLA DICHIARAZIONE DI BUONA PRESA, RELATIVAMENTE A' BASTIMENTI NEUTRALI.

SOMMARIO

§. I. *Introduzione.* §. II. *Convenzioni fatte dalla* Danimarca, *intorno alla dichiarazione di buona presa.* §. III. *Impegni presi dalla* Francia, *intorno alla dichiarazione di buona presa, relativamente a' Bastimenti, ed agli effetti de' Neutrali.* §. IV. *Stipulazioni fatte per mezzo de' Trattati colla* Spagna *su tal soggetto.* §. V. *Convenzione frall' Inghilterra, e la Repubblica delle* Provincie Unite *de' Paesi Bassi.*

§. I.
Introduzione.

TUtto quel ch' è naturalmente giusto non cessa giammai d' esserlo; quantunque non abbiasi sempre l' obbligo di praticarlo. Vi son de' Diritti, i quali possono rinunziarsi o modificarsi, e de' Doveri che gli uomini possono imporsi gli uni con gli altri, e da' quali possono scambievolmente dispensarsi, allorchè lo giudicano a proposito. Non sempre s' infrange la Giustizia Universale, allorchè si tiene una condotta diversa da quella ch' ella impone; purchè però si operi col consentimento di colui che ha il diritto di esiger da noi quei Doveri che le sono relativi.

Altrove (*) abbiam fatto conoscere molto estesamente, quel ch' è universalmente giusto intorno alla dichiarazione di buona Presa, relativamente a' Bastimenti Neutrali; e quanto abbiam detto, e pruovato su di ciò, non cessa giammai d' esser conforme all' equità; quantunque tutti gli Stati non siano sempre obbligati ad uniformarvisi. Ve ne son di quei che con certe Convenzioni espresse an rinunziato ad alcuni di que' loro Diritti che son relativi ad un tale oggetto, che gli hanno modificati, o che ne hanno acquistato degli altri; e per conseguen-

za

(*) Vedi *il Capitolo IV. della prima parte di questo secondo Tomo.*

za vi ſon de' Popoli che ſi ſon reciprocamente diſpenſati da alcuni doveri ſu queſto propoſito, o che ſe ne ſono impoſti degli altri che non aveano naturalmente. Le Nazioni che oſſervano le diſpoſizioni de' loro Trattati, e le ordinanze convenzionali del Diritto Secondario delle Genti, quantunque diverſe da quelle del Diritto Primitivo delle Genti ſu i medeſimi ſoggetti non infrangono affatto l' Equità naturale; all' incontro l' offenderebbero, ſe non eſeguiſſero religioſamente i loro impegni.

La narrazione che faremo di quel che le Stipulazioni di molti Trattati ſtabiliſcono, intorno alla Dichiarazione di buona Preſa, riguardo alla Navigazione, ed al Commercio de' Neutrali, ci porrà al fatto della differenza, o della conformità, che ſuſſiſte fra codeſte diſpoſizioni di convenzione, e quelle del Codice Primitivo delle Potenze Sovrane ſul medeſimo ſoggetto.

§. II.

Convenzioni fatte dalla Danimarca, *intorno alla Dichiarazione di buona Preſa.*

L' Articolo XXIV. del *Trattato di Commercio* colla Francia, ſtabiliſce ſu ciò la ſeguente diſpoſizione:

„ Nel caſo che ne' medeſimi Baſtimenti Mercantili che an-
„ deranno ne' ſuddetti Porti, e Rade del Nemico, ſi trovaſſero
„ delle Mercanzie, e de' Beni dichiarati di Contrabbando, e
„ proibiti, cotali Mercanzie, e Beni ſaranno diſcaricati, denun-
„ ziati, e confiſcati davanti a' Giudici dell' Ammiragliato del
„ luogo; ſenza che perciò il Baſtimento o le altre Mercanzie,
„ e gli altri Beni non proibiti, trovati nel medeſimo Baſtimen-
„ to poſſano eſſere in guiſa alcuna ſequeſtrati, nè confiſcati, e
„ ſenza che ſi poſſa in ſomigliante caſo eſiger da' Sudditi riſpet-
„ tivi alcuna ammenda o pena pecuniaria, nè alcuna ſpeſa ſot-
„ to qualunque preteſto che ſia.

Dopo queſta Dichiarazione non meno giuſta che benefica pel Commercio delle due Nazioni, il XXV. Articolo ſeguita col medeſimo ſpirito:

„ Se accaderà che una Nave da Guerra d' una delle due
„ Corone, prenda una Nave dell' altra, carica di Mercanzie di
„ Contrabbando, non ſarà permeſſo a coloro che avranno fatto
„ una tal preſa, d' aprire o rompere i forzieri, le caſſe, i ton-
„ nelli, e le balle che vi ſi troveranno, nè di traſportare alcuna

„ delle

„ delle Mercanzie, o nulla alienarne, per qualunque via che ſia,
„ ſe prima non ſiano ſtate poſte a terra, e ſe prima non ſia-
„ ſene fatto l'inventario nelle formole dovute davanti a' Giu-
„ dici dell' Ammiragliato: Ammeno però che tai Mercanzie di
„ Contrabbando non facciano ſolamente parte del Carico, e
„ che quello al quale appartengono, volendo continuare il ſuo
„ cammino, le laſci di buon grado, e ſenza che niun ve l'ob-
„ blighi a coloro che avran fatto la Preſa, nel qual caſo non
„ potrà eſſer detenuto, nè ritardato nel ſuo viaggio da chi
„ che ſia.

Finalmente l' Articolo XXVIII. d' un tal Trattato, deroga alla Legge generale delle Nazioni, la quale, ſiccome piú ſopra ſi è provato, vuole che i Beni de' Neutrali trovati a bordo d'un Baſtimento del Nemico, ſiano reſtituiti; purchè chiara ne appariſca la proprietà. La regola convenzionale che nel principio del detto Articolo autorizza ſu di ciò a fare il contrario, è concepita in queſti termini:

„ Tutto quel che ſi troverà caricato da' Sudditi del Sereniſſi-
„ mo Re Criſtianiſſimo, ne' Baſtimenti appartenenti a' Nemici
„ del Sereniſſimo Re di Danimarca, quantunque non foſſero
„ Mercanzie di Contrabbando, ſarà confiſcato, con tutto quel
„ che ſi troverà ne' medeſimi Baſtimenti; ſenza eccezione ne' ri-
„ ſerva. Lo ſteſſo ſi praticherà per tutto quel che ſi troverà ca-
„ ricato da' Sudditi del Sereniſſimo Re di Danimarca, ne' Ba-
„ ſtimenti appartenenti a' Nemici del Re Criſtianiſſimo.

L'Articolo XVII. del *Trattato* perpetuo di *Commercio colle Due Sicilie*, è conforme, per quanto riguarda la ſua diſpoſizione, al XXIV. di quello colla Francia, di cui abbiamo già parlato.

„ Le Mercanzie di Contrabbando, *ivi è detto verſo la fine*,
„ ſaranno confiſcate, rimanendo però libero il Baſtimento colle al-
„ tre Mercanzie; e non ſarà permeſſo per tal motivo di eſigere
„ alcuna ammenda pecuniaria dal Padrone del Baſtimento, nè
„ alcuna ſpeſa ſotto preteſto di viſita o di procedure fatte, o
„ ſotto qualunque altro preteſto che poſſa eſſere.

L' Articolo XX. di queſto medeſimo Trattato ſimile in ciò al XXVIII. del precedente, dichiara confiſcabili, e di buona preſa le mercanzie o gli effetti de' Sudditi Neutrali trovati a bordo de' Baſtimenti Nemici; ma fa uſo nel tempo medeſimo d' una circoſpezione che raddolciſce il rigore della regola, che ſtabiliſce modificandola, in queſti termini: „ Per

„ Per prevenire ogni ſorta d'interpretazioni da entrambi i ſa-
„ ti ſi è ſtipulato, che nel caſo d'una ſubitanea, e non preve-
„ duta Guerra, allorchè i Sudditi dell' una o dell' altra Potenza,
„ avranno imbarcato in un Baſtimento Nemico le loro Mercan-
„ zie, non ſaranno ſoggetti ad una confiſcazione, in cui non an
„ potuto nè dovuto incorrere; che all' incontro le Mercanzie ſa-
„ ranno loro fedelmente reſtituite, ſenza pagare veruna impoſi-
„ zione o diritto; ciocchè dee intenderſi, e s' intende de' Baſti-
„ menti e Beni de' proprj ſudditi, allorchè uno de' Sereniſſimi
„ Contraenti entra in Guerra coll' altro, come altresì delle
„ Mercanzie imbarcate ſu' Baſtimenti d' una terza Potenza, che
„ diventi Nemica d'uno de' medeſimi Sereniſſimi Contraenti: E
„ per togliere a tal riguardo ogni occaſione di contraſto, ſi è
„ convenuto di certi ſpazj, ed intervalli di tempo, accordati
„ ſecondo la diſtanza de' luoghi, cioè: Sei meſi dopo la Di-
„ chiarazione di Guerra, per le Mercanzie imbarcate nel Mar
„ Baltico, e nel Nord, al Capo di Norvegia (Nœs) fino all'
„ eſtremità del Canale dall' uno, e dall' altro lato in qualunque
„ porto che ſia del Mediterraneo; come altresì, ſei meſi per
„ le Mercanzie che vengono più di lontano che lo Stretto di
„ Gibilterra, fino alla linea equinoziale; ed il termine d' un
„ anno per tutte quelle che ſono ſtate imbarcate in queſto me-
„ deſimo ſpazio di tempo oltre la detta linea, in qualunque
„ Porto del mondo ch' eſſer ſi poſſa: Il tutto affinchè i Sudditi
„ riſpettivi delle lor Maeſtà Contrattanti abbiano un tempo
„ ſufficiente per prevenire qualunque ſorta d' inconvenienti. Ma
„ le Mercangie, che dopo eſſere ſpirate i detti termini ſaranno
„ trovate a bordo de' Baſtimenti Nemici, o ſu i Baſtimenti d'u-
„ na terza Potenza che foſſe divenuta Nemica d' uno de' due
„ Sereniſſimi Contrattanti, ſaranno ſoggette alla confiſcazione,
„ nella guiſa medeſima che lo ſarebbero ſe appartenеſſero a' Sud-
„ diti medeſimi de' Nemici.

Queſte medeſime Convenzioni ſulla dichiarazione di buona preſa, trovanſi ripetute parola per parola nel *Trattato* perpetuo d' Amicizia, di Commercio, e di Navigazione, conchiuſo nel 1756. fra il Re e la *Repubblica* di Genova, negli Articoli XVI., e XIX.

§. III.

§. III.

Impegni preſi dalla Francia *intorno alla Dichiarazione di buona Preſa, relativamente a' Baſtimenti ed agli Effetti de' Neutrali.*

Il Trattato *de' Pirenei*, fatto nel 1659 colla Spagna, ſi eſprime ſu di ciò, negli Articoli XVIII. e XIX. nella maniera che ſiegue:

„ Nel caſo che ne' detti Baſtimenti, e Barche Franceſi ſi „ trovaſſero, in conſeguenza de' mezzi ſuddetti, alcune Mercan- „ zie, e Derrate di quelle che più ſopra ſono ſtate dichiarate di „ Contrabbando, e proibite, ſaranno diſcaricate, denunziate, e „ confiſcate davanti a' Giudici dell' Ammiragliato di Spagna, o „ altri Giudici competenti, ſenza che perciò il Baſtimento o „ Barca, o altri Beni, Mercanzie, e Derrate libere, e permeſſe, „ ritrovate nel medeſimo Baſtimento, poſſano eſſere in alcuna „ guiſa ſequeſtrate o confiſcate ..... Si è inoltre convenuto, „ ed accordato che tutto quel che ſi troverà caricato da' Sudditi „ di Sua Maeſtà Criſtianiſſima, in un Baſtimento de' Nemici „ del detto Re Cattolico, quantunque non foſſe Mercanzia di „ Contrabbando, ſarà confiſcato con tutto quel che ſi troverà „ nel detto Baſtimento, ſenza eccezione, nè riſerva: Ma d' al- „ tronde ſarà libero, e franco tutto quel che ſi troverà ne' Baſti- „ menti appartenenti a' Sudditi del Re Criſtianiſſimo, quantun- „ que il carico, o parte del medeſimo, appartenеſſe a' Nemici „ del detto Re Cattolico; eccettuate le Mercanzie di Contrab- „ bando, riguardo alle quali ſi praticherà quanto è ſtato diſpoſto „ negli Articoli precedenti.

L' Articolo XX. che ſiegue, ſtipula ſu di ciò una parità perfetta frai due Sovrani Contrattanti, ed i loro Sudditi riſpettivi tanto dall' una, che dall' altra parte; talmente che ciaſcuno de' due partiti dee ſcambievolmente far uſo delle medeſime reſtrizioni, e condizioni eſpreſſe, negli Articoli del Trattato, che riguardano il traffico, ed il commercio.

Altrove ſi è pruovato (*) che niuna Preſa Neutrale dee eſſer confiſcata, e dichiarata buona, dopo la ſottoſcrizione o pubblicazione della Pace, qualunque ſia ſtata la cagione, la ragione, o il preteſto del ſuo Sequeſtro. Queſta maſſima è così poco dub-

(*) Vedi *Tom. II. Parte I. Capitolo IV. §. X.*

biosa, che la Francia, e molte altre Potenze l' hanno formalmente adottata ne' loro Trattati di Pace, anche a favore delle Prese fatte al Nemico.

Così l' Articolo II. del *Trattato di Pace, conchiuso in* Nimega a' 10. Agosto 1678, fra Luigi XIV, Re di Francia ed i Sigg. Stati Generali delle Provincie Unite de' Paesi Bassi, stipula su di ciò quel che siegue:

„ Se si faranno delle Prese dall' una e dall' altra parte, nel „ Mar Baltico o in quello del Nord, da Ter-Neuze, *cioè dal* „ *Capo di Norvegia*, fino alla punta della Manica, nello spazio „ di quattro settimane, o dalla punta della detta Manica, fino „ al Capo di San Vincenzo nello spazio di sei settimane, e di „ là nel Mediterraneo e fino alla linea, nello spazio di dieci „ settimane, ed oltre la linea, ed in tutti gli altri luoghi del „ mondo, nello spazio di otto mesi, a contare dal giorno che „ si farà la pubblicazione della Pace in Parigi, e nell' Aja, le „ dette Prese, che si faranno da entrambe le parti, dopo il ter- „ mine prefisso, saranno portate a conto, e tutto quel che sa- „ rà stato preso sarà restituito, col compenso di tutti i danni „ che ne saranno derivati.

La medesima stipulazione si ritrova nel *Trattato di Pace fatto* a Ryswick, il di 20. Settembre 1697 fralla Francia, e la Repubblica d' Olanda, nell' Articolo III.

Quello che fu sottoscritto nel medesimo giorno, e luogo, fralla *Francia*, e Guglielmo III., Re della Gran Brettagna, si spiega anche con maggior precisione su d'un tal punto, ponendo per termine, non già la pubblicazione della Pace, siccome fa il Trattato suddetto di Nimega, ma la conchiusione o la sottoscrizione del Trattato, secondo che richiede il Diritto Universale delle Genti. Il X. Articolo del prefato Trattato è quel che così prescrive in questi termini:

„ Per prevenire, e togliere tutti i motivi di doglianze, con- „ testazioni, o processi, che nascer potrebbero in occasione della „ pretesa restituzione de' Bastimenti, delle Mercanzie, o altri „ Effetti della medesima natura, che fossero presi, e tolti da „ entrambe le parti, dopo la conchiusione, e sottoscrizione del „ presente Trattato di Pace; ma prima che avesse potuto es- „ ser cognito, e pubblicato sulle costiere o ne' paesi più lontani, „ si è convenuto che tutti i Bastimenti, le Mercanzie, ed altri so- „ miglianti Effetti, che dopo *la sottoscrizione* del presente Trattato

„ po-

„ potranno eſſer preſi e tolti tanto dall' una, che dall' altra parte,
„ rimarranno ſenza verun obbligo di compenſazione a coloro
„ che ſe ne ſaranno impadroniti, ne' Mari Brittannico, e Set-
„ tentrionale durante il tempo di giorni dodici, immediatamen-
„ te dopo la ſottoſcrizione, e pubblicazione del detto Trattato,
„ e nello ſpazio di ſei ſettimane per le preſe fatte da' ſuddetti
„ mari Brittannico, e Settentrionale fino al Capo di San Vin-
„ cenzo, e da queſto Capo fino alla linea, tanto nell'Oceano,
„ quanto nel Mar Mediterraneo, o altrove, nello ſpazio di
„ dieci ſettimane; e finalmente nello ſpazio di ſei meſi oltra la
„ Linea, ed in tutti i luoghi del mondo, ſenz' alcuna eccezio-
„ ne, nè altra o più particolare diſtinzione di tempo o di
„ luogo.

La medeſima diſpoſizione ſi trova ancora inſerita nell' iſtromento della Pace, conchiuſa nel medeſimo giorno a *Ryſwick*, *fralla Francia*, e Carlo II. Re di Spagna, nell' Articolo XXV., con queſta ſola differenza che la forma n' è più ſomigliante a quella de' Trattati di Nimega, e di Ryſwick, fatti coll'Olanda, e più ſopra citati.

La Diſpoſizione più ampia, e la più minuta che abbiamo ſulla Dichiarazione di buona preſa, o ſulla confiſcazione delle Preſe Neutrali, e de' loro carichi, è quella che forma una parte del *Trattato di Commercio*, ſtabilito in Parigi nel 1716, fralla *Francia*, e le *Città* Anſeatiche. Eſſa v' impiega dodici Articoli interi; e ſebben molto ſi richieda per far che ſia tale, che poſſa ſervir di regola generale; pure è cotanto oſſervabile per l' eſattezza con cui determina tutto quel che riguarda la ſuddetta Dichiarazione di buona Preſa, che noi crediamo doveroſo il traſcriverla quì verbalmente.

Comincia la medeſima dal XVI, e non finiſce che col XXVIII Articolo del Trattato. Fra tutti queſti Articoli, il ſolo Articolo XXIII è quello che non riguarda direttamente la Dichiarazione di buona Preſa, e che per conſeguenza noi tralaſceremo. Ecco qui gli altri:

» Le mercanzie di Contrabbando, e le Derrate della qua-
» lità ſpecificata dagli Articoli antecedenti, e ne' caſi in eſſi ſpie-
» gati, che ſi troveranno ſu i Baſtimenti delle Città Anſeatiche
» ſaranno confiſcate; ma il Baſtimento, ed il rimanente del ca-
» rico, non ſarà ſoggetto alla confiſcazione..... Se i Ca-
» pitani o Padroni de' detti Baſtimenti aveſſero gettato in Mare

» le loro ſcritture, il Baſtimento, e tutto il carico ſarà con-
» fiſcato..... I Baſtimenti delle Città Anſeatiche, unitamente
» al loro carico, ſaranno di buona Preſa, allorchè non vi ſi
» troverà nè *Patente*, nè *Polizza di Carico*, nè *Fatture*.....
» I Capitani o Padroni de' Baſtimenti delle dette Città Anſea-
» tiche, che avranno ricuſato d' ammainar le loro vele dopo il
» ſegnale che loro ne ſarà ſtato fatto da'Vaſcelli di ſua Maeſtà,
» o da quei de' ſuoi ſudditi armati in Guerra, potranno eſſervi
» coſtretti dalla forza; e nel caſo di reſiſtenza, o di combatti-
» mento, i detti Baſtimenti ſaranno di buona Preſa.....
» Se accadeſſe che un Capitano o Comandante d' un Vaſcello
» Franceſe arreſtaſſe un Baſtimento delle Città Anſeatiche, ca-
» rico di mercanzie di Contrabbando o di Derrate ne' caſi già
» ſpecificati di ſopra, non potrà far aprire, nè rompere i for-
» zieri, i baulli, le balle, i tonnelli, ed altra ſorta di caſſe,
» nè traſportarle, venderle, cambiarle, o in altra guiſa alienar-
» le, ſe non dopo che ſaranno ſtate poſte a terra, in preſenza
» degli Uffiziali dell' Ammiragliato, e dopo che da loro ſarà
„ ſtato fatto l' inventario delle dette mercanzie di Contrabbando
„ o Derrate..... Non potrà ſimilmente il Capitano o Co-
„ mandante d' un Vaſcello Franceſe, o qualunque altra perſona
„ che ſia, nel caſo ſuddetto, vendere o comprare, cambiare o
„ ricevere, direttamente o indirettamente, ſotto qualunque ti-
„ tolo o preteſto che ſia, alcuna mercanzia di Contrabbando, nè
„ Derrata, ſe non dopo che ne ſarà ſtata dichiarata buona la
„ preſa ..... I Baſtimenti delle dette Città Anſeatiche, ſu'
„ quali ſi troveranno delle mercanzie appartenenti a' Nemici di
„ Sua Maeſtà, non potranno eſſer ritenuti, condotti, nè con-
„ fiſcati, come neppure il rimanente del loro carico; ma ſol-
„ tanto le dette mercanzie appartenenti a' Nemici di Sua Maeſtà,
„ ſaranno confiſcate, come altresì quelle che ſaranno di Con-
„ trabbando; derogando a tal riguardo Sua Maeſtà a tutti gli uſi,
„ ed Ordinanze a ciò contrarie, eziandio a quelle degli anni
„ 1536, 1584, e 1681, le quali preſcrivono che quel che ap-
„ partiene a' Nemici rende confiſcabile la Mercanzia, ed il Ba-
„ ſtimento Amico. Ben inteſo che ſe la parte del carico che
„ ſi troverà ſoggetta alla confiſcazione, foſſe tanto conſiderabi-
„ le che non poteſſe eſſer caricata ſul Vaſcello Franceſe, ſarà
„ permeſſo in un tal caſo al Capitano del Vaſcello Franceſe
„ di condurre il Baſtimento delle Città Anſeatiche nel più vi-
„ cino

„ cino Porto della Francia, per discaricarvi senza dilazione le
„ Mercanzie soggette alla confiscazione; ciò fatto, il Bastimen-
„ to delle Città Anseatiche, unitamente al resto del Carico,
„ sarà rilasciato, e posto in piena libertà ..... Tutte le Mer-
„ canzie ed effetti appartenenti a' Sudditi delle Città Anseatiche,
„ trovati in un Bastimento de' Nemici di Sua Maestà, saranno
„ confiscati, quand' anche non fossero di Contrabbando .... Se
„ alcune Mercanzie appartenenti a' Sudditi delle Città Anseati-
„ che, si trovassero caricate su i Bastimenti d' una Nazione di-
„ venuta Nemica di Sua Maestà, dopo esserne stato fatto il ca-
„ rico, non saranno soggette alla confiscazione: Come neppure
„ le Mercanzie, appartenenti a' Sudditi delle Città Anseatiche,
„ che fossero state caricate su d' un Bastimento Nemico prima
„ della Dichiarazione della Guerra; purchè però il carico ne sia
„ stato fatto ne' termini o dilazioni regolate dal seguente Arti-
„ colo .... I detti termini o dilazioni saranno di quattro setti-
„ mane per le Mercanzie caricate nel Mar Baltico, o in quello
„ del Nord, da Ter-Neuze in Norvegia, fino alla punta della
„ Manica. Di sei settimane, dalla punta della Manica, fino al
„ Capo San Vincenzo. Di dieci settimane dal Capo San Vin-
„ cenzo nel Mar Mediterraneo, e fino alla Linea. E finalmen-
„ te di otto mesi oltre la Linea, ed in tutti gli altri luoghi del
„ mondo. Tutti questi termini o dilazioni s' intenderanno a co-
„ minciar dal giorno della Dichiarazione di Guerra. Se le det-
„ te Mercanzie fossero state caricate dopo la scadenza di detti
„ termini, saranno confiscate ..... Se fralle Mercanzie caricate
„ durante le dette dilazioni, se ne trovassero di Contrabbando,
„ non saranno restituite che dopo una sufficiente sicurezza, tale
„ qual è spiegata nel seguente Articolo, che non saranno tra-
„ sportate in paese o luogo Nemico ..... Se nelle dilazioni di
„ sopra spiegate, il Capitano o Comandante del Vascello Fran-
„ cese ritener volesse tai Mercanzie di Contrabbando, avrà il
„ diritto di farlo, pagandone il giusto valore, secondo l' apprez-
„ zo che di mano in mano ne verrà fatto; e nel caso di dif-
„ ficoltà sul detto apprezzo, o che il Capitano Francese non
„ giudichi a proposito di ritenerle, il Capitano o Padrone del
„ Bastimento delle Città Anseatiche sarà tenuto a dar la sua
„ sommessione, ed a presentar nel tempo che si stabilirà, un
„ certificato del discaricamento delle dette Mercanzie, in un luo-
„ go non Nemico, il qual certificato, per esser valevole, sarà

„ lega-

„ legalizzato, ed atteſtato per vero da un Conſole, Reſidente, „ Agente o Commeſſario del Re, e nel caſo che non vi ſia, „ da' Giudici de' luoghi.

§. IV.
Stipulazioni, ſtabilite da' Trattati colla Spagna *ſu d' un tal ſoggetto.*

Allorchè dopo la pace di Veſtfalia, colla quale la Repubblica delle Provincie Unite de' Paeſi Baſſi fu riconoſciuta dalla Spagna medeſima come uno Stato libero ed indipendente, queſta Corona pensò a dare qualche attività al ſuo Commercio, fece e conchiuſe nell'Aja, il dì 17. Decembre 1650 un *Trattato di Navigazione* e di Commercio, colla già divenuta libera *Repubblica d'* Olanda, il XIII. Articolo del quale porta in ſoſtanza quel che ſiegue.

„ Si è ſtabilito, e convenuto, che tutto quel che ſi trove- „ rà caricato da' Sudditi, e dagli Abitanti delle Provincie Unite, „ ne' Baſtimenti de' Nemici della Spagna, quantunque non foſ- „ ſero Mercanzie di Contrabbando, ſarà confiſcato con tutto „ quel che ſi troverà di più ne' detti Baſtimenti, ſenza eccezio- „ ne, nè riſerva.

La medeſima ſtipulazione ritrovaſi inſerita parola per parola nel *Trattato di Commercio* che la Corte di *Spagna* conchiuſe in Madrid il dì 23. di Maggio del 1667, *coll' Inghilterra*, nell' Articolo XXVI. È noto che un tal Trattato di Commercio è ſtato confermato, e ratificato dalle due Corone con quello d' *Utrecht*, ſottoſcritto il dì 9. Decembre 1713.

L'Articolo VII. di queſto *medeſimo Trattato* dell' anno 1667 coll' Inghilterra " autorizza gl' Ingleſi a vendere od a cambiare „ ne' Porti della Spagna, i Beni de' Nemici di queſt' ultima „ Monarchia; purchè però ſe ne ſiano impadroniti colla forza „ delle armi, e che il Sequeſtro ne ſia ſtato giudicato legittimo. „ Coteſta ſtipulazione ſembra ſingolare. Ma fa d' uopo ſapere „ che le Ordinanze della Spagna chiamano Mercanzie di Contrab- „ bando, tutte quelle che appartengono a' Nemici dello Stato, „ il Commercio delle quali è per conſeguenza proibito nel Re- „ gno; a meno che una particolar Convenzione non ne dia il „ diritto a qualche Nazione, ſiccome qui lo fa quella che ab- „ biamo addotto, a favor degl' Ingleſi.

L' Ar-

L' Articolo XXI. del *Trattato di Navigazione* dell'anno 1650 colla Repubblica delle Provincie Unite, che abbiamo di già nominato nel principio di coteſta Sezione, contiene una diſpoſizione che ſembra contraria a quella di cui ſi è convenuto coll' Inghilterra, e contraddittoria in ſe medeſima; perchè proibiſce agli Olandeſi, ne' Porti della Spagna, il diſcaricar gli Effetti delle lor Preſe, *ſe ſono eſſi di Contrabbando*; permettendo però loro di vendervi ciocchè avran preſo a' Nemici della Spagna; il che ſembra difficile a ſpiegarſi, poichè tutt' i beni de' Nemici ſon reputati Contrabbando in Iſpagna: Se pur non ſi voglia dire che la parola Contrabbando ſignifica quì ſoltanto il Contrabbando civile, o mercantile in tempo di pace, la di cui introduzione è ſempre proibita; perchè ſarebbe aſſurdo l'immaginare che ſi trattaſſe del Contrabbando di Guerra, giacchè ogni Stato Belligerante ha ſempre piacere di vederne giugnere il più che ſia poſſibile nel ſuo dominio.

Ecco finalmente quel che la *Corte di Madrid* ha convenuto con quella di *Vienna*, intorno alla Dichiarazione di buona Preſa, in virtù del *Trattato di Commercio*, ſottoſcritto fralle due Corti nel 1725. Il X. Articolo d'un tal Trattato è quel che ora traſcriveremo:

„ Si è inoltre accordato e convenuto, che tutte le Mercan-
„ zie, di qualnnque genere eſſe ſiano, ſebbene appartenenti a'
„ Sudditi dell'uno o dell'altro de' Sereniſſimi Contraenti, ſe ſa-
„ ranno trovate ſu d'un Baſtimento Nemico, ſaranno confiſcate
„ unitamente al Baſtimento; quantunque non foſſero Mercanzie
„ di Contrabbando.

Sembra molto ſingolare che i Trattati di Commercio, i quali decidono della ſorte delle Ripreſe Neutrali, ſiano in così picciol numero: Quantunque le queſtioni che riguardano coteſta materia non laſcino d'eſſer molto più delicate di quelle che riguardano le Preſe ſemplici, e che d'altronde molto frequenti ſiano i caſi delle Ripreſe.

Vi ſon frattanto due Trattati fatti colla Spagna, i quali parlano delle Ripreſe fatte da uno de' Nemici, di Effetti o Baſtimenti preſi a' Neutrali dall'altro. Il primo di queſti Trattati fu conchiuſo nel 1676 fralla *Spagna* ſotto il regno di Carlo II., e la *Repubblica d' Olanda*. Il III. Articolo d'un tal Trattato porta in ſoſtanza:

„ Che ſe qualche Vaſcello di Sua Maeſtà, o di qualche-
duno

„ duno de' ſuoi Sudditi, riprende a' Nemici qualche Baſtimento
„ che aveſſero eſſi ritenuto per lo ſpazio di due giorni, il quin-
„ to del ſuo valore, e del ſuo Carico apparterrà al Riprenditore;
„ e la metà, nel caſo che i Nemici l' aveſſero ritenuto più d'un
„ tal tempo.

La diſpoſizione del XLIII. Articolo del Trattato di Commercio, fatto coll' Imperatore nel 1725, e più ſopra citato, differiſce poco dall'antecedente:

„ Si è convenuto, *ivi è detto*, che ſe qualche Baſtimento ap-
„ partenente a' Sudditi di Sua Maeſtà Imperiale verrà preſo da
„ un Nemico, e ripreſo poi a queſto da un Vaſcello da Guerra
„ di Sua Maeſtà Cattolica, e che una tal ripreſa ſia ſtata fatta
„ nello ſpazio delle prime quarantotto ore che il Baſtimento ſi
„ foſſe trovato nel potere de' Nemici, la quinta parte del detto
„ Baſtimento, e del carico che porterà, apparterrà per ricom-
„ penſa al Ricuperatore: ſe poi il Baſtimento preſo ſarà liberato
„ nelle ſeconde quarantott' ore, il Ricuperatore ne avrà la terza
„ parte: e finalmente, ſe la ripreſa non ſe ne faceſſe che dopo
„ le ultime quarantott' ore, la metà del Baſtimento, e del ſuo
„ Carico dee darſi al Ricuperatore, e l'altra metà ritornerà in
„ potere de' Proprietarj. La medeſima coſa ſi praticherà, ſe qual-
„ che Baſtimento ricuperato apparteneſſe a' Sudditi di Sua Mae-
„ ſtà Cattolica, e che il Ricuperatore foſſe un Vaſcello da Guer-
„ ra, ovvero armato in corſo, di Sua Maeſtà Imperiale.

§. *V.*

Convenzione frall' Inghilterra, *e la Repubblica delle* Provincie Unite *de' Paeſi Baſſi.*

Queſta Convenzione forma l' oggetto dell' Articolo VIII. del *Trattato di Marina*, e di Navigazione, conchiuſo fra queſte due Potenze Marittime, il primo di Decembre 1674. Porta il medeſimo in ſoſtanza:

„ Si è inoltre convenuto, che tutto quel che troveraſſi ca-
„ ricato da' Sudditi di Sua Maeſtà, ſu d' un Baſtimento ap-
„ partenente a' Nemici de' Sigg. Stati Generali, di qualunque
„ ſpecie ſia, e quantunque non foſſero Mercanzie di Contrab-
„ bando, ſarà interamente confiſcato; ma in contraccambio, ſi
„ terrà per libero e franco tutto quel che troveraſſi caricato
„ ſu i Baſtimenti appartenenti a' Sudditi di Sua Maeſtà, ſebben

„ tutto

„ tutto il Carico, ovvero una parte del medeſimo, appartenesſe in
„ piena proprietà a' Nemici de' Sigg. Stati Generali: Ne ſa-
„ ranno eccettuate però le Mercanzie di Contrabbando, riguardo
„ alle quali ſi praticherà aſſolutamente quel ch' è ſtato preſcrit-
„ to da' precedenti Articoli. Parimenti, tutto quel che ſarà ſtato
„ caricato da' Sudditi de' Sigg. Stati Generali, ſu qualche Ba-
„ ſtimento appartenente a' Nemici di Sua Maeſtà, quantunque
„ non foſſero Mercanzie di Contrabbando, ſarà confiſcato; ma
„ all' incontro tutto quel che troveraſſi caricato ſu i Baſtimen-
„ ti appartenenti a' Sudditi de' Sigg. Stati Generali, ſarà con-
„ ſiderato come libero e franco; quand' anche tutto il carico,
„ o parte del medeſimo, appartenesſe in piena proprietà a' Ne-
„ mici di Sua Maeſtà: Trattone però le Mercanzie di contrab-
„ bando, relativamente alle quali ſi oſſerverà eſattamente quel
„ ch' è ſtato ſtabilito dagli Articoli antecedenti. Ed affinchè
„ quella delle due Parti che rimane in pace, non ſoffra im-
„ provviſamente alcun dànno, nel caſo che per accidente l' al-
„ tra entraſſe in Guerra, ſi è ſtabilito e convenuto, che un Ba-
„ ſtimento appartenente a' Nemici d'una delle due Parti, e carica-
„ to d' effetti appartenenti a' Sudditi dell' altra, non potrà a
„ cagion di ciò, far che coteſti effetti ſiano ſoggetti alla con-
„ fiſcazione; purchè però il detto Baſtimento ne ſia ſtato cari-
„ cato prima che ſpirati foſſero i termini quì ſotto designati,
„ dopo la dichiarazione della Guerra, cioè: Se tali effetti ſono
„ ſtati caricati in qualche porto o luogo dal luogo nominato
„ *The Soundings* in Ingleſe, e *de Sorlings* in Olandeſe, fino
„ al luogo della Norvegia che gl' Inglesi chiamano *The Naz*,
„ e gli Olandesi *Ter Neuze*, nello ſpazio di ſei Settimane,
„ dopo la dichiarazione della Guerra; di due meſi, dal detto
„ luogo The Soundings, fino alla Città di Tanger; di dieci
„ Settimane nel Mar Mediterraneo; e finalmente di otto meſi
„ in tutti gli altri luoghi del mondo. Tutti gli Effetti caricati da'
„ Sudditi di Sua Maeſtà ſu d' ogni ſorta di Baſtimenti di quei
„ che ſaranno divenuti Nemici de' Sigg. Stati Generali, allor-
„ chè ſaranno preſi o ſequeſtrati, non potranno con un tal pre-
„ teſto eſſer confiſcati; ma dovranno eſſer reſtituiti ſenza dila-
„ zione a' loro Proprietarj ſe però non ſiano ſtati caricati do-
„ po la ſcadenza de' ſuddetti termini: Frattanto non ſarà per-
„ meſſo di traſportare i detti Effetti non confiſcati, in qualche
„ porto appartenente a' Nemici, nel caſo che foſſero Mercan-

„ zie di Contrabbando. Parimente, non potranno con un tal
„ preteſto eſſer confiſcati gli Effetti appartenenti a' Sudditi de'
„ Sigg. Stati Generali, e preſi o ſequeſtrati a bordo di qual-
„ che Baſtimento appartenente a' Nemici di Sua Maeſtà; ma
„ ſaranno reſtituiti a' Proprietarj ſenz' alcun ritardo; ſe però non
„ ſiano ſtati caricati dopo la ſcadenza de' termini preſcritti: Pu-
„ re, ſe ſaranno Mercanzie di Contrabbando, non ſarà per-
„ meſſo di traſportarle ne' Porti de' Nemici; quantunque ſenza
„ di ciò non ſiano eſſe ſoggette a confiſcazione.

Fine della ſeconda Parte, e del Tomo II.

Non

NOn dispiacerà forse a' nostri Leggitori di qui trovare dopo il fine della presente Opera, una Traduzione del nuovo Regolamento del Re, intorno alla Navigazione de' suoi Sudditi, allorchè vi sarà Guerra fralle altre Nazioni.

Noi ci siamo tanto più volontieri determinati a comunicarlo al Pubblico in questa occasione, perchè non solo il suo oggetto è intimamente connesso con quello di tutta l' Opera che lo precede, o per meglio dire è il medesimo; ma eziandio perchè è un monumento della rara e ben intesa moderazione del Re, e compruova perfettamente le saggie precauzioni prese da Sua Maestà, per assicurare a' suoi Popoli, da vero Padre, una pacifica, e non frastornata Navigazione, nel mentre che la maggior parte del rimanente dell' Europa risente il peso delle orribili avanie che seco trascinano le Guerre Marittime.

D'altronde, non possono leggersi con qualche attenzione gli Articoli di quest' Ordinanza, senz' ammirare la ponderata Equità del Legislatore, e la scrupolosa esattezza con cui ha voluto che i suoi Sudditi Navigatori si uniformassero a quel che rigorosamente dettano le Leggi inalterabili della Giustizia primitiva, e quelle del Codice Convenzionale degl' Imperi, in quanto che queste ultime obbligano gli Stati sottoposti al suo dominio.

Del rimanente, siamo persuasi che cotesto Regolamento sarà trovato così giusto, e così ben inteso, che potrà servir di modello, in somiglianti circostanze, ad altre Nazioni Marittime, Commercianti, ed attente ad adempiere ampiamente, e religiosamente i doveri della Neutralità, in quella parte che riguarda la loro Navigazione. Eccolo quì ne' suoi proprj termini:

ORDINANZA, E REGOLAMENTO DEL RE, INTORNO ALLA NAVIGAZIONE DE' SUOI SUDDITI, DURANTE LA GUERRA FRA ALCUNE POTENZE MARITTIME

De' 30. Luglio 1756.

NOi Federico V, per Grazia di Dio, Re di Danimarca, e di Norvegia, &c. &c. &c. Facciamo ſapere, come per la conſervazione, e per l' accreſcimento del Commercio ne' noſtri Regni e Stati, e perchè poſſano i noſtri Sudditi, a tenor de' Trattati, e ſecondo i Diritti della Neutralità, fare e continuare con maggior libertà, e ſicurezza il loro Traffico, e la loro Navigazione ne' Mari del Nord, e nell' Oceano Atlantico, e più oltre durante la Guerra ſopraggiunta fra alcune Potenze Marittime, Abbiamo giudicato a propoſito di far pubblicare il Regolamento, e l' Ordinanza che ſieguono, ſu i quali i Noſtri Sudditi dovranno regolarſi in avvenire, e fino a tanto che non ordineremo altrimenti, nel loro Commercio, e nella loro Navigazione; e garantirſi così da ogni perdita, e danno che poteſſero loro accadere qualora ſi appartaſſero da' ſeguenti Articoli.

ARTICOLO I.

TUtti, e ciaſcuno de' noſtri Sudditi, de' noſtri Regni e Stati, che ſi propongono di navigar ne' Mari del Nord, e nell' Oceano Atlantico, o più oltre, per trafficare, ſia co' Paeſi, e colle Piazze delle Potenze che ſono in Guerra, o colle Nazioni Neutrali, ſi provvederanno di Certificati in buona e debita forma, co' quali poſſano far conoſcere in termini eſpreſſi, ch' eſſi ſono i ſoli e veri Proprietarj del Baſtimento, e che non hanno a bordo alcuna Mercanzia di Contrabbando, deſtinata per qualcheduna delle Nazioni che ſono in Guerra. Dopo di che, a tenore dell' Articolo XIII. di coreſto Regolamento, domanderanno, ed otterranno i noſtri Paſſaporri per intraprendere il loro viaggio.

I detti Certificati ſaranno concepiti ſecondo la ſeguente Formola, ed impreſſi in lingua latina, colla traduzione Daneſe, o Tedeſca accanto; e per potere ottenergli, e dargli, ſi regoleranno come più oltre ſi dirà.

FOR-

Digitized by Google

FORMOLA DEL CERTIFICATO.

NOi Preſidente, Borgomaſtri, e Conſiglieri di .... atteſtiamo, e certifichiamo colle Preſenti, come nel giorno..... del meſe..... del corrente anno, è comparſo davanti a Noi..... Cittadino, ed abitante della Città di..... e ſotto il giuramento con cui ſi è obbligato, ed impegnato verſo di Sua Maeſtà, il Re, noſtro Sovrano, ci ha dichiarato, che il Baſtimento nominato..... di..... Laſts, appartiene al Porto..... alla Città..... al Borgo nella Provincia..... e ch' egli ſolo (ovvero egli, e gli altri Sudditi di Sua Maeſtà) è (o ſono) con giuſto titolo il vero Proprietario del detto Baſtimento; il quale dovendo attualmente porſi alla vela dal Porto di..... carico delle Mercanzie deſcritte ſulla ricevuta ſpeditagli dagli Uffiziali della Dogana; aſſicurandoci col medeſimo giuramento, che il detto Baſtimento appartiene unicamente a' Sudditi di Sua Maeſtà, e che non porta alcuna ſorta di Mercanzie proibite, deſtinate per l'una, o per l'altra delle Nazioni che ſono attualmente in Guerra. In fede di che, gli abbiamo dato il preſente Certificato, ſottoſcritto dal Segretario, e munito del Sigillo della noſtra Città.

ARTICOLO II.

NOn ſi ſpediranno, nè ſi daranno ſomiglianti Certificato, che a' noſtri ſoli Sudditi, attualmente ſtabiliti, e dimoranti ne' noſtri Regni, e Stati del noſtro Dominio, o che nel tempo della ſpedizione de' noſtri Certificati, ſi trovino aſſenti pe' loro affari. Non si darà alcun Certificato a' Proprietarj, o Padroni de' Baſtimenti, nati Sudditi delle Potenze che ſono in Guerra, ſe non ſiano venuti ne' noſtri Stati e Regni, e non vi abbiano preſtato il loro Giuramento di fedeltà prima della Dichiarazione della Guerra; nemmeno a coloro, che dopo avere acquiſtato il Diritto di Cittadinanza, ed eſſere ſtati naturalizzati, foſſero ritornati ne' Paeſi delle Potenze Belligeranti per continuarvi il loro Commercio.

ARTICOLO III.

QUei noſtri Sudditi, che vorranno provvederſi de' Certificati, ſi preſenteranno davanti a' Magiſtrati, ed in mancanza di eſſi, davanti all' Uffiziale del luogo, a cui appartiene

il

il Baſtimento, o di quello dove dimorano i principali Armatori; affinchè tutti, o almeno i principali tra loro, affermino con giuramento perſonalmente, per mezzo d' uno Scritto ſottoſcritto di lor proprio pugno, che il Baſtimento per cui domandano il Certificato, nominato ..... della Portata .... Laſts, che ſi trova nel Porto di ..... ed è deſtinato per ..... appartiene legittimamente e realmente a lui o a loro ſoli, e non già ad alcun altro, oſſervando tutto quel che ſi è ordinato nell' Articolo II.. E di più, che non abbiano fatto uſo d' un Contratto ſimulato, nè abbian commeſſo alcuna frode in qualunque maniera ch' eſſer ſi poſſa.

ARTICOLO IV.

FIn che dureranno le turbolenze della Guerra fralle Potenze Marittime, niun de' noſtri Sudditi comprerà, nè acquiſterà direttamente o indirettamente un Baſtimento che ſia ſtato coſtrutto nel Paeſe delle Potenze Belligeranti, o che abbia appartenuto a' Sudditi delle dette Nazioni. Non vi ſaranno però compreſi quei che ſaranno ſtati tolti, e preſi da' Vaſcelli delle Potenze Belligeranti dopo la Dichiarazione della Guerra, e che ſaranno ſtati dichiarati di buona Preſa, i quali, ſecondo l' uſo introdotto, ſi vendono, e ſi comprano apertamente ne' Paeſi, e Luoghi dove ſi trovano.

ARTICOLO V.

OGni Baſtimento che i noſtri ſudditi compreranno, o faranno coſtrurre al di fuori, durante il corſo della Guerra fralle Potenze Marittime, prima che ſe gli ſpediſca il Certifito, o che ſe gli dia il noſtro Paſſaporto, ſi traſporterà in uno de' Porti de' noſtri Regni, e Stati, per ivi provvederſi, cioè, ne' noſtri Regni di Danimarca, e di Norvegia, di Lettere di Staza, e di Marco; e ne' Ducati, e nelle Provincie d' Allemagna, d' un Atteſtato de' Magiſtrati per compruovare il Fatto, e certificar la ſua Preſenza. Vogliamo che non ſi dia, nè ſi ſpediſca nè l' uno nè l' altro di tai Documenti, ad altri Baſtimenti che a quei che trovanſi effettivamente ne' noſtri Porti, e nelle noſtre Badie o Rade, donde vogliono partire, od in qualche altro Porto de' noſtri Regni, e delle noſtre Provincie.

AR-

ARTICOLO VI.

I Baſtimenti che ſaranno ſtati comprati da' Sudditi delle Nazioni Belligeranti prima del cominciamento della Guerra, o quei, che durante la Guerra, ſono ſtati dichiarati di buona Preſa, ſaran tenuti ad aver ſempre a bordo i contratti di compra, o i Proceſsi verbali d' aggiudicazione, come altresì il Giudizio che gli dichiara di buona Preſa, i quali Documenti ſaranno verificati dal Màgiſtrato del luogo, o dagli Uffiziali prepoſtivi, i quali certificheranno d' eſſervi ſtati letti, e regiſtrati i detti Documenti; il tutto per eſſer prodotto, qualora l' occaſione il richieda, e per compruovare a bella prima, in qual luogo, e da chi ſiano ſtati comprati cotai Baſtimenti, tanto prima, quanto dopo della Guerra; ſe ſono eſſi di quei che ſono ſtati dichiarati di buona Preſa; tanto maggiormente, che non trovandoſi tai Documenti a bordo, quei che potrebbero eſſer preſentati nel ſeguito, non farebbero alcuna fede, e non ſarebbero d' alcun vantaggio.

ARTICOLO VII.

TUtti gli altri Baſtimenti, ſiano eſſi ſtati coſtrutti, e comprati ne' noſtri Stati, o in altri Paeſi, avranno a bordo i loro titoli o Contratti di Vendita e di Compra debitamente verificati, ſiccome di ſopra ſi è detto, da' Magiſtrati, per conſtare quando, o da chi ſiano ſtati comprati o coſtrutti; affin di parimente produrgli, qualora il caſo lo eſiga, e compruovar co' medeſimi la proprietà legittima del Baſtimento.

ARTICOLO VIII.

IL Capitano, o Padrone che condùrrà in tempo di Guerra un Baſtimento appartenente a qualcheduno de' noſtri Sudditi, ne' Mari del Nord, e dell' Oceano Atlantico, o più lungi, dee eſſer noſtro Suddito, eſſere ſtabilito ne' noſtri Regni e Stati, aver ottenuto la Cittadinanza, ed aver preſtato il ſuo Giuramento, ſecondo la formola che quì appreſſo ſi leggerà, davanti al Magiſtrato del luogo della ſua dimora, s' ei vi ſi trova col ſuo Baſtimento; ma ſe ſi troverà in qualche altro luogo de' noſtri Regni e Stati, allora gli Armatori gli manderanno il Certificato

to che avranno ricevuto dal Magiſtrato del luogo dove dimorano; il qual Certificato ei preſenterà al Magiſtrato del luogo dove ſi trova col ſuo Baſtimento, ovvero agli Uffiziali che vi eſercitano la Giuriſdizione, e farà alla di lui o alla di loro preſenza la ſua Dichiarazione, che affermerà con Giuramento.

Però, prima che venga ammeſſo al Giuramento, preſenterà unitamente al detto Certificato, le ſue Lettere di Cittadinanza; affinchè il Magiſtrato poſſa aſſicurarſi, ch' egli ſia effettivamente noſtro Suddito. Avendo a ciò ſoddisfatto, preſterà il ſuo Giuramento, il quale, tanto ſe farà egli deſtinato per un de' Porti delle Potenze Belligeranti, quanto per quei delle Potenze Neutrali, farà concepito in queſti termini:

Io ſottoſcritto .... Capitano, o Padrone del Baſtimento ... (nominato nel certificato) Suddito di Sua Maeſtà, il Re di Danimarca, Norvegia, &c. &c. Cittadino, ed Abitante di queſta Città .... (o di .....) confeſſo, e certifico col mio preſente Giuramento, che a mia cognizione non s' è nulla commeſſo, nè nulla ſi commetterà, contro il tenore di coteſto Certificato, nè direttamente, nè indirettamente, nè da me, nè con mio conſentimento, volontà, o permeſſo, e che io non farò abuſo nè del Certificato, nè del Paſſaporto del Re. Così Dio m' ajuti!

Quando il Capitano o Padrone del Baſtimento avrà preſtato un tal Giuramento, farà certificato dal detto Magiſtrato, al fine della Spedizione: Che il Capitano o Padrone del Baſtimento ha preſtato il Giuramento che gli abbiamo ordinato.

ARTICOLO IX.

NIuno farà ricevuto Capitano o Padrone di Baſtimento, nè condurrà i Baſtimenti appartenenti a' noſtri Sudditi, s' egli è nato Suddito delle Potenze Belligeranti; ſe però non ſiaſi ſtabiliro ne' noſtri Stati prima del principio della Guerra attuale, e che non vi abbia ottenuto il Diritto di Cittadinanza prima d' un tal termine.

ARTICOLO X.

NEſſun Capitano o Padrone di Baſtimento, a cui ſarà confidata la condotta de' Baſtimenti de' noſtri Sudditi, non ſi porrà alla vela per andar ne' Mari del Nord, dell' Oceano, o

più

più lungi, ſenz' avere a bordo un Rollo d' Equipaggio, che faccia menzione di tutti coloro che ſono ſul Baſtimento, colle addizioni che la Formola ſeguente ſpiegherà. Un tal Rollo ſarà verificato, e ſottoſcritto, cioè, nella noſtra Città, e Reſidenza di Coppenaghen, dal Waterſchout, e munito del Sigillo della Giuriſdizione delle Cauſe Marittime, e nelle altre Città de' noſtri Regni, dal Magiſtrato del luogo, o dall' Ufiziale prepoſtovi, col Sigillo, e colla ſottoſcrizione del Segretario, o del Cancelliere della Città.

Fra coloro che compongono gli Equipaggi de' Baſtimenti, non dee trovarviſi alcun Sopraccarico, Fattore, Mercante, Commeſſo, o Ufiziale Marittimo d' un Paeſe o d' una Città che appartenga alle Potenze Belligeranti. L' equipaggio medeſimo del Baſtimento non dovrà avere più del terzo di Marinari che ſian nati Sudditi delle dette Potenze, de' quali farà il Rollo un' eſpreſſa menzione, per conoſcere eſattamente il loro numero, e di che luogo ſiano.

Se il Capitano o Padrone di Baſtimento, nel corſo del ſuo viaggio, è coſtretto a prendere ne' Paeſi ſtranieri degli Ufiziali, o de' Marinaj, nati Sudditi delle Potenze Belligeranti, per rimpiazzar quei del ſuo Equipaggio, che ſaranno morti, o che avran diſertato, ſarà tenuto a munirſi, e ad avere al ſuo bordo delle pruove, o degli atti autentici corroborati dal Notajo, o atteſtati dal Magiſtrato del luogo dove gli ha preſi, per giuſtificarne la cagione, il numero, ed i nomi. Se vi ſi trovaſſe qualche Marinajo, che non foſſe nato noſtro Suddito, nè naturalizzato da verun Diritto di Cittadinanza, dal Servigio ſulle noſtre Flotte, o da una lunga dimora ne' noſtri Regni, ne ſarà fatta parimenti menzione nel Rollo.

Formola del Rollo d' Equipaggio che dee trovarſi a bordo de' Baſtimenti de' noſtri Sudditi, prima che ponganſi alla vela dalla Rada o Badia, per qualche Città del Mare del Nord, dell' Oceano, o più oltre.

ROLLO DELL' EQUIPAGGIO

DElla Nave ..... comandata da ..... del Porto ..... di ..... Laſts ..... Capitano o Padrone della Nave N. N. nato in ... (o naturalizzato, e ricevuto Cittadino in ..... il dì .....

17 . . . . .) Sopraccarico N. N. nato in . . . . Mercadante N. N. nato in . . . . . Commeſſo o Scrivano, della Nave N. N. nato in . . . . . Piloto o Piloti . . . . N. N. nato in . . . .

Baadſmœnd . . . . . } Nati in . . .
Calafato della Nave . . .
Veliere . . . . . .
Coco . . . . . .

E così ſeguitando, i nomi, e cognomi, ed i luoghi della naſcita de' Marinaj nati nel Paeſe, i nomi, e cognomi, ed i luoghi della naſcita de' Marinaj, che non ſon nati nel Paeſe, nè naturalizzati, ma che ſono d'un Paeſe Neutrale, o di quei delle Potenze Belligeranti.

I nomi, ed i luoghi della naſcita degli Oplœbere, o Mozzi, &c.

Formato in tal guiſa il Rollo, e ſottoſcritto dal Capitano o Padrone, ne ſarà atteſtata la verità da' Magiſtrati delle Città de' noſtri Regni (eccettuata la Città di Coppenaghen) nella maniera ſeguente:

Noi Preſidente, Borgomaſtri, e Conſiglieri (o Byefoged) di Sua Maeſtà, della Città di . . . . atteſtiamo eſſer vero, ed in buona forma il preſente Rollo. In fede di che, l'abbiamo fatto ſottoſcrivere dal Segretario (o Cancelliere) e vi abbiam fatto apporre il Sigillo della Città il dì . . . . dell' anno 17 . . . . .

Di più, ſi aggiugneranno al detto Rollo dell' Equipaggio, i Contratti, e gli Accordi, i quali ſecondo i noſtri Editti, e le noſtre Ordinanze, ſaranno ſempre, tanto in tempo di Pace, che di Guerra, poſti in iſcritto, e conterranno gli emolumenti menſuali, e tutto il pagamento de' Marinaj, come altresì tutto quel che concerne il principio, e la continuazione del Viaggio, e tutto quel che ſi è ſu tal propoſito convenuto, egualmente che tutto quel che riguarda l'impegno contratto dall' Equipaggio, ed i ſuoi doveri verſo i Proprietarj, e verſo il Padrone del Baſtimento durante il Viaggio; il tutto ſarà ſottoſcritto da entrambe le parti, ſecondo la Formola ch'è fralle mani del Waterſchout nel ripartimento de' Marinaj di Coppenaghen. Inoltre, ogni Capitano o Padrone di Nave ſarà tenuto, in ogni Viaggio che farà ne' Porti de' Paeſi Stranieri, a produrre il ſuo Rollo d'Equipaggio, davanti a' noſtri Conſoli, Agenti, o loro Soſtituti, ed anche ſecondo che il caſo l'eſigerà, davanti a' noſtri Giudici, ed a quei degli altri Paeſi.

AR-

ARTICOLO XI.

Così ogni Capitano o Padrone di Nave, che comanderà un Baſtimento de' noſtri Sudditi deſtinato per i Mari del Nord, dell' Oceano, e più oltre, prima di porſi in Mare, avrà al ſuo bordo:

1. Le ſue Lettere di Cittadinanza.

2. Il Contratto di Noleggio, o la Polizza di tutto il ſuo carico, allorch' è ſtato interamente noleggiato; e le Polizze di Carico, allorchè vi ſaranno diverſi Caricatori; ed il contratto di Noleggio, o le Polizze di carico conterranno il nome del Baſtimento, e del Capitano o Padrone del medeſimo; quello del luogo della partenza, e del luogo dove ha ricevuto le Mercanzie, come altresì quello del diſcaricamento: Da chi ha ricevuto le Mercanzie, il nome del Caricatore, e di quello a cui debbono eſſer conſegnate, come altresì la quantità, la qualità, le marche ed i numeri delle Mercanzie, delle Balle, delle Botti, e delle Caſſe, ed il prezzo del lor Nolo.

Tutte le Polizze di Carico ſaranno ſottoſcritte dal Capitano o Padrone del Baſtimento, e ſaranno triple, una delle quali rimarrà al medeſimo Capitano, e queſta al pari delle altre due, dee eſſer da lui ſottoſcritta, e trovarſi in ſuo potere, ed a bordo del Baſtimento, prima che ſalpi, o eſca dal Porto, tanto più che tutte le Polizze di carico non ſottoſcritte ſon nulle, e di neſſun valore.

3. I Titoli o Contratti di compra, a tenore de' ſuddetti Articoli V, VI, e VII.

4. Le Lettere di Staza, e di Marco, trattone ſoltanto que' Baſtimenti che Noi abbiamo eſentato da queſto Diritto di Staza, e di Marco.

5. Il Rollo dell' Equipaggio, come abbiamo ordinato coll' Articolo X. del preſente Regolamento.

6. I Certificati, che a tenore degli Articoli I, II, III, e IV. debbono eſſer domandati, e ſpediti.

7. Il noſtro Paſſaporto in latino, che ſarà ſpedito dopo che ſaranno ſtati preſentati i mentovati Certificati.

8. E finalmente, le Ricevute del pagamento de' diritti negli Uffizj delle Dogane, a tenore delle loro Dichiarazioni; come altresì i Certificati o le Ricevute della Dogana d' Oreſund per le Navi che paſſano lo Stretto del Sund.

ARTICOLO XII.

QUei noſtri Sudditi che ſaranno provveduti de' Certificati del Magiſtrato Competente, già di ſopra ordinati, domanderanno, ed otterranno dalle noſtre Cancellarie i noſtri Paſſaporti, il Formolario de' quali ſarà quì ſotto inſerito; ed affin di ſollevare in ogni coſa il Commercio, e la Navigazione, Noi abbiam permeſſo, e permettiamo colle Preſenti: Che la dichiarazione de' Proprietarj, intorno alla loro Proprietà, ed alla loro porzione nel Baſtimento, a tenore dell' Articolo IV. di queſto Regolamento, come altresì la preſtazione del Giuramento de' Capitani o Padroni de' Baſtimenti, ſecondo il IX. Articolo, il Rollo d' Equipaggio, ſecondo l' XI., ed i Certificati medeſimi, ſiano eſſi ſcritti ovvero impreſſi ſulla carta non bollata, facciano fede tanto in Giuſtizia, quanto fuori della medeſima, e ſian dapertutto conſiderati altrettanto valevoli, quanto lo ſarebbero ſe foſſero ſpediti nella carta bollata, ordinata ne' noſtri Regni, e Stati. E ſiccome le noſtre Ordinanze non contengono alcuna diſpoſizione che ſtabiliſca i Diritti della ſpedizione de' Certificati, e degli Atteſtati, e che noi vogliamo che i Commercianti, e Navigatori non ſiano moleſtati, nè che ſi prenda in un luogo delle noſtre Provincie, un diritto maggiore che nell'altro, così comandiamo, ed ordiniamo che per un Certificato coll' atteſtato del Giuramento del Padrone del Baſtimento, non ſi paghi nelle Città dov' evvi un Magiſtrato, che un Riſdallero per un Baſtimento di 50. tonnellate, ed al di ſotto, ed un Riſdallero e mezzo per un Baſtimento che oltrepaſſi le 50. tonnellate. Parimenti, non ſi pagheranno per la ſpedizione degli atteſtati de' Contratti di Vendita, de' Rolli d' Equipaggio, ed altri Atti, che due Merche Daneſi per un Baſtimento di 50. tonnellate, ed anche meno, e tre Marche, o un mezzo Riſdallero per uno che paſſi le 50. tonnellate; ma ne' luoghi dove non evvi Magiſtrato, e dove la cognizione di tai cauſe appartenga al Byefoged, o a qualchedun altro de' noſtri Uffiziali, i Diritti della ſpedizione ſaranno fiſſati ad un terzo di meno; dalla qual diſpoſizione Noi eccettuiamo però la noſtra Reſidenza di Coppenaghen, dove ſi pagherà un terzo di più.

Siegue la formola de' Paſſaporti.

NOi Federico, &c. &c. A tutti coloro che vedranno il preſente, ſalute: Facciamo ſapere come..... noſtro Suddito, e Cittadino della Città di..... avendoci fatto eſporre, che la Nave della portata di..... Tonnellate, nominata.... gli appartiene (ovvero a molti de' noſtri Sudditi;) ch' egli ſolo ne ha (o ne haano) la proprietà; che non è caricata di veruna ſorta di Mercanzie di Contrabbando, e che penſa di farla partire ſotto la condotta del Capitano....o di quello che ſarà poſto in ſua vece, dal Porto di..... dove ſi trova attualmente, per..... o altri luoghi, ſecondo che il ſuo viaggio, ed il vantaggio del ſuo Commercio lo eſigeranno, o ne' quali potrà trovare il ſuo carico: ed avendo il ſuddetto..... noſtro Suddito affermato tuttociò con Giuramento, abbiamo giudicato a propoſito di dare a lui, ed alla detta Nave il preſente Paſſaporto.

A tal effetto &c. &c.

Nos Fridericus &c. &c. notum teſtatumque volumus omnibus & ſingulis, quibus hæ noſtræ Salvi Conductus litteræ exhibentur, quod... Subditus noſter & Civis Urbis..... humillime Nobis exponi curaverit, Navim..... Laſtarum capacem cui nomen..... ad ſe (alioſque ſubditos noſtròs) pertinere eique ſoli propriam, mercibus prohibitis non onuſtam ſeque jam in eo eſſe, ut iſtam ſub ductu Naucleri..... vel alius forſan ejus loco ſubſtituendi ex Portu..... ubi nunc ſtationem habuerit, in aliaque loca, quemadmodum iter & commerciorum utilitas latura eſſet, vel vecturam adinvenire poſſet, mitteret. Quod cum prædictus..... Subditus noſter juramento affirmaverit, eumdem cum præfata navi hiſce Salvi conductus noſtri Litteris muniendum cenſuimus. Proinde..... &c.

ARTICOLO XIII.

NEſſun Paſſaporto non potrà ſervire che per un Viaggio ſolo, cioè dal momento ch' è ſtato ſpedito; e che il Baſtimento ſi è poſto in Mare, finchè ritorni e diſcarichi in qualcheduno de' Porti de' noſtri Regni, e Stati: ed affin di prevenire, per quanto è poſſibile, ogni confuſione, ed abuſo, e per garantire i noſtri Sudditi trafficanti da qualunque ſorte d' inconvenienti, e perdite; Vogliamo, ed ordiniamo, che quei noſtri Sudditi, i

quali

quali durante la Guerra fralle Potenze Marittime, navigheranno ne' Mari del Nord, e dell' Oceano, ovvero al di là, (compreſe le Indie Orientali, ed Occidentali, come altresì la Ghinea) ſi provvederanno tutti de' ſuddetti Paſſaporti, e ſaranno tenuti alla fine d' ogni Viaggio di rimettere gli antichi al Dipartamento in cui gli avranno ricevuti, prima d' ottenerne degli altri per un nuovo Viaggio.

ARTICOLO XIV.

Ed affinchè i noſtri Sudditi ſappiano quel che s' intende ſotto il nome di Mercanzie Proibite o di Contrabbando, e che ſecondo i Trattati di Commercio, conchiuſi altresì fra alcune Potenze Marittime, non poſſono eſſer traſportate negli Stati, e ne' Porti delle Potenze che ſono in Guerra; Noi dichiariamo che ſotto il nome di Mercanzie di Contrabbando o Proibite, ſon compreſe le ſeguenti coſe, cioè: le Armi, i Cannoni, gli Schioppi, i Mortaj, i Petardi, le Bombe, le Granate, i Salciccioni, le Cerchie impeciate, le Carrette da Cannone, le Forchette, le Bandoliere, la Polvere da Cannone, le Miccie, il Salnitro, le Palle, le Picche, le Spade, i Morioni, gli Elmi, le Corazze, le Alabarde, le Chiaverine, i Foderi da Piſtole, i Centuroni, i Cavalli co' loro Arneſi, ed ogni altra ſimil ſorta d'armi, e d' iſtromenti da Guerra, che poſſano ſervire all' uſo delle Truppe. Ma non ſi annoverano fralle Mercanzie Proibite quelle che ſieguono; cioè: Ogni ſorta di Panno, ed ogni altra manifattura di Lana, di Lino, di Seta, di Cottone, e di qualunque altra materia; tutt' i generi di Veſtimenti unitamente a quelle coſe che ſervono a fargli; l' Oro, l' Argento in moneta, e quello che non è ridotto in moneta, lo Stagno, il Ferro, il Piombo il Rame, l' Ottone, il Carbone di terra, il Frumento, l' Orzo, ed ogni altra ſorta di grani, e legumi; il Tabacco; ogni ſpecie d' Aromi, le Carni ſalate, ed affumicate; i Peſci ſalati, il Cacio, ed il Butiro; la Birra, l' Oglio, il Vino, il Zuccaro; ogni ſorta di Sale, e di Provviſioni che ſervono al nutrimento, ed alla ſuſſiſtenza degli uomini; ogni genere di Cottone, Canape, Lino, Pece, tanto liquida, che ſecca, Cordami, Capi, Vele, e Tele atte a far delle Vele; Ancore, e parti d' Ancore, quali eſſer ſi poſſano; Alberi di Nave, Tavole, Panconi, Travi, ed ogni ſorta d' Alberi, e tutte quelle

le altre cose che son necessarie a costruire, od a racconciare i Bastimenti. Non si considerano altresì Mercanzie di Contrabbando quelle, che non avranno preso la forma di qualche istrumento od utensile che serva all' uso della Guerra sulla terra o sul mare, ed anche meno quelle che son preparate o lavorate per ogni altro uso. Tutte queste Mercanzie son reputate libere, come altresì tutte quelle che non son compresse, e specialmente designate nella nota, talmente che potranno esser liberamente trasportate da' nostri Sudditi, eziandio ne' Luoghi, e negli Stati delle Potenze Belligeranti, eccettuate soltanto le Piazze, assediate, bloccate, ed investite.

ARTICOLO XV.

E siccome da un lato, Noi vogliamo che la presente Ordinanza, data per la sicurezza del Commercio, e della Navigazione de' nostri Sudditi in tempo di Guerra, sia mantenuta, ed osservata esattamente; così dall' altro, Noi non permetteremo che nessun di coloro, che non sono del numero de' nostri Sudditi impegnati, e legati verso di Noi con Giuramento, si serva del lor nome in pregiudizio loro, ed ordiniamo in conseguenza che quei che saran trovati contravventori, saranno, senza distinzione di Persone, puniti secondo che il caso l' esigerà.

Quei nostri Sudditi, tanto Proprietarj, che Capitani o Padroni di nave, i quali si serviranno di Passaporti che avranno una data più antica di quella che quì viene ordinata, sia che ne facciano uso pe' Bastimenti per i quali gli hanno impetrati, o per altri Bastimenti, o sia che ardiscano cedergli ad altre persone, o commettervi qualche altra frode, saranno considerati come refrattarj de' nostri Ordini, e puniti come tali esemplarmente.

I Magistrati che daranno de' Certificati, o Attestati, senza osservare il tenore del presente Regolamento, pagheranno, secondo il caso, e secondo la grandezza de' Bastimenti, per la prima volta un' ammenda di cento, o due cento Risdaleri; per la seconda, il doppio; e per la terza, non solo saranno privati de' loro Impieghi, ma ancora puniti, secondo le circostanze, nell' onore, e ne' beni.

Ordiniamo inoltre, ad ogni Capitano o Padrone di Nave, e ad altri Uffiziali de' Bastimenti de' nostri Sudditi, d' agire civil-

vilmente, e ſenza reſiſtenza verſo gli Armatori, i Corſali, ed altri Vaſcelli che abbiano Commeſſione delle Potenze Belligeranti, che incontreranno, e che domanderanno di vedere i loro Paſſaporti, e gli altri Documenti, e produrranno, e ſpiegheranno queſti amichevolmente, ſenza penſare a metterſi in difeſa per qualunque motivo che ſia, ripoſandoſi unicamente ſulla loro buona fede, eſente da ogni colluſione co' Sudditi delle Potenze Belligeranti, e ſulle Alleanze, e ſu i Trattati conchiuſi fra Noi, e le Potenze che ſono in Guerra. E quando gli Armatori, Corſali, o altri Vaſcelli che abbiano commeſsione, faran loro l'invito, o monteranno al lor bordo, eviteranno eſſi di renderſi ſoſpetti col gettare in mare Lettere o Documenti, la prova de' quali potrebbe lor cagionare la perdita del Baſtimento, e del ſuo carico. In una parola: laſceranno ogni coſa nel ſuo luogo, e produrranno tutto quel che loro ſi domanderà. Atteſo tuttociò, non dubitiamo che le altre Potenze, quantunque impegnate in una Guerra fra di loro, non facciano godere a' noſtri Sudditi un Commercio libero, ed una tranquilla Navigazione, ſecondo i Trattati che ſuſſiſtono fra Noi, ed Eſſe, e ſecondo i Diritti della Neutralità; e che a tal effetto, non proibiſcano eſpreſſamente, e ſotto pene rigoroſe a' loro Vaſcelli da Guerra, Armatori, Corſali, o altri che abbiano commeſſione, ed in generale a tutt' i loro Sudditi di cagionare a' noſtri Sudditi alcun impedimento o pregiudizio, ed anche meno d' eſercitar contro de' medeſimi alcuna violenza. Dal canto noſtro, Noi faremo compartire una eſatta Giuſtizia a tutti, ed a ciaſcuno che pruoverà qualche contravvenzione de' noſtri Sudditi alle noſtre Ordinanze.

Comandiamo, ed ordiniamo a tutti coloro a' quali apparterrà, tanto alle noſtre Compagnie privilegiate, quanto a tutti gli altri noſtri Sudditi di mantenere ed oſſervare le Preſenti. Così ordiniamo al Noſtro Vicerè in Norvegia &c. &c., ed a tutti gli altri a' quali apparterrà, ed a' quali ſarà indirizzato il preſente Regolamento, col Sigillo del noſtro Conſiglio d' Economia, e di Commercio, che facciano leggere, pubblicare, ed oſſervare le Preſenti. Dato in Friedensbourg, il dì 30. Luglio 1756.

Fine dell' Opera.

598.463

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

TAVOLA

DE' CAPITOLI, E DE' PARAGRAFI CONTENUTI IN QUESTO SECONDO TOMO.

PRIMA PARTE.

Introduzione. Pag. 3.

Cap. I. Del Giudice Competente delle Preſe Neutrali.

§. I. *Rifleſſioni preliminari.* 5.
§. II. *Principj. Digreſſione ſulla Giuriſdizione Conſolare.* 6.
§. III. *Applicazione e modificazione de' Principj. Stato della Queſtione.* 11.
§. IV. *Incompetenza de' Tribunali ordinarj, ſecondo il Diritto primitivo delle Genti.* ivi.
§. V. *Continuazione.* 14.
§. VI. *Fine delle Rifleſſioni ſull' incompetenza de' Tribunali Ordinarj.* 16.
§. VII. *Obbjezione. Riſpoſta.* 18.

Cap. II. Continuazione delle Ricerche ſul Giudice Competente delle Preſe Neutrali, ſecondo i Principj del Diritto Univerſale delle Genti.

§. I. *Del Giudice Competente delle Preſe Neutrali in generale.* 22.
§. II. *Difficoltà. Mezzo di toglierla.* 23.
§. III. *Vantaggi della Giuriſdizione progettata* 24.
§. IV. *Oſſervazione.* 25.
§. V. *Quali ſono i Giudici Competenti delle Preſe Neutrali, condotte ne' loro proprj Porti?* 26.
§. VI. *A chi ſpetta il giudicare i Baſtimenti Neutrali, condotti ne' porti de' Prenditori?* ivi.
§. VII. *Del Giudice Competente d'una Preſa Neutrale, con-*

dotta in un porto appartenente al Nemico del Prenditore. 27.
§. *VIII. Chi è il Giudice Competente delle Preſe Neutrali condotte in un porto appartenente ad una terza Potenza egualmente Neutrale ?* 29.
§. *IX. Riſleſſioni ſul contenuto del paragrafo precedente* 31.

Cap. III. Riſleſſioni ſul Proceſſo delle Preſe Neutrali.

§. *I Introduzione* 35.
§. *II. Su di che mai debbanſi giudicar le Preſe Neutrali.* ivi.
§. *III. Se una Preſa Neutrale poſſa far venire de' Documenti giuſtificativi dopo il ſequeſtro?* 36.
§. *IV. Di che coſa decidano aſſolutamente i Documenti trovati a bordo della Preſa.* 38.
§. *V. Dopo, o ſecondo qual coſa le Preſe Neutrali debbano eſſer giudicate.* 39.
§. *VI. A chi tocca il pruovare la legittimità d' una Preſa Neutrale.* 41.

Cap. IV. Della Dichiarazione di buona Preſa, relativamente ai Baſtimenti Neutrali.

§. *I. Introduzione. Definizione.* 44.
§. *II. Oſſervazione preliminare. Aſſioma Univerſale. Maſſime fondamentali.* 45.
§. *III. Spiegazione della Definizione.* 46.
§. *IV. Quai Baſtimenti poſſano eſſer dichiarati di buona preſa unitamente a' loro carichi.* 47.
§. *V. Quali ſono i Baſtimenti Neutrali che poſſono eſſer dichiarati di buona preſa, ma i Carichi de' quali debbono eſſer reſtituiti.* 48.
§. *VI. Quali ſono que' Baſtimenti Neutrali, gli Scafi ed i Carichi de' quali non poſſono giammai eſſer dichiarati di buona preſa ſecondo il Diritto Primitivo delle Genti.* 49.
§. *VII. Obbjezione. Riſpoſta.* 52.
§. *VIII. Difficoltà. Mezzo di toglierla.* 54.
§. *IX. Spiegazione.* 56.
§. *X. Tempo in cui ogni Dichiarazione di buona preſa dee ceſſare.* 57.

SE-

SECONDA PARTE.

Introduzione. 63.

Cap. I. Del Sequeſtro de' Baſtimenti Neutrali in generale, ſecondo il Diritto Convenzionale delle Genti.

§. I. *Avviſo preliminare.* 65.
§. II. *Idea del Diritto Convenzionale delle Genti.* 66.
§. III. *Della libertà del Commercio Marittimo degli Stati Neutrali ſecondo il Diritto Convenzionale delle Genti.* 69.
§. IV. *Continuazione.* 72.
§. V. *Caſo in cui i Baſtimenti Neutrali ſono ſequeſtrabili, ſecondo il tenore di molti Trattati.* 76.
§. VI. *Caſo in cui i Baſtimenti Neutrali debbono eſſere al coperto del Sequeſtro, ſecondo la diſpoſizione di alcuni Contratti politici.* 79.

Cap. II. Del Contrabbando di Guerra determinato dal Diritto Convenzionale delle Genti.

§. 1. *Introduzione.* 82.
§. II. *Il Contrabbando di Guerra ſecondo alcuni Trattati fatti colla Danimarca.* 84.
§. III. *Il Contrabbando di Guerra, determinato fralla Francia ed alcune altre Potenze.* 85.
§. IV. *Fiſſazione del Proibito di Guerra da alcuni Trattati fatti colla Gran Brettagna.* 87.
§. V. *Convenzioni di alcune altre Potenze intorno al Contrabbando di Guerra.* 89.

Cap. III. Se la Bandiera Neutrale copra il Carico ſecondo il Diritto Convenzionale delle Genti.

§. I. *Oſſervazione preliminare.* 91.
§. II. *Se la Bandiera Daneſe cuopra la Mercanzia che non è contrabbando di Guerra, ſecondo alcune Convenzioni eſpreſſe, fatte co' Sovrani di codeſta Nazione.* 92.

§ III. Decisione della questione fralla Francia ed alcuni altri Stati. 93.
§. IV. Diritti della Bandiera Neutrale, relativamente ad un tal soggetto, secondo alcuni Trattati fatti colla gran-Brettagna. 96.
§. V. Alcune Convenzioni della Repubblica d' Olanda su tal soggetto. 97.

Cap. IV. Della Visita de' Bastimenti Neutrali, secondo la disposizione de' Trattati.

§ I. Introduzione 98.
§. II. Formola della Visita de' Bastimenti Neutrali, secondo alcuni Trattati conchiusi colla Danimarca. 99.
§. III. Convenzioni sulla Visita de' Bastimenti Neutrali colla Francia 102.
§. IV. Impegni formali presi dalla Gran Brettagna, intorno alla Visita de' Bastimenti Neutrali. 105.
§. V. Disposizioni ratificate dalla Spagna e dall' Olanda su tal soggetto. 108

Cap. V. Del Giudice Competente e del Processo delle Prese Neutrali, secondo il Diritto Convenzionale delle Genti.

§. I. Introduzione 111.
§. II. Stipulazioni negoziate dalla Danimarca, concorrenti al Giudizio ed al Processo delle Prese Neutrali. 112.
§. III. Disposizioni de' Trattati fatti colla Francia in quanto ch' esse risguardano il giudizio e la Procedura contro le Prese Neutrali. 114.
§. IV. Convenzioni della Spagna sul Processo e Giudizio delle Prese Neutrali. 117.
§. V. Accordo fra la Gran Brettagna, e la Repubblica d' Olanda intorno al Giudizio, ed al Processo delle Prese. 122.

Cap.

Digitized by Google

Cap. VI. Convenzioni di molti Sovrani, intorno alla Dichiarazione di buona Preſa, relativamente ai Baſtimenti Neutrali

§. I. Introduzione. 125.

§. II. Convenzioni fatte dalla Danimarca, intorno alla Dichiarazione di buona Preſa. 126.

§. III. Impegni preſi dalla Francia, intorno alla Dichiarazione di buona Preſa, relativamente ai Baſtimenti ed agli Effetti de' Neutrali. 129.

§. IV. Stipulazioni determinate da' Trattati fatti colla Spagna ſu tal ſoggetto. 134.

§. V. Convenzioni frall' Inghilterra e la Repubblica delle Provincie Unite de' Paeſi Baſſi. 136.

Ordinanza e Regolamento del Re, conternente alla Navigazione de' ſuoi Sudditi, durante la Guerra fralle Potenze Marittime. 140

Digitized by Google